

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CE) n. 3311/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1994, recante proroga per un mese dell'applicazione delle disposizioni del regime agrimonetario in vigore al 31 dicembre 1994, nonché fissazione dei tassi di conversione agricoli dei nuovi Stati membri ..... 1
- ★ Regolamento (CE) n. 3312/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 3951/92 relativo al regime di importazione per taluni prodotti tessili originari di Taiwan ..... 3
- ★ Regolamento (CE) n. 3313/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce un regime di transizione applicabile alle importazioni nell'Austria, nella Finlandia e nella Svezia di taluni prodotti tessili contemplati dai regolamenti (CEE) n. 3951/92, (CEE) n. 3030/93 e (CE) n. 517/94 ..... 6
- ★ Regolamento (CE) n. 3314/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 1101/89 relativo al risanamento strutturale nella navigazione interna ..... 8
- ★ Regolamento (CE) n. 3315/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 3118/93 che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro ..... 9
- ★ Regolamento (CE) n. 3316/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che modifica il regolamento (CE) n. 355/94 con l'introduzione di una deroga temporanea applicabile all'Austria in materia di franchigie doganali ..... 12
- ★ Regolamento (CE) n. 3317/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative all'autorizzazione ad esercitare la pesca nelle acque di un paese terzo nell'ambito di un accordo di pesca ..... 13
- ★ Regolamento (CE) n. 3318/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 3759/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ..... 15

Prezzo : 28 ECU

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

* Regolamento (CE) n. 3319/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio originarie della Bulgaria e della Polonia, esportate da imprese non esentate dal dazio, e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio .....	20
* Regolamento (CE) n. 3320/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che codifica la vigente legislazione comunitaria relativa alla definizione dell'ecu a seguito dell'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea .....	27
Regolamento (CE) n. 3321/94 della Commissione, del 30 dicembre 1994, che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero .....	29
Regolamento (CE) n. 3322/94 della Commissione, del 30 dicembre 1994, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali .....	32
Regolamento (CE) n. 3323/94 della Commissione, del 30 dicembre 1994, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali .....	35
Regolamento (CE) n. 3324/94 della Commissione, del 30 dicembre 1994, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone .....	37
Regolamento (CE) n. 3325/94 della Commissione, del 30 dicembre 1994, che fissa l'importo dell'aiuto per i foraggi essiccati .....	38
* Regolamento (CE) n. 3326/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari .....	41
* Regolamento (CE) n. 3327/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione .....	43
* Regolamento (CE) n. 3328/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione, nel settore degli ortofrutticoli .....	45
* Regolamento (CE) n. 3329/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione per quanto riguarda il settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli .....	50
* Regolamento (CE) n. 3330/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, in merito alla classificazione tariffaria di taluni tagli di pollame e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune .....	52
* Regolamento (CE) n. 3331/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modifica del regolamento (CE) n. 2027/94 che fissa i prezzi di riferimento validi per la campagna 1994/1995 nel settore vitivinicolo e del regolamento (CEE) n. 3418/88 che fissa i prezzi franco frontiera di riferimento applicabili all'importazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo .....	54
* Regolamento (CE) n. 3332/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2137/93 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo e del regolamento (CEE) n. 2253/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore vitivinicolo per le isole Canarie .....	56
* Regolamento (CE) n. 3333/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione .....	60

<p><b>* Regolamento (CE) n. 3334/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 1767/82 che stabilisce le modalità d'applicazione dei prelievi specifici all'importazione di taluni prodotti lattiero-caseari</b> .....</p>	62
<p>Regolamento (CE) n. 3335/94 della Commissione, del 30 dicembre 1994, che modifica il regolamento (CE) n. 2117/94 e che porta a 1 028 911 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per la rivendita sul mercato interno di cereali detenuti dall'organismo d'intervento spagnolo .....</p>	64
<p>Regolamento (CE) n. 3336/94 della Commissione, del 30 dicembre 1994, che modifica il regolamento (CE) n. 2581/94 e che porta a 109 400 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per la rivendita sul mercato interno di frumento duro detenuto dall'organismo d'intervento greco .....</p>	65
<p><b>* Regolamento (CE) n. 3337/94 della Commissione, del 23 dicembre 1994, recante adeguamento o abrogazione di taluni regolamenti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia</b> .....</p>	66
<p>Regolamento (CE) n. 3338/94 della Commissione, del 27 dicembre 1994, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore del pollame .....</p>	73
<p>Regolamento (CE) n. 3339/94 della Commissione, del 28 dicembre 1994, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala .....</p>	78
<p>Regolamento (CE) n. 3340/94 della Commissione, del 30 dicembre 1994, che fissa i tassi di conversione agricoli .....</p>	80
<p>Regolamento (CE) n. 3341/94 della Commissione, del 27 dicembre 1994, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli .....</p>	82
<p>Regolamento (CE) n. 3342/94 della Commissione, del 27 dicembre 1994, che fissa, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, le restituzioni all'esportazione previste dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio .....</p>	85
<p>Regolamento (CE) n. 3343/94 della Commissione, del 28 dicembre 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari .....</p>	88
<p>Regolamento (CE) n. 3344/94 della Commissione, del 29 dicembre 1994, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato .....</p>	93
<p>Regolamento (CE) n. 3345/94 della Commissione, del 29 dicembre 1994, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato .....</p>	96
<p>Regolamento (CE) n. 3346/94 della Commissione, del 30 dicembre 1994, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato .....</p>	98
<p>Regolamento (CE) n. 3347/94 della Commissione, del 30 dicembre 1994, che fissa il prelievo ridotto applicabile all'importazione in Finlandia e in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio destinati alle raffinerie finlandesi portoghesi ....</p>	100
<p>Regolamento (CE) n. 3348/94 della Commissione, del 30 dicembre 1994, che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica</p>	101

Regolamento (CE) n. 3349/94 della Commissione, del 30 dicembre 1994, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio .....	103
Regolamento (CE) n. 3350/94 della Commissione, del 30 dicembre 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso .....	105
Regolamento (CE) n. 3351/94 della Commissione, del 30 dicembre 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala .....	107
Regolamento (CE) n. 3352/94 della Commissione, del 30 dicembre 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto .....	109
Regolamento (CE) n. 3353/94 della Commissione, del 30 dicembre 1994, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso .....	111
<b>* Direttiva 94/77/CE della Commissione, del 20 dicembre 1994, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali .....</b>	<b>113</b>

*II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Commissione**

94/825/CE :

- \* Decisione della Commissione, del 12 dicembre 1994, relativa all'accettazione di un impegno offerto nell'ambito del procedimento antidumping concernente le importazioni di soluzioni di urea e di nitrato di ammonio originarie della Bulgaria e della Polonia .....** 115

94/826/CE :

- \* Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1994, che fissa le quote di importazione per i clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115, altri clorofluorocarburi completamente alogenati, gli halon, il tetracloruro di carbonio e il 1,1,1-tricloroetano per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995 .....** 117

94/827/CE :

- \* Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1994, concernente l'assegnazione di quantità di sostanze controllate per usi essenziali nella Comunità per il 1995, ai sensi del regolamento (CEE) n. 594/91 del Consiglio, modificato, relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono .....** 126

**Rettifiche**

Rettifica del regolamento (CE) n. 3277/94 della Commissione, del 28 dicembre 1994, che modifica il regolamento (CE) n. 2869/94 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine (GU n. L 339 del 29.12.1994) .....

138

**Avviso ai lettori svedesi e finlandesi .....** 139

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CE) N. 3311/94 DEL CONSIGLIO**

del 20 dicembre 1994

**recante proroga per un mese dell'applicazione delle disposizioni del regime agrimonetario in vigore al 31 dicembre 1994, nonché fissazione dei tassi di conversione agricoli dei nuovi Stati membri**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la proposta della Commissione,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

visto l'atto di adesione del 1994, in particolare l'articolo 150, paragrafo 1,

considerando che le norme di cui all'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 3813/92 e il coefficiente correttore di cui all'articolo 1, lettera c) dello stesso regolamento si applicano fino al 31 dicembre 1994; che la Commissione ha presentato un rapporto sul regime agrimonetario, corredato di proposte di modifica di detto regolamento; che per permettere al Consiglio di decidere la futura politica nel settore agrimonetario, previa consultazione del Parlamento europeo, è necessario prorogare di un mese le disposizioni vigenti fino al termine del 1994;

considerando che con effetto dalla data di entrata in vigore dell'atto di adesione è necessario determinare i tassi di conversione agricoli iniziali dei nuovi Stati membri;

considerando che la fissazione di taluni importi applicabili sulla base della tariffa doganale comune deve derogare all'applicazione del coefficiente correttore per essere in linea con gli altri importi in questione;

considerando che, per quanto riguarda il tasso di conversione agricolo iniziale valido per l'Austria, occorre tenere conto dei legami stretti e di lunga data esistenti tra lo scellino e il marco tedesco;

considerando che le misure previste dal presente regolamento richiedono misure a livello comunitario applicabili uniformemente in tutti gli Stati membri a partire dal 1° gennaio 1995,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

È prorogato fino al 31 gennaio 1995 l'applicazione dell'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 3813/92, del coefficiente correttore di cui all'articolo 1, lettera c) dello stesso regolamento, nonché degli elementi che vi si riferiscono.

Tuttavia, la Commissione può derogare all'applicazione di detto coefficiente correttore nell'ambito dei poteri di cui è investita a norma degli atti relativi alla politica agricola comune per ogni caso specifico, per fissare in ecu importi applicabili sulla base della tariffa doganale comune.

*Articolo 2*

Per i nuovi Stati membri che aderiscono all'Unione europea nel gennaio 1995, la Commissione fissa i tassi di conversione agricoli, che sono inizialmente pari ai tassi rappresentativi del mercato stabiliti a norma dell'articolo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 3813/92 per l'ultimo periodo di riferimento che termina prima della data dell'adesione.

Tuttavia, nel caso dell'Austria, il tasso di conversione agricolo corrisponde inizialmente al divario monetario del marco tedesco applicabile alla data di entrata in vigore dell'atto di adesione.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

<sup>(1)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 (GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1994.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. BORCHERT

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 3312/94 DEL CONSIGLIO****del 22 dicembre 1994****che modifica il regolamento (CEE) n. 3951/92 relativo al regime di importazione per taluni prodotti tessili originari di Taiwan**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3951/92 del Consiglio, del 29 dicembre 1992, relativo al regime di importazione per taluni prodotti tessili originari di Taiwan<sup>(1)</sup>, fissa limiti quantitativi all'importazione di taluni prodotti tessili originari di Taiwan;

considerando che, a norma dell'articolo 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, in appresso denominato atto di adesione, il regolamento (CEE) n. 3951/92, ed in particolare i limiti fissati nell'allegato II a tale regolamento, si applicano nei nuovi Stati membri, subordinatamente alla loro adesione e a partire dalla data di entrata in vigore dell'atto di adesione che, conformemente all'articolo 30, nonché all'articolo 169 dell'atto di adesione e all'allegato II relativo a tali articoli, le istituzioni comunitarie dovrebbero comunque effettuare i necessari adattamenti della legislazione comunitaria;

considerando che è pertanto opportuno adeguare i limiti quantitativi contenuti nel regolamento (CEE) n. 3951/92 al fine di tenere conto della probabile adesione di Austria, Finlandia e Svezia, ed utilizzare a tale scopo, per tenere conto delle correnti commerciali esistenti, il livello totale delle importazioni dei prodotti in oggetto per ciascuno dei paesi aderenti relative al 1993, ultimo anno per il quale sono disponibili dati statistici completi, come base per l'adeguamento;

considerando che, con riserva dell'adesione di Austria, Finlandia e Svezia e a partire dalla data di entrata in vigore dell'atto di adesione, i limiti quantitativi fissati per il 1995 nell'allegato II al regolamento (CEE) n. 3951/92

andrebbero sostituiti con i limiti quantitativi indicati nell'allegato I al presente regolamento, che rappresentano un incremento corrispondente alle quantità effettivamente importate nei paesi aderenti nel 1993, incluso un adeguato tasso di crescita;

considerando che a seguito dell'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea e del cambiamento del nome da « Comunità economica europea » a « Comunità europea », è altresì opportuno che di tale cambiamento si tenga conto anche nel modello di certificato per l'esportazione riportato nell'allegato III al regolamento (CEE) n. 3951/92,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I limiti quantitativi comunitari riportati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3951/92 per l'anno 1995 sono sostituiti dai limiti quantitativi per la Comunità ampliata, riportati nell'allegato I del presente regolamento.

*Articolo 2*

L'allegato III del regolamento (CEE) n. 3951/92 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

La « Taiwan Textile Federation » è autorizzata, per un periodo transitorio che avrà termine il 30 giugno 1995, a continuare ad impiegare il modello del certificato in uso nel 1994.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995, subordinatamente all'entrata in vigore del trattato relativo all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea a tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1994.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

H. SEEHOFER

(<sup>1</sup>) GU n. L 405 del 31. 12. 1992, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 217/94 (GU n. L 28 del 2. 2. 1994, pag. 1).

## ALLEGATO I

## « ALLEGATO II

Gruppo	Categoria	Unità	Limite per il 1995
I A	2	tonnellate	5 851
I A	2a	tonnellate	409
I A	3	tonnellate	8 254
I A	3a	tonnellate	735
I B	4	1 000 pezzi	10 564
I B	5	1 000 pezzi	20 752
I B	6	1 000 pezzi	5 382
I B	7	1 000 pezzi	3 325
I B	8	1 000 pezzi	8 791
II A	20	tonnellate	255
II A	22	tonnellate	8 251
II A	23	tonnellate	4 883
II B	12	1 000 paia	35 340
II B	13	1 000 pezzi	2 736
II B	14	1 000 pezzi	3 611
II B	15	1 000 pezzi	2 355
II B	16	1 000 pezzi	420
II B	17	1 000 pezzi	833
II B	18	tonnellate	1 790
II B	21	1 000 pezzi	5 752
II B	24	1 000 pezzi	3 925
II B	26	1 000 pezzi	3 110
II B	27	1 000 pezzi	1 698
II B	28	1 000 pezzi	1 908
II B	68	tonnellate	606
II B	73	1 000 pezzi	1 606
II B	77	tonnellate	361
II B	78	tonnellate	4 337
II B	83	tonnellate	969
III A	33	tonnellate	1 410
III A	35	tonnellate	6 700
III A	37	tonnellate	16 318
III B	10	1 000 paia	21 981
III B	67	tonnellate	1 397
III B	74	tonnellate	258
III B	91	tonnellate	1 198
III B	97	tonnellate	1 093
III B	97a	tonnellate	498
III B	110	tonnellate	4 228

Le note all'allegato II al regolamento (CEE) n. 3951/92 rimangono invariate.

1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	<b>ORIGINAL</b>		2 No
	3 Quota year Année contingentaire		4 Category number Numéro de catégorie
5 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	<b>EXPORT CERTIFICATE (Textile products)</b>		
	6 Country of origin Pays d'origine		7 Country of destination Pays de destination
8 Place and date of shipment - Means of transport Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport	9 Supplementary details Données supplémentaires		
10 Marks and numbers - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DÉSIGNATION DES MARCHANDISES		11 Quantity (¹) Quantité (¹)	12 FOB Value (²) Valeur fob (²)
		<b>ORIGINAL</b> FOR APPLYING IMPORT LICENCE ONLY	
13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE			
<p>I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the category shown in box No 4 by the provisions regulating trade in textile products with the European Economic Community.</p> <p>Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus ont été imputées sur la limite quantitative fixée pour l'année indiquée dans la case 3 pour la catégorie désignée dans la case 4 dans le cadre des dispositions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté économique européenne.</p>			
14 Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)		At - À ..... , on - le .....	
<b>Taiwan Textile Federation</b> TTF Building 22, Ai Kuo East Road Taipei, Taiwan Telex: *23143 TTFROC Taipei Cable add.: "TTFROC" Taipei Tel.: 341-7251		(Signature) <span style="float: right;">(Stamp - Cachet) »</span>	

(¹) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight - Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net.  
(²) In the currency of the sale contract - Dans la monnaie du contrat de vente.

**REGOLAMENTO (CE) N. 3313/94 DEL CONSIGLIO**

del 22 dicembre 1994

**che stabilisce un regime di transizione applicabile alle importazioni nell'Austria, nella Finlandia e nella Svezia di taluni prodotti tessili contemplati dai regolamenti (CEE) n. 3951/92, (CEE) n. 3030/93 e (CE) n. 517/94**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3951/92 del Consiglio, del 29 dicembre 1992, sul regime delle importazioni di taluni prodotti tessili originari di Taiwan<sup>(1)</sup>, il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, sulle norme comuni per l'importazione di taluni prodotti tessili da paesi terzi<sup>(2)</sup> e il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, sulle norme comuni per l'importazione di prodotti tessili da taluni paesi terzi non coperti da accordi bilaterali, protocolli o altre disposizioni, o da altre specifiche norme sull'importazione comunitaria<sup>(3)</sup> stabiliscono dei limiti quantitativi annuali alle importazioni nella Comunità di taluni prodotti tessili originari di determinati paesi terzi;

considerando che, in conformità con l'articolo 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati su cui è fondata l'Unione<sup>(4)</sup>, in appresso denominato «atto di adesione», questi regolamenti e in particolare i limiti quantitativi che essi stabiliscono, debitamente adattati, se necessario, alle esigenze derivanti dall'allargamento dell'Unione europea, si applicano nei nuovi Stati membri, subordinatamente all'adesione di questi e a partire dalla data di entrata in vigore dell'atto di adesione;

considerando che, al fine di assicurare un armonioso passaggio dal vecchio al nuovo regime d'importazione nei nuovi Stati membri, è opportuno permettere, a determinate condizioni, l'importazione dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 3951/92, originari di e spediti da Taiwan precedentemente al 1° gennaio 1995 e aventi per destinazione l'Austria, la Finlandia o la Svezia, e prevedere che queste importazioni, per un periodo di transizione che non superi il 31 marzo 1995, siano esen-

tate dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 3951/92, purché i prodotti in questione siano stati immessi in libera pratica precedentemente a quella data in Austria, in Finlandia o in Svezia, purché siano destinati esclusivamente al consumo interno in questi Stati e a condizione che sarebbero stati ammessi nel territorio dello Stato aderente interessato ai sensi del regime di importazione nazionale applicabile precedentemente alla data dell'adesione;

considerando che, al fine di assicurare un armonioso passaggio dal vecchio al nuovo regime d'importazione nei nuovi Stati membri, è opportuno permettere, a determinate condizioni, l'importazione dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93, originari di e spediti da uno degli Stati elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3030/93 precedentemente al 1° gennaio 1995 e aventi per destinazione l'Austria, la Finlandia o la Svezia, e prevedere che queste importazioni, per un periodo di transizione che non superi il 31 marzo 1995, siano esentate dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 3030/93, purché i prodotti in questione siano stati immessi in libera pratica precedentemente a quella data in Austria, in Finlandia o in Svezia, purché siano destinati esclusivamente al consumo interno in questi Stati e a condizione che sarebbero stati ammessi nel territorio dello Stato aderente interessato ai sensi del regime di importazione nazionale applicabile precedentemente alla data dell'adesione;

considerando che, al fine di assicurare un armonioso passaggio dal vecchio al nuovo regime d'importazione nei nuovi Stati membri, è opportuno permettere, a determinate condizioni, l'importazione dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 517/94, originari di e spediti da uno degli Stati elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 517/94 precedentemente al 1° gennaio 1995 e aventi per destinazione l'Austria, la Finlandia o la Svezia, e prevedere che queste importazioni, per un periodo di transizione che non superi il 31 marzo 1995, siano esentate dall'applicazione del regolamento (CE) n. 517/94, purché i prodotti in questione siano stati immessi in libera pratica precedentemente a quella data in Austria, in Finlandia o in Svezia, purché siano destinati esclusivamente al consumo interno in questi Stati e a condizione che sarebbero stati ammessi nel territorio dello Stato aderente interessato ai sensi del regime di importazione nazionale applicabile precedentemente alla data dell'adesione,

(1) GU n. L 405 del 31. 12. 1992, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 217/94 (GU n. L 28 del 2. 1994, pag. 1).

(2) GU n. L 275 dell'8. 11. 1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 195/94 della Commissione (GU n. L 29 del 2. 2. 1994, pag. 1).

(3) GU n. L 67 del 10. 3. 1994, p. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2798/94 (GU n. L 297 del 18. 11. 1994, pag. 6).

(4) GU n. C 241 del 29. 8. 1994, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

#### *Articolo 1*

I prodotti contemplati dall'allegato I del regolamento (CEE) n. 3951/92, originari di e spediti da Taiwan precedentemente al 1° gennaio 1995 e aventi per destinazione l'Austria, la Finlandia o la Svezia non sono soggetti alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3951/92, purché i prodotti in questione siano stati immessi in libera pratica precedentemente a quella data in Austria, in Finlandia o in Svezia, purché siano destinati esclusivamente al consumo interno in questi Stati e a condizione che sarebbero stati ammessi nel territorio dello Stato aderente interessato ai sensi del regime di importazione nazionale loro applicabile precedentemente alla data dell'adesione.

#### *Articolo 2*

I prodotti contemplati dall'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93, originari di e spediti da uno degli Stati elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3030/93 precedentemente al 1° gennaio 1995 aventi per destinazione l'Austria, la Finlandia o la Svezia non sono soggetti alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3030/93, purché i prodotti in questione siano stati immessi in libera pratica precedentemente a quella data in Austria, in Finlandia o in Svezia, purché siano destinati esclusivamente al consumo interno in questi Stati e a condizione che sarebbero stati ammessi nel territorio dello Stato aderente interessato ai sensi del regime di importazione nazionale loro applicabile precedentemente alla data dell'adesione ;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1994.

Tutti i prodotti importati dopo la data di adesione nel territorio dei nuovi Stati membri ai quali si applica il trattato che istituisce la Comunità europea sono soggetti alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3030/93, in particolare ai limiti quantitativi fissati dal regolamento suddetto, in attesa della firma e della conclusione dei protocolli che modificano gli accordi bilaterali esistenti in considerazione dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, secondo quanto disposto dagli articoli 75, 100 e 127 dell'atto di adesione.

#### *Articolo 3*

I prodotti contemplati dall'allegato I del regolamento (CE) n. 517/94 originari di e spediti da uno degli Stati elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 517/94 precedentemente al 1° gennaio 1995 aventi per destinazione l'Austria, la Finlandia o la Svezia non saranno soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 517/94, purché i prodotti in questione siano stati immessi in libera pratica precedentemente a quella data in Austria, in Finlandia o in Svezia, purché siano destinati esclusivamente al consumo interno in questi Stati e a condizione che sarebbero stati ammessi nel territorio dello Stato aderente interessato ai sensi del regime di importazione nazionale loro applicabile precedentemente alla data dell'adesione.

#### *Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995, subordinatamente all'entrata in vigore, per quella data, del trattato relativo all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

H. SEEHOFER

**REGOLAMENTO (CE) N. 3314/94 DEL CONSIGLIO****del 22 dicembre 1994****che modifica il regolamento (CEE) n. 1101/89 relativo al risanamento strutturale nella navigazione interna**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione del 1994, e particolarmente il suo articolo 169,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio, del 27 aprile 1989, relativo al risanamento strutturale della navigazione interna<sup>(1)</sup>, stabilisce un regime di demolizione di battelli;

considerando che il regolamento (CE) n. 844/94<sup>(2)</sup>, che ha modificato il regolamento (CEE) n. 1101/89 al fine di precisare maggiormente la definizione dei battelli appartenenti alla flotta attiva, e ha aggiunto un criterio nuovo che consiste nella condizione di aver pagato per un certo battello almeno tre volte il contributo annuo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1101/89;

considerando che questo criterio non permette ai trasportatori per navigazione interna di un nuovo Stato membro, durante i primi anni che seguono l'adesione, di destinare i battelli della sua flotta alla demolizione e all'utilizzazione come tonnellaggio di compensazione nell'ambito delle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1101/89; che coneguentemente conviene prevedere per questo periodo una deroga a questo criterio per i battelli della flotta di un nuovo Stato membro a condizione che, alla data del 28 aprile 1994, ossia la data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 844/94, siano

stati immatricolati in questo Stato e gestiti da una impresa ivi stabilita;

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 del trattato di adesione del 1994, le istituzioni della Comunità europea possono adottare, prima dell'adesione, le misure di cui all'articolo 169 dell'atto di adesione, e che tali misure divengono applicabili a decorrere dalla data di entrata in vigore di detto trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1101/89, dopo il terzo comma è inserito il comma seguente:

« La condizione di pagamento indicata nella parte introduttiva del terzo comma non è applicabile, per un periodo di tre anni a decorrere dall'adesione di un nuovo Stato membro, per i battelli che fanno parte della flotta attiva di questo Stato che, alla data del 28 aprile 1994, erano immatricolati e utilizzati da un'impresa ivi stabilita. Il contributo di cui all'articolo 4, paragrafo 1 deve tuttavia essere stato versato per questi battelli a decorrere dall'adesione. »

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore alla stessa data del trattato di adesione del 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1994.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

H. SEEHOFER

(<sup>1</sup>) GU n. L 116 del 28. 4. 1994, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2812/94 della Commissione (GU n. L 298 del 19. 11. 1994, pag. 22).

(<sup>2</sup>) GU n. L 98 del 16. 4. 1994, pag. 1.

## REGOLAMENTO (CE) N. 3315/94 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 3118/93 che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione del 1994, in particolare l'articolo 169,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia occorre modificare il regolamento (CEE) n. 3118/93<sup>(1)</sup>, del 25 ottobre 1993, per attribuire un numero adeguato di autorizzazioni comunitarie di cabotaggio ai suddetti paesi;

considerando che a norma dell'articolo 13 del protocollo n. 9 concernente il trasporto su strada, ferroviario e combinato in Austria allegato all'atto di adesione di Norvegia, Austria, Finlandia e Svezia, il regolamento (CEE) n. 3118/93 si applica solo a decorrere dal 1° gennaio 1997: a) ai trasportatori muniti di autorizzazione comunitaria rilasciata dalle competenti autorità austriache per i servizi nazionali di trasporto su strada in altri Stati membri e b) ai trasportatori muniti di autorizzazione comunitaria rilasciata dalle autorità competenti in altri Stati membri per i servizi nazionali di trasporto su strada in Austria;

considerando che l'ampliamento della Comunità porterà ad un allargamento del mercato dei trasporti su strada; che pertanto occorre aumentare il numero di autorizzazioni di cabotaggio comunitarie per gli attuali dodici Stati membri;

considerando che, viste le nuove adesioni, occorre apportare alcune modifiche tecniche al regolamento (CEE) n. 3118/93;

considerando che è temporaneamente necessario continuare a seguire le disposizioni fissate nell'ambito dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), affinché le autorizzazioni di cabotaggio richieste per l'inizio del 1995 possano essere stampate in tempo;

considerando che ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 del trattato di adesione del 1994, le istituzioni dell'Unione possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 169 dell'atto di adesione del 1994, che pren-

dono effetto con riserva e alla data di entrata in vigore del suddetto trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 3118/93 è così modificato:

1) All'articolo 2, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente testo:

« Il contingentamento comunitario di cabotaggio comprende le autorizzazioni di cabotaggio, della durata di due mesi ciascuna, indicate nella seguente tabella:

<i>Anno</i>	<i>Numero di autorizzazioni</i>
1994	30 000
1995	46 296
1996	60 191
1997	83 206
1° gennaio - 30 giugno 1998	54 091.»

2) All'articolo 2, paragrafo 3, la tabella è sostituita dalla seguente:

	1995	1996	1997	1° gennaio 30 giugno 1998
• Belgio	3 647	4 742	6 223	4 045
Danimarca	3 538	4 600	6 037	3 925
Germania	5 980	7 774	10 203	6 632
Grecia	1 612	2 096	2 751	1 789
Spagna	3 781	4 916	6 452	4 194
Francia	4 944	6 428	8 436	5 484
Irlanda	1 645	2 139	2 808	1 826
Italia	4 950	6 435	8 445	5 490
Lussemburgo	1 699	2 209	2 899	1 885
Paesi Bassi	5 150	6 695	8 786	5 711
Austria	0	0	4 208	2 736
Portogallo	2 145	2 789	3 661	2 380
Finlandia	1 774	2 307	3 029	1 969
Svezia	2 328	3 027	3 973	2 583
Regno Unito	3 103	4 034	5 295	3 442.»

<sup>(1)</sup> GU n. L 279 del 12. 11. 1993, pag. 1.

- 3) Il testo in alto delle pagine a) e b) degli allegati I e II deve essere sostituito dal seguente :

« (Testo compilato nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione) »

Le pagine c), d), e) e f) sono, di conseguenza, soppresse.

- 4) La parte centrale della pagina a) degli allegati I e II viene sostituita dal seguente testo :

« AUTORIZZAZIONE DI CABOTAGGIO N. ... »

per il trasporto nazionale di merci su strada in uno Stato membro della Comunità europea effettuato da un vettore non residente (cabotaggio)

La presente autorizzazione abilita .....

.....  
.....<sup>(2)</sup>

ad effettuare trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro della Comunità europea diverso da quello in cui è stabilito il titolare della presente autorizzazione mediante un veicolo a motore o un insieme di veicoli accoppiati, e a far circolare a vuoto tali automezzi su tutto il territorio della Comunità, secondo la definizione del regolamento (CEE) n. 3118/93 e le disposizioni generali della presente autorizzazione. »

- 5) La nota 1 alla pagina a) degli allegati I, II e III viene sostituita dal testo seguente :

« (1) Sigla distintiva del paese :

Belgio (B), Danimarca (DK), Germania (D), Grecia (GR), Spagna (E), Francia (F), Irlanda (IRL), Italia (I), Lussemburgo (L), Paesi Bassi (NL), Austria (A), Portogallo (P), Finlandia (FIN), Svezia (S), Regno Unito (GB) (dal 1° gennaio 1996 : UK). »

- 6) Il testo in alto delle pagine a) e b) dell'allegato III deve essere sostituito dal seguente :

« (Testo compilato nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione) »

- 7) L'intestazione « Colonna 6 » dell'allegato III, pagina c), viene sostituita dal testo seguente :

« Colonna 6 : adoperare le seguenti sigle distintive dei paesi :

— Belgio : B  
— Danimarca : DK

— Germania : D  
— Grecia : GR  
— Spagna : E  
— Francia : F  
— Irlanda : IRL  
— Italia : I  
— Lussemburgo : L  
— Paesi Bassi : NL  
— Portogallo : P  
— Finlandia : FIN  
— Svezia : S  
— Regno Unito : GB (dal 1° gennaio 1996 : UK)  
e dal 1° gennaio 1997 :  
— Austria : A »

- 8) L'allegato IV è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

#### Articolo 2

1. Fino al 30 giugno 1995 le autorizzazioni di cabotaggio che i trasportatori stabiliti negli attuali Stati membri dovranno utilizzare sono conformi ai modelli riportati negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 3118/93. Fino alla stessa data, le autorizzazioni di cabotaggio utilizzate dai trasportatori stabiliti in Finlandia e Svezia corrispondono ai modelli di cui agli allegati I e II dell'appendice 2 dell'allegato XIII dell'accordo SEE, modificato con la decisione n. 7/94 del Comitato misto SEE (1).

2. Gli attuali Stati membri possono autorizzare l'impiego del libretto dei resoconti di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 3118/93 al massimo fino al 31 dicembre 1995. Gli altri Stati membri accettano i libretti in questione sul loro territorio fino al 31 dicembre 1995. Fino a questa medesima data, la Finlandia e la Svezia possono autorizzare l'utilizzo del libretto dei resoconti menzionato all'allegato III dell'appendice 2 dell'allegato XIII dell'accordo SEE, modificato con la decisione n. 7/94 del Comitato misto SEE.

#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore alla data di entrata in vigore del trattato di adesione del 1994.

(1) GU n. L 160 del 28. 6. 1994, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1994.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

H. SEEHOFER

ALLEGATO

«ALLEGATO IV

**PRESTAZIONI DI TRASPORTO EFFETTUATE DURANTE IL ..... (TRIMESTRE) .....  
(ANNO) ..... IN BASE ALLE AUTORIZZAZIONI DI CABOTAGGIO RILASCIATE DA  
..... (SIGLA DISTINTIVA DEL PAESE)**

Paese di carico e scarico	Numero delle	
	tonnellate trasportate	tonnellate-chilometro (in migliaia)
D		
F		
I		
NL		
B		
L		
GB <sup>(1)</sup>		
IRL		
DK		
GR		
E		
P		
FIN		
S		
A <sup>(2)</sup>		
<b>Totale cabotaggio :</b>		

<sup>(1)</sup> Dal 1° gennaio 1996: UK.

<sup>(2)</sup> Le informazioni relative all'Austria saranno fornite solo a partire dal primo trimestre del 1997. »

**REGOLAMENTO (CE) N. 3316/94 DEL CONSIGLIO****del 22 dicembre 1994****che modifica il regolamento (CE) n. 355/94 con l'introduzione di una deroga temporanea applicabile all'Austria in materia di franchigie doganali**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato di adesione del 1994, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3 e l'atto di adesione del 1994, in particolare l'articolo 151, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che in data 5 settembre 1994 la Repubblica d'Austria ha chiesto di fruire di una misura di deroga ispirata a quella applicabile, a partire dal 1° aprile 1994, alla Repubblica federale di Germania, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma del regolamento (CE) n. 355/94 del Consiglio, del 14 febbraio 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 918/83 relativo alla fissazione del regime delle franchigie doganali<sup>(1)</sup>; che il regolamento (CE) n. 355/94 aumenta il livello delle franchigie per i viaggiatori provenienti da paesi terzi;

considerando che tale domanda mira in particolare a mantenere, fino al 1° gennaio 1998, il limite attualmente applicabile nella Repubblica d'Austria all'importazione di merci da parte di viaggiatori che entrano nel suo territorio attraverso una frontiera terrestre che la collega con paesi diversi dagli Stati membri e dai membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA);

considerando che occorre tenere conto delle difficoltà economiche che possono essere causate in Austria dal livello delle franchigie, nel traffico di viaggiatori in questione;

considerando che occorre peraltro evitare distorsioni della concorrenza derivanti dall'applicazione di limiti differenti in occasione dell'attraversamento delle frontiere esterne

che collegano la Comunità a paesi non membri dell'EFTA; che è importante che la Repubblica federale di Germania e la Repubblica d'Austria applichino un limite di identico importo per l'importazione di merci sui rispettivi territori da parte di viaggiatori provenienti da detti paesi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 2, secondo comma del regolamento (CE) n. 355/94 è sostituito dal testo seguente:

«Tuttavia, per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania e la Repubblica d'Austria, il presente regolamento si applica a partire dal 1° gennaio 1998 per le merci importate dai viaggiatori che entrano nel territorio tedesco o nel territorio austriaco attraverso una frontiera terrestre che li collega a paesi diversi dagli Stati membri o dai membri dell'EFTA oppure, se del caso, nel corso della navigazione costiera in provenienza da tali paesi.

Tuttavia, questi Stati membri applicano alle importazioni effettuate dai viaggiatori di cui al comma precedente una franchigia non inferiore a 75 ECU, a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di adesione del 1994.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore alla stessa data del trattato di adesione del 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1994.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

H. SEEHOFER

<sup>(1)</sup> GU n. L 46 del 18. 2. 1994, pag. 5.

## REGOLAMENTO (CE) N. 3317/94 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1994

**che stabilisce le disposizioni generali relative all'autorizzazione ad esercitare la pesca nelle acque di un paese terzo nell'ambito di un accordo di pesca**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali <sup>(4)</sup>, spetta al Consiglio deliberare sulle disposizioni generali relative ai permessi di pesca applicabili ai pescherecci comunitari che operano, nel quadro di un accordo di pesca tra la Comunità ed un paese terzo, nelle acque del paese terzo in questione;

considerando che, per garantire una gestione efficace e trasparente delle attività di pesca esercitate dai pescherecci comunitari, nel contesto degli accordi di pesca conclusi tra la Comunità e i paesi terzi, è necessario che ciascuno Stato membro provveda, da un lato, a rilasciare ai pescherecci, che hanno ottenuto una licenza di pesca di un paese terzo, l'autorizzazione ad esercitare tale attività di pesca e, dall'altro, a vietare l'esercizio della pesca nelle acque dei paesi terzi ai pescherecci sprovvisti di tale autorizzazione, affinché siano rispettati gli impegni assunti dalla Comunità nei riguardi del paese terzo in questione;

considerando che occorre stabilire le procedure che la Commissione e lo Stato membro di bandiera devono seguire per consentire la gestione delle attività in questione e che è necessario prevedere la modalità di applicazione per l'attuazione di procedure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### *Articolo 1*

1. Il presente regolamento stabilisce le disposizioni generali relative alle attività di pesca dei pescherecci comunitari nelle acque di un paese terzo, nell'ambito di un accordo di pesca concluso tra la Comunità e il paese terzo in questione, per quanto dette attività siano subordinate all'esigenza di una licenza di pesca del paese terzo in parola.

2. Solo i pescherecci ai quali è stato rilasciato un « permesso di pesca-accordo di pesca » valido possono

esercitare attività di pesca, nel quadro di un accordo concluso tra la Comunità ed un paese terzo, nelle acque del paese terzo in questione.

### *Articolo 2*

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) « licenza di pesca del paese terzo »: un'autorizzazione in qualsivoglia forma, rilasciata dal paese terzo, ad esercitare attività di pesca nella sua zona di pesca;
- b) « permesso di pesca-accordo di pesca »: un'autorizzazione di pesca, in qualsivoglia forma, concessa ad un peschereccio comunitario, a complemento della licenza di pesca di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3690/93 <sup>(5)</sup>, dallo Stato membro di bandiera, nel quadro di un accordo di pesca concluso tra la Comunità ed un paese terzo, la quale consente al peschereccio in questione di esercitare le attività di pesca di cui alla lettera a).

### *Articolo 3*

Lo Stato membro di bandiera concede e gestisce il permesso di pesca-accordo di pesca per i pescherecci battenti la sua bandiera secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

### *Articolo 4*

1. Lo Stato membro di bandiera non concede il permesso di pesca-accordo di pesca qualora il peschereccio in questione non abbia una licenza di pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 3690/93, ovvero qualora la licenza sia stata ritirata temporaneamente o definitivamente ai sensi dell'articolo 5 del suddetto regolamento. Il permesso di pesca-accordo di pesca concesso perde efficacia quando la licenza di pesca emessa per un determinato peschereccio è stata ritirata definitivamente; esso viene sospeso quando la licenza di pesca è stata ritirata temporaneamente.

2. Lo Stato membro di bandiera concede immediatamente il permesso di pesca-accordo di pesca quando il peschereccio in questione ha ottenuto la licenza di pesca del paese terzo.

### *Articolo 5*

1. Lo Stato membro di bandiera trasmette alla Commissione, per i pescherecci battenti la sua bandiera, le domande di rilascio di licenze di pesca del paese terzo per l'esercizio di attività di pesca nel quadro delle possibili

<sup>(1)</sup> GU n. C 310 del 16. 11. 1993, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. C 20 del 24. 1. 1994, pag. 54.

<sup>(3)</sup> GU n. C 34 del 2. 2. 1994, pag. 73.

<sup>(4)</sup> GU n. L 171 del 6. 7. 1994, pag. 7.

<sup>(5)</sup> GU n. L 341 del 31. 12. 1993, pag. 93.

lità di pesca assegnate alla Comunità da un accordo di pesca concluso con un paese terzo. Esso si accerta che le domande siano conformi alle disposizioni convenute nell'accordo di pesca in questione ed alle norme comunitarie.

2. La Commissione esamina le domande di ciascuno Stato membro tenendo conto delle possibilità di pesca che gli sono state assegnate in virtù delle disposizioni comunitarie ed in funzione delle eventuali condizioni stabilite dall'accordo per i pescherecci comunitari. Essa trasmette al paese terzo interessato, entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione della domanda dello Stato membro oppure entro i termini previsti dall'accordo di pesca, le domande di rilascio di una licenza di pesca del paese terzo per i pescherecci comunitari che intendono esercitare attività di pesca nelle acque territoriali dello stesso. Qualora l'esame di una domanda da parte della Commissione riveli che essa non soddisfa le condizioni di cui al presente paragrafo, la Commissione informa senza indugio lo Stato membro interessato di non poter trasmettere in tutto o in parte la suddetta domanda al paese terzo in questione e gliene comunica i motivi.

3. La Commissione comunica immediatamente allo Stato membro di bandiera l'avvenuta concessione, da parte del paese terzo in questione, della licenza di pesca per l'esercizio delle attività di pesca ovvero il rifiuto di detta concessione. In quest'ultimo caso, la Commissione procede alle necessarie verifiche in consultazione con lo Stato membro di bandiera e con il paese terzo interessato.

#### Articolo 6

1. Qualora il paese terzo informi la Commissione di aver deciso di sospendere o ritirare una licenza di pesca rilasciata ad un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro, la Commissione ne informa senza indugio lo Stato membro di bandiera. La Commissione procede eventualmente alle necessarie verifiche, in conformità delle procedure previste nell'accordo di pesca, in consultazione con lo Stato membro di bandiera e con il paese terzo interessato e ne comunica i risultati allo Stato membro di bandiera e, se del caso, al paese terzo.

2. La sospensione da parte di un paese terzo di una licenza di pesca da esso concessa al peschereccio in questione comporta la sospensione del permesso di pesca-

accordo di pesca da parte dello Stato membro di bandiera, per tutto il periodo di sospensione della licenza.

3. In caso di ritiro definitivo della licenza di pesca da parte del paese terzo, lo Stato membro di bandiera ritira immediatamente il permesso di pesca-accordo concesso al peschereccio in questione.

#### Articolo 7

Lo Stato membro di bandiera completa lo schedario o gli schedari di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 3690/93 in modo da inserirvi tutti i dati relativi ai permessi di pesca-accordo di pesca da esso concessi, qualora i suddetti dati non siano già stati registrati a norma del regolamento (CE) n. 109/94 della Commissione, del 19 gennaio 1994, relativo allo schedario comunitario delle navi da pesca<sup>(1)</sup>.

#### Articolo 8

Gli Stati membri designano le autorità competenti a concedere il permesso di pesca-accordo di pesca e adottano le misure atte a garantire l'efficacia del regime. Essi notificano agli altri Stati membri ed alla Commissione la denominazione e l'indirizzo di tali autorità. Essi comunicano alla Commissione le misure adottate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e, in caso di modifica, il più presto possibile.

#### Articolo 9

Le modalità di applicazione degli articoli 5 e 6 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura<sup>(2)</sup>.

#### Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1994.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

H. SEEHOFER

<sup>(1)</sup> GU n. L 19 del 22. 1. 1994, pag. 5.

<sup>(2)</sup> GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CE) N. 3318/94 DEL CONSIGLIO**

del 22 dicembre 1994

**che modifica il regolamento (CEE) n. 3759/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che l'adesione di taluni nuovi membri all'Unione richiede da un lato l'adattamento delle norme relative al riconoscimento delle organizzazioni di produttori e, dall'altro, la modifica dell'elenco delle specie ammissibili ai meccanismi d'intervento dell'organizzazione comune dei mercati;

considerando che le organizzazioni di produttori costituiscono il fulcro dell'organizzazione comune dei mercati; che, nell'attuale contesto sfavorevole del mercato, il loro ruolo deve essere potenziato ai fini, in particolare, di una più rapida applicazione delle misure di regolazione dell'offerta e di stabilizzazione dei prezzi; che, a tal riguardo, il controllo della validità di eventuali decisioni degli Stati membri volte ad estendere ai non aderenti l'obbligo di osservanza delle norme adottate da dette organizzazioni, deve essere effettuato a posteriori;

considerando che, in caso di grave perturbazione dei mercati, l'azione delle organizzazioni di produttori deve essere sostenuta in vista di assicurare, nella massima misura del possibile, l'efficacia delle misure da esse adottate; che, a tal fine, i non aderenti che commercializzano i propri prodotti all'interno della zona di attività di un'organizzazione di produttori rappresentativa devono conformarsi alle norme adottate dall'organizzazione in materia di restrizione dell'offerta, qualora detta organizzazione abbia adottato provvedimenti ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CEE) n. 3759/92 <sup>(4)</sup>, e per i prodotti interessati; che, in tale circostanza, ai non aderenti spetta un'indennità concessa a determinate condizioni dagli Stati membri;

considerando che, in ragione di molteplici fattori, i prezzi medi dei principali prodotti hanno registrato sui mercati comunitari un calo sensibile e persistente; che questa tendenza incide notevolmente sul reddito dei produttori;

che risulta pertanto opportuna, nel rispetto degli impegni internazionali assunti dalla Comunità, l'adozione di misure atte a garantire un migliore adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato, al fine di assicurare, nella misura del possibile, un reddito equo ai produttori; che un'azione volta ad incoraggiare le organizzazioni di produttori affinché migliorino la qualità dei prodotti contribuisce alla realizzazione di questi obiettivi; che, al fine di sostenere le iniziative delle organizzazioni di produttori in questo senso, occorre prevedere un riconoscimento specifico che dia diritto, a determinate condizioni, ad un aiuto finanziario;

considerando che nell'applicazione dei prezzi di ritiro o di vendita comunitari per i prodotti di cui all'allegato I le organizzazioni di produttori dispongano di un margine di tolleranza del 10 % per difetto o per eccesso; che, all'atto dell'importazione di tali prodotti, il confronto del prezzo franco frontiera con quello di riferimento deve tener conto dell'eventuale ricorso di un'organizzazione al margine di tolleranza del 10 % per difetto rispetto ai prezzi comunitari; che l'uso di questo margine di tolleranza negativo non può essere ammesso quando l'importazione dei prodotti considerati è soggetta al rispetto del prezzo di riferimento o alla riscossione di una tassa compensativa;

considerando che, nel contesto di un mercato perturbato, le organizzazioni di produttori devono spesso far fronte, per alcuni prodotti, ad operazioni di ritiro di dimensioni tali da minacciare l'equilibrio della loro tesoreria e da compromettere la loro capacità di adottare ulteriori misure a sostegno dei mercati; che è pertanto opportuno prevedere, a partire da un determinato livello di ritiri nel corso di un dato periodo e a determinate condizioni, una compensazione finanziaria speciale;

considerando che, per quanto concerne il mercato del tonno, le esigenze connesse all'approvvigionamento delle industrie comunitarie e quelle relative alla necessaria protezione del reddito dei produttori giustificano il mantenimento del regime tariffario dei prodotti considerati e del meccanismo dell'indennità compensativa secondo i principi in vigore; che risulta tuttavia opportuno, al fine di prevenire un incremento anomalo della produzione e, parallelamente, una deriva dei costi ivi afferenti, rivedere le condizioni legate all'attivazione di detto meccanismo; che d'altra parte, tenuto conto dell'esperienza acquisita, occorre procedere ad una semplificazione del funzionamento del regime dell'indennità compensativa al fine, in particolare, di ridurre i tempi necessari al versamento di quest'ultima alle organizzazioni aventi diritto,

<sup>(1)</sup> GU n. C 298 del 26. 10. 1994, pag. 18.

<sup>(2)</sup> Parere espresso il 15 dicembre 1994 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> Parere espresso il 23 novembre 1994 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(4)</sup> GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

### Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3759/92 è modificato come segue.

1) Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente articolo :

#### « Articolo 4 bis

Gli Stati membri possono riconoscere esclusivamente un'organizzazione di produttori per un determinato ambito di attività qualora essa risulti rappresentativa ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1. »

2) All'articolo 5, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente :

« 2. Anteriormente all'entrata in vigore della loro decisione, gli Stati membri comunicano alla Commissione le norme che intendono rendere obbligatorie in virtù del paragrafo 1.

Entro il mese successivo alla data di ricevimento di tale comunicazione, la Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di sospendere in tutto o in parte l'applicazione della sua decisione qualora essa dubiti della validità della decisione. In tal caso, ed entro due mesi dalla stessa data, la Commissione

— conferma che le norme comunicate possono essere rese obbligatorie,

ovvero

— con decisione motivata, dichiara nulla l'estensione delle norme decisa dallo Stato membro, qualora ne constati l'incompatibilità con il diritto comunitario ; in tal caso, la decisione della Commissione si applica a decorrere dalla data di inoltro della domanda di sospensione allo Stato membro.

La Commissione informa senza indugio gli altri Stati membri in ogni fase della procedura di cui al presente paragrafo. »

3) Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente articolo :

#### « Articolo 5 bis

1. I non aderenti che commercializzano all'interno della zona in cui un'organizzazione di produttori è rappresentativa, uno o più prodotti per i quali siano state adottate misure ai sensi degli articoli 22, 23 o 24 del presente regolamento possono essere richiesti, per la durata di applicazione di dette misure, di conformarsi alle norme di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) qualora l'organizzazione dei produttori interessata la applichi ai prodotti in questione.

In tal caso, gli Stati membri possono applicare le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4 e 5, e concedono ai non aderenti un'indennità alle condizioni previste all'articolo 6.

2. All'inizio di ciascuna campagna di pesca, gli Stati membri predispongono e comunicano alla Commissione l'elenco aggiornato delle organizzazioni di produttori per i quali ricorrono i requisiti di rappresentatività e le relative zone per le quali sono rappresentative.

Detto elenco è pubblicato in allegato alle misure adottate dalla Commissione in virtù degli articoli 22, 23 o 24. »

4) Nel titolo II è inserito il capitolo seguente :

### « Capitolo 3

#### Misure specifiche per il miglioramento della qualità dei prodotti

##### Articolo 7 bis

1. Gli Stati membri possono concedere un riconoscimento specifico alle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, che commercializzano i prodotti per i quali le norme comuni di commercializzazione sono stabilite nei regolamenti (CEE) n. 103/76 (\*) e (CEE) n. 104/76 (\*\*) e che hanno presentato un piano di miglioramento della qualità e della commercializzazione per detti prodotti approvato dalle autorità nazionali competenti.

2. Il piano di cui al paragrafo 1 è volto anzitutto a includere tutte le fasi della produzione e della commercializzazione ; esso prevede, in particolare, una serie di interventi che

— consentano un notevole miglioramento della qualità dei prodotti a bordo delle navi,

— assicurino una preservazione ottimale della qualità nel corso delle operazioni di sbarco, trasporto e commercializzazione dei prodotti,

— assicurino che l'applicazione di adeguati miglioramenti abbia, in linea di principio, natura innovativa.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i piani presentati dalle organizzazioni di produttori. L'approvazione di detti piani ad opera dell'autorità competente dello Stato membro non può avvenire prima della loro comunicazione alla Commissione e dello spirare di un termine di sessanta giorni durante il quale quest'ultima può richiedere di modificare o respingere il piano.

4. Le modalità particolareggiate per l'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 32.

*Articolo 7 ter*

1. Fatto salvo l'articolo 7, gli Stati membri possono concedere alle organizzazioni di produttori che abbiano ottenuto il riconoscimento specifico di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 1, un aiuto destinato ad agevolare l'attuazione del loro piano di miglioramento della qualità e della commercializzazione, a meno che il miglioramento sia necessario per adempiere ai requisiti di legge.

Il diritto all'aiuto è acquisito per i tre anni successivi alla data del riconoscimento specifico.

2. L'importo dell'aiuto per il primo, il secondo e il terzo anno non può superare rispettivamente il 3 %, il 2 % e l'1 % del valore dei prodotti contemplati dal piano e commercializzati nell'ambito dell'organizzazione di produttori. Esso non deve inoltre superare rispettivamente il 60 % nel primo anno, il 50 % nel secondo anno e il 40 % nel terzo anno delle spese di ricerca e amministrative che l'organizzazione riserva all'esecuzione del piano.

L'importo dell'aiuto è versato nell'anno successivo a quello per cui è stato concesso.

Gli aiuti concessi sono rimborsati dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, nella misura del 50 % dell'importo.

3. Gli Stati membri sorvegliano l'esecuzione dei piani di miglioramento della qualità e della commercializzazione da essi approvati.

Ogni anno, acclusa alla domanda di pagamento della quota di aiuti a carico della Comunità, essi inviano alla Commissione una relazione descrittiva che evidenzia, per ciascuna organizzazione di produttori ammessa a beneficiare del riconoscimento specifico previsto all'articolo 7 bis, i risultati ottenuti riguardo il miglioramento della qualità.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 32.

(\*) GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1935/93 (GU n. L 176 del 20. 7. 1993, pag. 1).

(\*\*) GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3162/91 (GU n. L 300 del 31. 10. 1991, pag. 1).

5) Alla fine dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a) e dell'articolo 14, paragrafo 1 è aggiunta la seguente frase :

« il/II margine di tolleranza del 10 % al di sotto del prezzo comunitario non può essere applicato ai prodotti le cui importazioni sono soggette alle condizioni previste all'articolo 22, paragrafo 4, lettere b) e c) ; »

6) Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente articolo :

*« Articolo 12 bis*

1. Qualora i ritiri effettuati da un'organizzazione di produttori raggiungano a causa di circostanze eccezionali al di fuori della loro sfera di controllo, per un determinato mese di calendario e per un prodotto figurante all'allegato I, parti A o D, il 10 % dei quantitativi di tale prodotto messi in vendita nel corso dello stesso mese nel rispetto delle norme adottate dall'organizzazione di produttori conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lo Stato membro concede a detta organizzazione, su richiesta di quest'ultima, una compensazione finanziaria speciale, pari al 93 % del prezzo di ritiro applicato dall'organizzazione considerata, per i quantitativi del prodotto ritirati dal mercato che non superino il 14 % dei quantitativi messi in vendita nel corso del mese in questione.

L'ammissione al beneficio della compensazione finanziaria speciale è accordata, fermo restando il rispetto delle condizioni e delle norme previste all'articolo 12, paragrafo 1, 2, 4 e 5, ad eccezione della maggiorazione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), la quale è ridotta a 5.

La compensazione finanziaria speciale non può essere concessa per più di due mesi di calendario consecutivi e, nell'arco dell'intera campagna di pesca, per un periodo superiore a tre mesi di calendario.

Per i quantitativi ammessi alla compensazione finanziaria speciale è escluso il beneficio della compensazione finanziaria di cui all'articolo 12 e dell'aiuto al riporto di cui all'articolo 14.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 32. »

7) Al titolo III, nell'intestazione del capitolo 3, la parola « conserviera » è sostituita da « della trasformazione ».

8) Il testo dell'articolo 17 è sostituito dal seguente :

*« Articolo 17*

1. Per ciascuno dei prodotti menzionati all'allegato III il Consiglio, prima dell'inizio della campagna di pesca e deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa un prezzo alla produzione comunitaria. Tale prezzo è determinato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, primo e secondo trattino.

Nel fissare il prezzo si tiene conto della necessità

- di prendere in considerazione le condizioni di approvvigionamento dell'industria della trasformazione comunitaria;
- di contribuire al sostegno del reddito dei produttori;
- di evitare la formazione di eccedenze nella Comunità.

Tali prezzi si applicano in tutta la Comunità e sono fissati per ciascuna campagna di pesca.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i corsi medi mensili rilevati sui mercati all'ingrosso o nei porti rappresentativi per i prodotti di origine comunitaria di cui al paragrafo 1, definiti nelle loro caratteristiche commerciali.

3. Sono da considerarsi rappresentativi, ai fini del paragrafo 2, i mercati e i porti degli Stati membri nei quali è commercializzata una parte significativa della produzione comunitaria di tonno.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda la fissazione di coefficienti di adeguamento applicabili alle varie specie, dimensioni e forme di presentazione dei tonni, nonché la compilazione dell'elenco dei mercati e porti rappresentativi di cui al paragrafo 3, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 32. »

9) Il testo dell'articolo 18 è sostituito dal seguente :

« *Articolo 18*

1. Alle organizzazioni di produttori può essere concessa un'indennità per i quantitativi di prodotti elencati nell'allegato III, pescati dai loro aderenti, venduti e consegnati all'industria di trasformazione stabilita sul territorio doganale della Comunità e destinati alla fabbricazione industriale di prodotti corrispondenti al codice NC 1604. Tale indennità è concessa quando sia stato constatato, per un determinato trimestre civile, che simultaneamente

- il prezzo di vendita medio sul mercato comunitario e
- il prezzo franco frontiera di cui all'articolo 22, se del caso maggiorato della tassa compensativa di cui è stato gravato,

si collocano ad un livello inferiore alla soglia di intervento pari al 91 % del prezzo alla produzione comunitaria del prodotto considerato.

Anteriormente all'inizio di ciascuna campagna di pesca, gli Stati membri compilano o aggiornano e

comunicano alla Commissione l'elenco delle industrie di cui al presente paragrafo.

2. L'importo dell'indennità non può in nessun caso superare

- la differenza fra la soglia di intervento e il prezzo di vendita medio del prodotto in questione sul mercato comunitario
- ovvero un importo forfettario pari al 12 % di detta soglia.

3. Il volume dei quantitativi di ciascuno dei prodotti ammessi al beneficio dell'indennità non può superare la media dei quantitativi venduti e consegnati alle condizioni di cui al paragrafo 1 nel corso dello stesso trimestre delle tre campagne di pesca che precedono quello per cui è versata l'indennità.

4. L'importo dell'indennità concessa a ciascuna organizzazione di produttori è pari

- al limite di cui al paragrafo 2 per i quantitativi del prodotto in questione smerciati conformemente al paragrafo 1 e non superiori alla media dei quantitativi venduti e consegnati, alle stesse condizioni, dai membri dell'organizzazione nel corso dello stesso trimestre delle tre campagne di pesca che precedono quello per cui è versata l'indennità;
- al 50 % del limite di cui al paragrafo 2 per i quantitativi del prodotto in questione superiori a quelli definiti al primo trattino, pari al saldo dei quantitativi risultanti da una ripartizione tra le organizzazioni di produttori dei quantitativi ammissibili al beneficio dell'indennità ai sensi del paragrafo 3.

La ripartizione tra le organizzazioni di produttori interessate è fatta proporzionalmente alla media della rispettiva produzione nel corso dello stesso trimestre delle tre campagne di pesca che precedono quello per cui è versata l'indennità.

5. Le organizzazioni di produttori ripartiscono tra i loro membri l'indennità concessa proporzionalmente ai quantitativi prodotti dagli stessi, venduti e consegnati alle condizioni di cui al paragrafo 1.

6. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare l'importo e le condizioni di concessione dell'indennità, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 32. »

10) L'allegato I, parte D è sostituito conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1994.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

H. SEEHOFER

---

*ALLEGATO*

*« ALLEGATO I*

Codici NC	Designazione delle merci
<b>D. Prodotti vivi, freschi o refrigerati o prodotti cotti in acqua o al vapore :</b>	
ex 0306 23 10 ex 0306 23 31 e ex 0306 23 39	Gamberetti della specie Crangon crangon e Gamberello boreale (Pandalus borealis) »

**REGOLAMENTO (CE) N. 3319/94 DEL CONSIGLIO**

del 22 dicembre 1994

**che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio originarie della Bulgaria e della Polonia, esportate da imprese non esentate dal dazio, e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue :

**A. MISURE PROVVISORIE**

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1506/94 <sup>(2)</sup> (in appresso denominato « regolamento del dazio provvisorio »), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di soluzioni di urea e nitrato di ammonio (in appresso « UAN ») originarie della Bulgaria e della Polonia, di cui al codice NC 3102 80 00.
- (2) Con il regolamento (CE) n. 2620/94 <sup>(3)</sup>, il Consiglio ha prorogato la validità del dazio antidumping provvisorio fino al 31 dicembre 1994.

**B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO**

- (3) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, le parti qui di seguito indicate hanno presentato osservazioni scritte :
  - l'esportatore bulgaro Chimimport e il produttore bulgaro Agropolychim Devnia,
  - l'esportatore polacco CIECH e i due produttori polacchi ZA Kedzierzyn e ZA Pulawy,
  - l'Associazione degli importatori europei di concimi (EFIA),

— l'Associazione dei produttori europei di concimi (EFMA), che ha presentato la denuncia.

Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l'opportunità di essere sentite dalla Commissione.

- (4) Le parti che ne hanno fatto richiesta sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di misure definitive e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare osservazioni dopo la comunicazione delle informazioni.
- (5) Le osservazioni delle parti sono state prese in considerazione e le risultanze della Commissione sono state debitamente modificate per tenerne conto.
- (6) A causa della complessità del caso, dovuta in particolare al numero dei prodotti situati nella Comunità e al fatto che l'esportatore e i produttori polacchi, nonché i produttori del paese analogo operavano da poco in condizioni di economia di mercato, l'inchiesta ha superato il termine normale di un anno previsto all'articolo 7, paragrafo 9, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2423/88 (in appresso denominato « regolamento di base »).

**C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE**

- (7) Poiché nessuna delle parti ha presentato osservazioni sul prodotto in esame e sul prodotto simile dopo l'istituzione delle misure antidumping provvisorie, vengono confermate le risultanze di cui ai punti 9 e 10 del regolamento del dazio provvisorio.

**D. DUMPING****1. Bulgaria**

- (8) Le parti interessate della Bulgaria non hanno presentato osservazioni riguardo alla determinazione del dumping. Le conclusioni della fase provvisoria sono pertanto confermate.

Il margine di dumping relativo alle importazioni dalla Bulgaria viene quindi definitivamente fissato al 33,3 % del prezzo franco frontiera comunitaria.

<sup>(1)</sup> GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 (GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10).

<sup>(2)</sup> GU n. L 162 del 30. 6. 1994, pag. 16.

<sup>(3)</sup> GU n. L 280 del 29. 10. 1994, pag. 1.

## 2. Polonia

### a) Valore normale

- (9) Un produttore polacco, la ZA Pulawy (in appresso « ZAP »), riguardo alla determinazione provvisoria ha osservato che per calcolare il valore normale la Commissione dovrebbe utilizzare le informazioni relative al costo di produzione contenute nella risposta al questionario della società. Tuttavia, la ZAP non ha fornito elementi di prova per dimostrare che tali informazioni erano più corrette della contabilità dei costi generale ai fini della determinazione dei costi della società.

Per quanto riguarda alcune notevoli variazioni mensili del costo unitario del prodotto della ZAP, risultanti dalla contabilità dei costi generale della società, quest'ultima ha fornito dati a sostegno dopo l'istituzione delle misure antidumping provvisorie. La società non è stata però in grado di spiegare in modo soddisfacente le ragioni fondamentali delle variazioni dei costi.

Si ritiene pertanto che le informazioni sui costi di produzione, contenute nei documenti relativi alla contabilità dei costi del produttore per i nove mesi nel corso dei quali non si sono verificate notevoli variazioni, siano rappresentative e che quindi il valore normale debba essere calcolato a titolo definitivo in base a tali informazioni.

### b) Prezzo all'esportazione

- (10) Un produttore, la ZA Kedzierzyn (in appresso « ZAK »), ha sostenuto che non erano giustificati gli adeguamenti che la Commissione, in base alle informazioni incomplete e contraddittorie di cui disponeva, ha applicato nella fase provvisoria ai prezzi di alcune vendite all'esportazione per tener conto delle commissioni pagate all'esportatore attraverso il quale erano state effettuate le operazioni di vendita. Tuttavia, la ZAK non ha fornito prove a sostegno della propria affermazione secondo la quale il metodo usato dalla Commissione nella fase provvisoria non era adeguato. Viene pertanto confermato quanto è stato provvisoriamente stabilito riguardo al prezzo all'esportazione della ZAK.
- (11) L'altro produttore, la ZAP, ha presentato un'osservazione riguardante la completezza dei dati comunicati sulle sue operazioni di vendita per l'esportazione. Nella fase provvisoria la Commissione non aveva considerato che i dati fossero completi in base alle informazioni disponibili. Tuttavia, nella fase definitiva, alla luce delle informazioni supplementari e finali, è stato considerato opportuno modificare il metodo e determinare il prezzo all'esportazione della ZAP in base alle informazioni fornite, senza l'adeguamento effettuato nella fase provvisoria.

### c) Confronto

- (12) La ZAP ha chiesto che fossero applicati alcuni adeguamenti nel confronto fra il valore normale calcolato e il prezzo all'esportazione. Occorre rilevare che tali adeguamenti possono essere concessi ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 9 e 10 del regolamento di base se esistono differenze che influenzano sulla comparabilità dei prezzi. In tali circostanze deve essere dimostrato che gli adeguamenti richiesti sono giustificati. La ZAP non ha presentato elementi di prova per giustificare o quantificare le richieste, né altra documentazione a sostegno. La domanda non è stata pertanto accettata.

### d) Conclusioni

- (13) In considerazione dei metodi e delle conclusioni di cui sopra, relativi alla determinazione del valore normale e del prezzo all'esportazione, nonché al relativo confronto, i margini di dumping definitivi espressi in percentuale del prezzo franco frontiera comunitaria sono i seguenti:

ZAK : 40 %,

ZAP : 27 %.

- (14) Nei confronti degli altri produttori esportatori o degli esportatori polacchi che non hanno risposto al questionario della Commissione o che non si sono manifestati in altro modo, il dumping è stato calcolato in base agli elementi disponibili ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento di base.

A questo proposito, si è ritenuto opportuno applicare il margine di dumping più alto calcolato nei confronti del produttore che aveva collaborato all'inchiesta.

Tale metodo è stato ritenuto necessario per evitare di premiare la mancata collaborazione e di offrire l'opportunità di eludere i dazi.

## 3. Considerazioni generali

- (15) Alla luce del metodo seguito per la determinazione del valore normale relativo alla Bulgaria e alla Polonia, la Commissione ritiene necessario prevedere il riesame delle misure istituite dal presente regolamento dopo il primo anno di applicazione, qualora tale riesame sia giustificato da modifiche della struttura dei costi di produzione dei produttori situati nei paesi esportatori.

## E. PREGIUDIZIO

### 1. Volume del mercato comunitario

- (16) Riguardo al consumo comunitario complessivo di soluzioni di urea e nitrato di ammonio, non sono state ricevute nuove informazioni dopo l'istituzione delle misure antidumping provvisorie. Viene

pertanto confermato il volume di mercato determinato provvisoriamente nel 1992 e nel periodo dell'inchiesta, misurato in UAN con tenore di azoto del 32 %, vale a dire 2,8 milioni di tonnellate.

## 2. Cumulo delle importazioni dalla Bulgaria e dalla Polonia oggetto di dumping

- (17) In base alle statistiche sulle importazioni comunitarie, l'esportatore e il produttore bulgari hanno ripetuto la tesi già sostenuta nella fase provvisoria, secondo la quale le importazioni nella Comunità originarie della Bulgaria non avrebbero dovuto essere cumulate con quelle polacche (vedi il punto 32 del regolamento del dazio provvisorio).
- (18) Occorre rilevare che la quota di mercato comunitario delle importazioni di UAN originarie della Bulgaria nel periodo dell'inchiesta era pari al 7 % circa.

Data la giustificazione fornita nel regolamento del dazio provvisorio (vedi i punti 33 e 34 di detto regolamento) e la posizione raggiunta sul mercato dalle importazioni dalla Bulgaria, è stato concluso a titolo definitivo che nel presente procedimento figurano tutti gli elementi che giustificano il cumulo delle importazioni ai fini della valutazione del pregiudizio, in particolare un andamento parallelo dei volumi e dei prezzi. Il livello delle importazioni nella Comunità di UAN originarie della Bulgaria o della Polonia non può inoltre essere considerato irrilevante.

## 3. Volume e prezzi delle importazioni dalla Bulgaria e dalla Polonia oggetto di dumping

- (19) La EFIA ha affermato che le importazioni interessate hanno sostituito le importazioni di UAN provenienti da paesi terzi e che le importazioni globali del prodotto nella Comunità sono diminuite. La EFIA ha pertanto concluso che le importazioni di origine bulgara e polacca non possono costituire un fattore di pregiudizio per la situazione dell'industria comunitaria.
- (20) Per quanto riguarda il volume delle importazioni, va notato che per valutare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria non è sufficiente esaminare il volume delle importazioni, dato che tale valutazione deve comprendere anche l'analisi dei prezzi delle importazioni. In base all'analisi fatta per determinare le misure antidumping provvisorie è stato concluso, come risulta dai punti 36 e 37 del regolamento del dazio provvisorio, che i prezzi delle importazioni interessate sono notevolmente

diminuiti fino a un livello sostanzialmente inferiore a quello dei prezzi dell'industria comunitaria.

## 4. Situazione dell'industria comunitaria

- (21) In seguito all'adozione del regolamento del dazio provvisorio, la EFIA ha sostenuto che la quota di mercato dell'industria comunitaria non è diminuita prima del periodo dell'inchiesta e ha affermato che tale situazione è in contrasto con la conclusione relativa al pregiudizio alla quale è giunta la Commissione nella fase provvisoria.
- (22) Occorre rilevare a questo proposito che non è necessario che tutti i fattori di pregiudizio elencati all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c) del regolamento di base abbiano una tendenza negativa per concludere che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio notevole. Nel 1992 l'industria comunitaria ha mantenuto la propria quota sul mercato delle UAN, registrando un leggero aumento prima del periodo dell'inchiesta, come risulta dal punto 40 del regolamento del dazio provvisorio. Tuttavia, la stabilizzazione della posizione di mercato dell'industria comunitaria è stata possibile soltanto grazie a una notevole riduzione dei prezzi di vendita (vedi i punti 38-41 del regolamento del dazio provvisorio). La riduzione dei prezzi ha provocato il notevole calo del giro affari dell'industria comunitaria e, di conseguenza, rilevanti perdite finanziarie.

## 5. Conclusioni

- (23) In conclusione, la significativa depressione dei prezzi registrata sul mercato comunitario e l'andamento negativo della situazione finanziaria dell'industria comunitaria, che hanno causato forti perdite, hanno indotto la Commissione a concludere a titolo provvisorio che l'industria comunitaria delle UAN ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento di base.

Tale conclusione è confermata.

## F. RAPPORTO DI CAUSALITÀ

### 1. Conseguenze delle importazioni in oggetto

- (24) Per quanto riguarda la causa del pregiudizio subito dall'industria comunitaria, la EFIA ha sostenuto che i prezzi all'importazione di UAN dalla Bulgaria e dalla Polonia non hanno potuto provocare pregiudizio all'industria comunitaria. Al contrario, la EFIA ha affermato che la politica seguita in materia di prezzi dalle società comunitarie ha provocato notevoli ribassi e, da ultimo, il pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Si è inoltre sostenuto che le importazioni in oggetto non avevano un volume sufficiente per influenzare i prezzi sul mercato comunitario delle UAN.

(25) Per quanto riguarda la summenzionata affermazione della EFIA, la Commissione ha rilevato differenze tra i prezzi ottenuti dai diversi produttori comunitari. Tuttavia, come già indicato ai punti 36 e 37 del regolamento del dazio provvisorio, l'inchiesta ha confermato che i prezzi delle importazioni in oggetto erano costantemente inferiori ai prezzi dei produttori comunitari. Dall'analisi dettagliata dei prezzi applicati dai produttori comunitari e dei prezzi degli esportatori emerge che le importazioni interessate non hanno semplicemente seguito le diminuzioni dei prezzi dei produttori comunitari, ma sono state fatte costantemente a prezzi ancora inferiori. Inoltre, l'affermazione della EFIA, secondo la quale il volume combinato delle importazioni di UAN in questione, che rappresenta il 27 % del mercato comunitario, non sarebbe sufficiente ad influenzare i prezzi non può essere accettata, dato che le UAN sono un prodotto molto sensibile al prezzo.

(26) Infine, riguardo al pregiudizio subito dall'industria comunitaria, l'inchiesta ha rivelato che il deterioramento della situazione finanziaria dell'industria comunitaria, che ha causato notevoli perdite nel periodo dell'inchiesta, ha coinciso con l'aumento delle importazioni a bassi prezzi. Alla luce di quanto precede, si conclude che le importazioni interessate hanno notevolmente contribuito al pregiudizio sostanziale subito dall'industria comunitaria.

## 2. Altri fattori

(27) La EFIA ha anche affermato che il calo del consumo e della domanda sul mercato comunitario dei concimi era la causa delle difficoltà dell'industria comunitaria delle UAN. Il pregiudizio subito dall'industria comunitaria sarebbe stato inoltre provocato dall'eccessiva capacità di produzione di concimi interessati e dalla diminuzione dei prezzi dei prodotti intermedi delle UAN.

(28) Riguardo alle tesi suesposte la Commissione nota che, anche se non si può escludere che l'andamento del mercato comunitario dei concimi, la capacità di produzione e i prezzi dei prodotti intermedi abbiano potuto influenzare la situazione generale del mercato e dell'industria delle UAN della Comunità, rimane incontestabile che il costante aumento di volume delle importazioni di UAN originarie della Bulgaria e della Polonia, a prezzi notevolmente inferiori a quelli dell'industria comunitaria, ha contribuito alle attuali difficoltà dell'industria comunitaria delle UAN. Va inoltre ricordato che le affermazioni della EFIA si basavano essenzialmente su informazioni relative al mercato comunitario dei concimi in generale,

mentre l'attuale procedimento antidumping riguarda specificamente le UAN. A questo proposito si deve ricordare che, contrariamente all'andamento del mercato di altri concimi, la domanda sul mercato comunitario di UAN, come risulta dal regolamento del dazio provvisorio, è stata relativamente stabile, registrando una leggera diminuzione prima e durante il periodo dell'inchiesta (vedi il punto 31 del regolamento del dazio provvisorio).

Alla luce di quanto sopra, si conclude che le affermazioni presentate dalla EFIA si basavano su dati statistici che non riflettevano l'evoluzione del mercato delle UAN e trascuravano totalmente una delle cause principali della situazione dell'industria comunitaria. Tali tesi e affermazioni vanno pertanto respinte.

## 3. Conclusioni

(29) Poiché non sono state presentate altre argomentazioni riguardo alla causa del pregiudizio subito dall'industria comunitaria dopo l'istituzione delle misure antidumping provvisorie e viste le considerazioni suesposte, si conclude che le ingenti importazioni a bassi prezzi di UAN, originarie della Bulgaria e della Polonia, indipendentemente da altri fattori che incidono sulla situazione dell'industria comunitaria, hanno provocato un pregiudizio notevole a quest'ultima, in particolare sotto forma di rilevanti perdite finanziarie.

## G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(30) La EFIA ha asserito che, poiché l'industria comunitaria non può soddisfare la domanda comunitaria totale del protocollo, l'istituzione delle misure antidumping, che limiterebbe le fonti di approvvigionamento, è contraria all'interesse della Comunità.

(31) Tale tesi pare in contraddizione con le affermazioni della EFIA sulla causalità, di cui al punto 26, secondo le quali l'industria comunitaria di UAN ha subito un pregiudizio a causa dell'eccessiva capacità di produzione. In ogni caso le misure antidumping non intendono impedire le importazioni nella Comunità del prodotto interessato, ma hanno lo scopo di eliminare gli effetti perturbatori degli scambi dovuti al pregiudizio causato dal dumping e di ristabilire una situazione di concorrenza effettiva.

Per quanto riguarda le varie fonti di approvvigionamento a disposizione degli utilizzatori comunitari, vi sono state notevoli importazioni di UAN da altri paesi terzi prima del forte aumento delle importazioni oggetto di dumping interessate, come si rileva nel regolamento del dazio provvisorio (vedi il punto

44). Tali fonti di finanziamento potenzialmente sono ancora disponibili e non vi è motivo di temere la scarsità del prodotto, tenendo presente che probabilmente il mercato comunitario eserciterà maggiore attrazione sui fornitori dei paesi terzi una volta che saranno ristabilite condizioni di concorrenza leale.

Dato che dopo l'istituzione delle misure antidumping provvisorie non sono state presentate altre argomentazioni riguardo all'interesse della Comunità, si conclude che l'istituzione di misure antidumping è nell'interesse della Comunità.

#### H. MISURE ANTIDUMPING

(32) Dopo l'istituzione dei dazi provvisori, la EFMA ha affermato che l'istituzione di tali dazi era illegale, data l'esistenza di una clausola di consultazione negli accordi commerciali fra la Comunità e i due paesi esportatori.

(33) I due accordi commerciali menzionati prevedono l'applicazione di misure antidumping e autorizzano specificamente l'istituzione di tali misure, in caso di particolare urgenza, senza la consultazione dell'altra parte. La Commissione ha concluso che, vista la durata dell'inchiesta svolta prima dell'istituzione delle misure antidumping provvisorie e poiché è stata accertata l'esistenza di considerevoli esportazioni oggetto di dumping e del conseguente pregiudizio subito dall'industria comunitaria, le misure antidumping provvisorie dovevano essere istituite con urgenza.

Si conferma pertanto che la linea di condotta scelta è conforme agli obblighi della Comunità previsti dagli accordi commerciali firmati con i due paesi esportatori.

(34) In base alle conclusioni in materia di dumping, pregiudizio, causalità e interesse della Comunità, è stata presa in considerazione la forma delle misure antidumping necessarie per eliminare le perturbazioni degli scambi provocate dal pregiudizio dovuto al dumping.

Date le circostanze, è stato preso in considerazione il fatto che l'industria comunitaria delle UAN nel suo complesso subiva perdite finanziarie.

(35) La Commissione ha pertanto calcolato il livello dei prezzi con il quale l'industria comunitaria sarebbe stata in grado di coprire i costi medi di produzione e di ottenere un adeguato profitto.

Per quanto riguarda la determinazione dell'adeguato profitto, la EFMA ha sostenuto che il tasso di

profitto usato dalla Commissione ai fini della determinazione provvisoria, cioè il 5 % del giro d'affari, è troppo basso. In particolare la EFMA ha asserito che tale tasso non consentirebbe all'industria comunitaria di mantenere la produzione nella Comunità europea, che il prezzo indicativo calcolato non è sufficiente per sostenere i necessari costi di sostituzione e di investimento e che, infine, nel procedimento relativo alle UAN dovrebbe essere utilizzato il tasso usato in un precedente procedimento antidumping regionale — e precisamente la decisione della Commissione 94/293/CE <sup>(1)</sup> — relativo alle importazioni di nitrato di ammonio, in quanto il nitrato di ammonio è uno dei due principali componenti delle UAN.

(36) Per quanto concerne la suddetta affermazione della EFMA, nelle risposte ai questionari i produttori comunitari hanno presentato vari obiettivi di profitto previsti dalle società. Gli obiettivi variavano notevolmente da una società all'altra e in numerosi casi non venivano determinati specificamente per le UAN a derivavano dalla politica di gruppo globale per la valutazione dei progetti di investimento. La Commissione ha pertanto ritenuto a titolo provvisorio che l'industria comunitaria non avesse specificamente giustificato la sua affermazione sul livello di un adeguato margine di profitto. Dopo le determinazioni provvisorie la EFMA non ha fornito altre informazioni.

Il margine di profitto utilizzato dalla Commissione per la determinazione provvisoria era stato stabilito in considerazione del fatto che il prodotto interessato è un prodotto maturo che richiede finanziamenti modesti per investimenti, ricerca e sviluppo. La Commissione non ha ricevuto informazioni dall'EFMA che giustificassero una diversa valutazione nella fase definitiva.

Per quanto riguarda il confronto con il caso regionale del nitrato di ammonio, l'affermazione della EFMA non è ritenuta giustificata. Infatti, il prezzo indicativo calcolato in tale procedimento antidumping ha tenuto conto della situazione della produzione e delle vendite dell'industria regionale interessata, che non era identica a quella dell'industria comunitaria di UAN. In particolare, il margine di profitto usato nel procedimento antidumping relativo al nitrato di ammonio non è stato applicato ai costi effettivi di produzione dell'industria interessata, ma ai costi effettivi di produzione adeguati per escludere un aumento dei costi nel periodo dell'inchiesta, dovuto a fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping.

<sup>(1)</sup> GU n. L 129 del 21. 5. 1994, pag. 24.

In conclusione, la richiesta della EFMA non è stata ritenuta accettabile e pertanto il margine di profitto stabilito nella fase provvisoria deve essere mantenuto per la determinazione definitiva.

- (37) Su tale base e tenendo conto del costo di produzione dell'industria comunitaria, è stato calcolato un prezzo all'importazione minimo che le consentirebbe di portare i prezzi a un livello remunerativo.
- (38) È stato rilevato che le soglie di pregiudizio così calcolate sono inferiori ai margini di dumping di entrambi i produttori della Polonia e dell'esportazione bulgaro, dopo aver preso in considerazione tutte le modifiche effettuate in base alle valutazioni successive all'istituzione delle misure antidumping provvisorie.
- (39) In considerazione del notevole pregiudizio subito dall'industria comunitaria sotto forma di perdite finanziarie e della possibilità di assorbimento di un dazio ad valorem, con effetti negativi sull'andamento dei prezzi del mercato comunitario per un prodotto stagionale ed estremamente sensibile al prezzo e data l'esistenza di numerosi canali d'importazione attraverso società di paesi terzi, si ritiene opportuno istituire un dazio variabile, con un importo che consenta all'industria comunitaria di aumentare i prezzi a livelli remunerativi per le importazioni fatturate direttamente da produttori bulgari o polacchi o da parti che hanno esportato il prodotto in questione nel periodo dell'inchiesta. Inoltre si ritiene opportuno istituire un dazio specifico sulla stessa base per tutte le altre importazioni, al fine di evitare l'elusione delle misure antidumping.

#### I. IMPEGNI

- (40) Dopo essere stati informati dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di misure antidumping definitive, gli esportatori e i produttori interessati con sede in Bulgaria e in Polonia hanno offerto impegni. La Commissione ritiene tuttavia accettabile unicamente l'offerta di impegni presentata congiuntamente dal produttore e dall'esportatore bulgaro, poiché soltanto questo impegno garantirebbe che il pregiudizio inflitto all'industria comunitaria sarà rimosso con l'aumento del prezzo all'esportazione a un livello che non provoca pregiudizio. In tali circostanze la Commissione ha ritenuto inaccettabile gli impegni a un livello inferiore offerti dai produttori e all'esportatore della Polonia e ha debitamente informato gli esportatori e i produttori interessati.

Gli impegni offerti dal produttore e dall'esportatore bulgari sono stati accettati con la decisione 94/825/CE della Commissione<sup>(1)</sup>.

Nonostante l'accettazione degli impegni, è istituito un dazio residuo sulle importazioni originarie della

Bulgaria per evitare l'elusione delle misure antidumping.

#### J. RISCOSSIONE DEI DAZI PROVVISORI

- (41) In considerazione dei margini di dumping rilevati, del pregiudizio provocato all'industria comunitaria e della precaria situazione finanziaria di quest'ultima, si è ritenuto necessario che gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori per tutte le società siano definitivamente riscossi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

#### Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio originarie della Bulgaria e della Polonia e classificate nel codice NC 3102 80 00.

2. Per le importazioni originarie della Bulgaria l'importo del dazio antidumping è di 20 ECU per tonnellata di prodotto (codice addizionale Taric : 8792), a eccezione delle importazioni del prodotto direttamente fatturato a un importatore indipendente dopo l'entrata in vigore di questo regolamento da parte dei seguenti esportatori o produttori bulgari :

Chimimport Investment and Fertilizer Inc., Sofia,  
Agropolychim, Devnya,  
(codice addizionale TARIC : 8791)

che saranno esenti dal dazio a condizione che rispettino le condizioni previste dall'accettazione dell'impegno congiunto di cui alla decisione 94/825/CE della Commissione.

3. Per le importazioni originarie della Polonia l'importo del dazio antidumping è pari alla differenza tra il prezzo all'importazione minimo, pari a 89 ECU per tonnellata di prodotto il prezzo cif franco frontiera comunitaria, più il dazio TDC pagabile per tonnellata di prodotto quando il prezzo cif franco frontiera comunitaria più il dazio TDC pagabile per tonnellata di prodotto è inferiore al prezzo all'importazione minimo e quando le importazioni immesse in libera pratica sono direttamente fatturate agli importatori indipendenti dai seguenti esportatori o produttori con sede in Polonia :

CIECH, Varsavia,  
Zakłady Azotowe Kedzierzyn, Kedzierzyn,  
Zakłady Azotowe Pulawy, Pulawy,  
(codice addizionale TARIC 8793).

<sup>(1)</sup> Vedi pagina 115 della presente Gazzetta ufficiale.

Per le importazioni immesse in libera pratica che non sono direttamente fatturate agli importatori indipendenti da uno dei summenzionati esportatori o produttori con sede in Polonia, si applica il seguente dazio specifico:

per il prodotto originario della Polonia: 22 ECU per tonnellata di prodotto (codice addizionale Taric 8794), ad eccezione del prodotto fabbricato dalla Zakłady Azotowe Pulawy, per il quale il dazio specifico è di 19 ECU per tonnellata di prodotto (codice addizionale Taric 8795).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1994.

4. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

*Articolo 2*

Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori ai sensi del regolamento (CE) n. 1506/94 sono riscossi definitivamente per intero.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

H. SEEHOFER

---

## REGOLAMENTO (CE) N. 3320/94 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1994

che codifica la vigente legislazione comunitaria relativa alla definizione dell'ecu a seguito dell'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere dell'Istituto monetario europeo,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che la definizione della composizione monetaria dell'ecu è contenuta in una molteplicità di atti comunitari e che una codificazione mediante regolamento delle disposizioni relative a detta definizione contribuirebbe alla trasparenza del diritto comunitario;

considerando che risultano al momento in vigore i seguenti atti concernenti l'unità di conto delle Comunità europee:

- decisione n. 3289/75/CECA della Commissione, del 18 dicembre 1975, relativa alla definizione ed alla conversione dell'unità di conto utilizzata nelle decisioni, nelle raccomandazioni, nei pareri e nei comunicati nei settori disciplinati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio <sup>(3)</sup>;
- regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978, che modifica il valore dell'unità di conto utilizzata dal Fondo europeo di cooperazione monetaria <sup>(4)</sup>;
- regolamento (CEE) n. 3181/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativo ad un sistema monetario europeo <sup>(5)</sup>;
- decisione del Consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti, del 30 dicembre 1977, che modifica lo statuto della Banca europea per gli investimenti in seguito all'adozione di una nuova definizione del valore dell'unità di conto;
- regolamento (CEE, Euratom) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativo alla sostituzione dell'ecu all'unità di conto europea negli atti comunitari <sup>(6)</sup>;

— decisione del Consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti, del 13 maggio 1981, che modifica lo statuto della Banca europea per gli investimenti in seguito all'adozione, da parte della Banca, dell'ecu come unità di conto;

— regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(7)</sup>;

— regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo <sup>(8)</sup>;

considerando che la definizione della composizione del paniere dell'ecu in monete degli Stati membri è stata pubblicata nella serie C della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* <sup>(9)</sup> nel quadro di una comunicazione della Commissione e non di un regolamento del Consiglio;

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3180/78 aveva definito l'ecu come la somma di determinati importi di monete degli Stati membri; che tale composizione può essere modificata alle condizioni stabilite dal Consiglio secondo l'articolo 2 di detto regolamento;

considerando che l'articolo 2 del suddetto regolamento non è più applicabile in conseguenza dell'articolo 109 G del trattato che istituisce la Comunità europea che dispone che la composizione valutaria del paniere dell'ecu non sia modificata a partire dall'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea e che dall'inizio della terza fase il valore dell'ecu è fissato irrevocabilmente, in conformità dell'articolo 109 L, paragrafo 4 del trattato che istituisce la Comunità europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Definizione dell'ecu**

La composizione del paniere dell'ecu in monete degli Stati membri è la seguente:

<sup>(1)</sup> GU n. C 130 del 12. 5. 1994, pag. 7.

<sup>(2)</sup> GU n. C 305 del 31. 10. 1994, pag. 146.

<sup>(3)</sup> GU n. L 327 del 19. 12. 1975, pag. 4. Decisione modificata dalla decisione n. 3334/80/CECA (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

<sup>(4)</sup> GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 2626/84 (GU n. L 247 del 16. 9. 1984, pag. 1) e dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

<sup>(5)</sup> GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 2. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 3066/85 (GU n. L 290 dell'1. 11. 1985, pag. 95).

<sup>(6)</sup> GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 (GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32).

<sup>(8)</sup> GU n. L 100 dell'1. 5. 1993, pag. 106. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 547/94 (GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1).

<sup>(9)</sup> GU n. C 241 del 21. 9. 1989, pag. 1.

Marco tedesco :	0,6242
Lira sterlina :	0,08784
Franco francese :	1,332
Lira italiana :	151,8
Fiorino olandese :	0,2198
Franco belga :	3,301
Franco lussemburghese :	0,130
Corona danese :	0,1976
Sterlina irlandese :	0,008552
Dracma greca :	1,440
Peseta spagnola :	6,885
Escudo portoghese :	1,393

*Articolo 2***Adeguamento degli atti del diritto comunitario**

1. Il regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio è abrogato.
2. La definizione dell'ecu valida ai fini di tutti gli atti comunitari applicabili al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento è quella di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1994.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

H. SEEHOFER

**REGOLAMENTO (CE) N. 3321/94 DELLA COMMISSIONE**

del 30 dicembre 1994

**che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81, un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 dello stesso regolamento;

considerando che il prelievo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 deve essere calcolato, se del caso, forfettariamente, in funzione del tenore di saccarosio, o di altri zuccheri convertiti in saccarosio, del prodotto di cui trattasi e del prelievo per lo zucchero bianco; che, tuttavia, i prelievi applicabili allo zucchero d'acero e allo sciroppo di zucchero d'acero sono limitati all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota del dazio consolidato nell'ambito del GATT;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, relativo alle modalità di applicazione dei prelievi nel settore dello zucchero<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78<sup>(4)</sup>, l'importo di base del prelievo per 100 kg di prodotto deve essere fissato per l'1 % del tenore di saccarosio;

considerando che l'importo di base del prelievo deve essere uguale ad un centesimo della media aritmetica dei prelievi applicabili per 100 kg di zucchero bianco nei primi venti giorni del mese precedente quello per il quale è fissato l'importo di base del prelievo; che la media aritmetica dei prelievi deve tuttavia essere sostituita dal prelievo applicabile allo zucchero bianco nel giorno della fissazione dell'importo di base se tale prelievo differisce di almeno 0,73 ECU da tale media;

considerando che l'importo di base deve essere fissato ogni mese; che deve tuttavia essere modificato nell'inter-

vallo tra il giorno della sua fissazione e il primo giorno del mese successivo al mese di validità dell'importo di base soltanto se il prelievo applicabile allo zucchero bianco differisce di almeno 0,73 ECU dalla media aritmetica di cui sopra o dal prelievo sullo zucchero bianco che è servito per il calcolo dell'importo di base; che in tal caso l'importo di base deve essere uguale ad un centesimo del prelievo per lo zucchero bianco preso in considerazione per la modifica;

considerando che l'importo di base così determinato deve essere adattato in funzione delle variazioni del prezzo d'entrata dello zucchero bianco che intervengono fra il mese della fissazione dell'importo di base e il periodo di applicazione; che tale adattamento, uguale ad un centesimo della differenza tra i due suddetti prezzi d'entrata, deve essere detratto dall'importo di base ovvero aggiunto allo stesso alle condizioni previste dall'articolo 7, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 837/68;

considerando che il prelievo sui prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f) e g) del regolamento (CEE) n. 1785/81 è composto, a norma del paragrafo 6 dell'articolo 16, di un elemento mobile e di un elemento fisso: l'elemento fisso è pari, per 100 kg di sostanza secca, ad un decimo dell'importo dell'elemento fisso stabilito conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, punto B del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94<sup>(6)</sup>, per la fissazione del prelievo all'importazione dei prodotti dei codici NC 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 90 50, l'elemento mobile è pari, per 100 kg di sostanza secca, al centuplo dell'importo di base del prelievo all'importazione applicabile a decorrere dal primo di ogni mese per i prodotti di cui al paragrafo 1, lettera d) dell'articolo 1 di cui sopra; che il prelievo deve essere fissato ogni mese;

considerando che, a seguito della modifica dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81 e in osservanza dall'articolo 16 del medesimo regolamento, un prelievo viene applicato all'importazione di sciroppo di inulina; che, a norma dell'articolo 16, paragrafo 6 bis del ripetuto regolamento, tale prelievo è pari, per 100 kg di sostanza secca, al prelievo fissato conformemente al paragrafo 6 dello stesso articolo, previa applicazione del coefficiente 1,9;

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.<sup>(3)</sup> GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42.<sup>(4)</sup> GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34.<sup>(5)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.<sup>(6)</sup> GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea <sup>(1)</sup>, alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio <sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 <sup>(3)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94 <sup>(5)</sup>;

considerando che l'applicazione delle presenti disposizioni porta a fissare i prelievi all'importazione dei prodotti

in parola come figura nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

I prelievi applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f), g) e h) del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati come figura in allegato.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

<sup>(4)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

<sup>(5)</sup> GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 dicembre 1994, che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Codice NC	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione <sup>(1)</sup>	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca <sup>(1)</sup>
1702 20 10	0,3477	—
1702 20 90	0,3477	—
1702 30 10	—	44,44
1702 40 10	—	44,44
1702 60 10	—	44,44
1702 60 90	0,3477	—
1702 90 30	—	44,44
1702 90 60	0,3477	—
1702 90 71	0,3477	—
1702 90 80	—	84,44
1702 90 90	0,3477	—
2106 90 30	—	44,44
2106 90 59	0,3477	—

<sup>(1)</sup> I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

## REGOLAMENTO (CE) N. 3322/94 DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1994

**che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, conformemente all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76 <sup>(4)</sup>, la restituzione per 100 kg dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio; che tale tenore di saccarosio, constatato per il prodotto in causa, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per le restituzioni all'esportazione di zucchero <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2529/94 <sup>(6)</sup>;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 766/68, l'importo di base della restituzione per il sorbosio, esportato come tale, deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dall'industria chimica <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regola-

mento (CEE) n. 464/91 della Commissione <sup>(8)</sup>, per i prodotti di cui all'allegato di quest'ultimo regolamento;

considerando che per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati come tali, l'importo di base delle restituzioni deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nelle zone non deficitarie della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco constatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento;

considerando che l'applicazione dell'importo di base può essere limitato ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81;

considerando che, a norma dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f), g) e h) del suddetto regolamento; che l'ammontare della restituzione è determinato, per 100 kg di sostanza secca, tenuto conto in particolare della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti del codice NC 1702 30 91, della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 e degli aspetti economici delle esportazioni previste; che, per i prodotti di cui alle lettere f) e g) del richiamato paragrafo 1, la restituzione è concessa soltanto ai prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1469/77 della Commissione, del 30 giugno 1977, che stabilisce le modalità d'applicazione del prelievo e della restituzione per l'isoglucosio e che modifica il regolamento (CEE) n. 192/75 <sup>(9)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1714/88 <sup>(10)</sup> e che, per i prodotti di cui alla lettera h), la restituzione è concessa soltanto se essi rispondono alle condizioni di cui all'articolo 13 ter del regolamento (CEE) n. 394/70;

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

<sup>(4)</sup> GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.

<sup>(5)</sup> GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 269 del 20. 10. 1994, pag. 14.

<sup>(7)</sup> GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 9.

<sup>(8)</sup> GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.

<sup>(9)</sup> GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 1.

<sup>(10)</sup> GU n. L 152 del 18. 6. 1988, pag. 23.

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 <sup>(2)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94 <sup>(4)</sup>;

considerando che le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese; che esse possono essere modificate nell'intervallo;

considerando che in virtù dell'applicazione di tali modalità, le restituzioni per i prodotti in questione vengono fissate agli importi che figurano nell'allegato del presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio <sup>(5)</sup> ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montene-

gro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f), g) e h) del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati come tali, sono fissate agli importi di cui in allegato.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

<sup>(3)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

<sup>(4)</sup> GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 dicembre 1994, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione
	— ECU/100 kg di sostanza secca —
1702 40 10 100	28,94 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1702 60 10 000	28,94 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1702 60 90 000	0,2894 <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup>
	— ECU/100 kg di sostanza secca —
1702 90 30 000	28,94 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1702 90 60 000	0,2894 <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup>
1702 90 71 000	0,2894 <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup>
	— ECU/100 kg di sostanza secca —
1702 90 80 100	54,99 <sup>(5)</sup>
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1702 90 90 000	0,2894 <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup>
	— ECU/100 kg di sostanza secca —
2106 90 30 000	28,94 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
2106 90 59 000	0,2894 <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup>

<sup>(1)</sup> L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % (regolamento (CEE) n. 394/70). Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70.

<sup>(2)</sup> Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1469/77.

<sup>(3)</sup> Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

<sup>(4)</sup> L'importo di base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 (GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 12).

<sup>(5)</sup> Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 13 ter del regolamento (CEE) n. 394/70.

**NB:** I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

**REGOLAMENTO (CE) N. 3323/94 DELLA COMMISSIONE**

del 30 dicembre 1994

**che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 3037/94 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3139/94<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 3037/94 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93<sup>(6)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degliStati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione<sup>(7)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94<sup>(8)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 3037/94 modificato, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.<sup>(3)</sup> GU n. L 322 del 15. 12. 1994, pag. 8.<sup>(4)</sup> GU n. L 332 del 22. 12. 1994, pag. 10.<sup>(5)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.<sup>(7)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.<sup>(8)</sup> GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 dicembre 1994, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione <sup>(1)</sup>
	— ECU/100 kg —
1701 11 90 100	26,62 <sup>(1)</sup>
1701 11 90 910	25,68 <sup>(1)</sup>
1701 11 90 950	<sup>(2)</sup>
1701 12 90 100	26,62 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 910	25,68 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 950	<sup>(2)</sup>
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 000	0,2894
	— ECU/100 kg —
1701 99 10 100	28,94
1701 99 10 910	28,94
1701 99 10 950	28,94
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 100	0,2894

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 766/68.

<sup>(2)</sup> Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

<sup>(3)</sup> Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

**REGOLAMENTO (CE) N. 3324/94 DELLA COMMISSIONE****del 30 dicembre 1994****che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87 della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1554/93 <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2169/81 è stato fissato dal regolamento (CE) n. 3088/94 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3217/94 <sup>(5)</sup>;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CE) n. 3088/94 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'aiuto ora vigente come indicato all'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a 44,861 ECU/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.

<sup>(2)</sup> GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 23.

<sup>(4)</sup> GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 50.

<sup>(5)</sup> GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 56.

## REGOLAMENTO (CE) N. 3325/94 DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1994

che fissa l'importo dell'aiuto per i foraggi essiccati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3496/93 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1117/78 viene concesso un aiuto per i foraggi essiccati di cui all'articolo 1, lettere b) e c) dello stesso regolamento, ottenuti a partire da foraggi raccolti nella Comunità, quando il prezzo di obiettivo è superiore al prezzo medio del mercato mondiale; che tale aiuto tiene conto di una percentuale tra questi due prezzi;

considerando che il prezzo d'obiettivo nel settore dei foraggi essiccati è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1288/93 del Consiglio<sup>(3)</sup> e dal regolamento (CE) n. 538/94 della Commissione<sup>(4)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2065/92 del Consiglio<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1288/93, ha fissato al 70 % la percentuale di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78 per la campagna di commercializzazione 1994/1995;

considerando che il prezzo medio del mercato mondiale è determinato per un prodotto in granuli e alla rinfusa, della qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo d'obiettivo e consegnato a Rotterdam;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 1417/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, relativo al regime d'aiuti per i foraggi essiccati<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1110/89<sup>(7)</sup>, il prezzo medio del mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo e terzo trattino del regolamento (CEE) n. 1117/78 deve essere determinato sulla base delle più favorevoli tra le possibilità d'acquisto reale, eccezion fatta per le offerte e i corsi che non possono essere considerati come rappresentativi della tendenza reale del mercato; che si deve tener conto delle offerte e dei corsi

constatati nel corso dei primi 25 giorni del mese in causa e che si riferiscono a forniture che possono essere effettuate nel corso del mese successivo; che il prezzo medio del mercato mondiale, così calcolato, è quello di cui si tiene conto per fissare l'aiuto applicabile nel mese successivo;

considerando che, per le offerte e i corsi che non rispondono alle condizioni di cui sopra, si deve procedere agli adeguamenti necessari; che tali adeguamenti sono stati definiti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78 della Commissione, del 30 giugno 1978, recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati<sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/93<sup>(9)</sup>;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1417/78, nel caso in cui nessuna offerta e nessun corso possono essere presi in considerazione per la determinazione del prezzo medio del mercato mondiale, tale prezzo è determinato a partire dall'importo del valore di prodotti concorrenti; che tali prodotti sono definiti nell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78;

considerando che, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1417/78, nel caso in cui i prezzi a termine siano diversi dai prezzi validi nel mese del deposito della domanda, l'importo dell'aiuto è modificato in funzione di un importo correttore calcolato tenendo conto della tendenza dei prezzi a termine;

considerando che, nel caso in cui il prezzo medio del mercato mondiale è determinato in conformità all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1417/78, l'importo correttore deve essere pari alla differenza tra il prezzo medio del mercato mondiale e il prezzo medio del mercato mondiale a termine, fissato applicando i criteri previsti all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78 e valido per la consegna in un mese diverso da quello dell'applicazione dell'aiuto e ad esso deve essere applicata la percentuale fissata all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1117/78; che, se per uno o più mesi il prezzo medio del mercato mondiale a termine non può essere fissato in base ai criteri esposti all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78, l'importo correttore viene stabilito, per il mese o i mesi di cui trattasi, a un livello tale che l'aiuto risulti pari a zero;

<sup>(1)</sup> GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 17.<sup>(3)</sup> GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 68 dell'11. 3. 1994, pag. 20.<sup>(5)</sup> GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 48.<sup>(6)</sup> GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 1.<sup>(7)</sup> GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 1.<sup>(8)</sup> GU n. L 179 dell'1. 7. 1978, pag. 10.<sup>(9)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 114.

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 <sup>(2)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94 <sup>(4)</sup>;

considerando che l'aiuto deve essere fissato una volta al mese in modo da assicurare l'applicazione dell'aiuto a partire dal primo giorno del mese successivo alla data della fissazione;

considerando che all'atto dell'adozione della riforma della politica agricola comune nel 1992, il Consiglio ha espresso la propria volontà di istituire un nuovo regime di aiuto a favore della produzione di foraggi essiccati, basato su un aiuto fisso per tonnellata; che, nell'ambito dei negoziati sulla fissazione dei prezzi agricoli per la campagna di commercializzazione 1994/1995, tale volontà è stata confermata ed attualmente è stata sottoposta all'esame del Consiglio una proposta di regolamento che prevede, nel settore considerato, l'istituzione di una nuova organizzazione comune di mercato che acquista efficacia a partire dal 1° aprile 1995 e che contempla la fissazione di

un aiuto forfettario per tonnellata per quantitativi massimi determinati;

considerando che, poiché l'applicazione del nuovo regime è prevista a partire dal 1° aprile 1995, è opportuno fissare a zero l'aiuto concesso nel quadro del regime attuale per il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre 1995;

considerando che risulta dall'applicazione di tutte queste disposizioni alle offerte e ai corsi, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, che l'aiuto ai foraggi essiccati dev'essere fissato come indicato alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

L'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1117/78 è fissato in allegato.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

<sup>(3)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

<sup>(4)</sup> GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

*ALLEGATO***al regolamento della Commissione, del 30 dicembre 1994, che fissa l'importo dell'aiuto per i foraggi essiccati**

Importi dell'aiuto applicabili a partire dal 1° gennaio 1995 per i foraggi essiccati :

*(ECU/t)*

	Foraggi disidratati mediante essiccazione artificiale e al calore Concentrati di proteine	Foraggi altrimenti essiccati :
Gennaio 1995	62,119	37,439

Importo dell'aiuto in caso di fissazione anticipata, per il mese di :

*(ECU/t)*

Febbraio 1995	61,925	37,245
Marzo 1995	61,892	37,212
Aprile 1995	0,000	0,000
Maggio 1995	0,000	0,000
Giugno 1995	0,000	0,000
Luglio 1995	0,000	0,000
Agosto 1995	0,000	0,000
Settembre 1995	0,000	0,000
Ottobre 1995	0,000	0,000

**REGOLAMENTO (CE) N. 3326/94 DELLA COMMISSIONE**

del 21 dicembre 1994

**che modifica il regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3209/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2807/94 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 6,

considerando che il regolamento (CE) n. 3115/94 della Commissione, del 20 dicembre 1994, che modifica gli allegati I e II al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune <sup>(5)</sup>, prevede alcune modifiche per taluni formaggi di cui al codice NC 0406 a partire dal 1° gennaio 1995;

considerando che il regolamento (CEE) n. 804/68 prevede all'articolo 14 l'applicazione di un prelievo all'importazione sui prodotti da esso contemplati;

considerando che in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 804/68, il regolamento

(CEE) n. 2915/79 del Consiglio <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3423/93 <sup>(7)</sup>, determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; che occorre modificare pertanto anche il regolamento (CEE) n. 2915/79;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2915/79, i gruppi dei prodotti 7 e 10 sono sostituiti da quelli figuranti nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 34 del 9. 2. 1979, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU n. L 312 del 27. 10. 1989, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU n. L 298 del 19. 11. 1994, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 345 del 31. 12. 1994, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 312 del 15. 12. 1993, pag. 8.

## ALLEGATO

Numero del gruppo	Gruppi di prodotti conformemente alla nomenclatura combinata	Prodotti pilota per ciascuno dei gruppi di prodotti
7	0406 90 02 0406 90 03 0406 90 04 0406 90 05 0406 90 06 0406 90 07 0406 90 08 0406 90 09 0406 90 12 0406 90 14 0406 90 16 0406 90 18	Emmental, in forme intere, di una maturazione da 3 a 4 mesi, avente tenore in materie grasse del 45 %, in peso, della sostanza secca, senza imballaggio
10	0406 90 01 0406 90 21	Cheddar, in forme intere, di una maturazione di 3 mesi, avente tenore in materie grasse del 50 %, in peso, della sostanza secca e avente un tenore di acqua, in peso, della materia non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 57 %, senza imballaggio

**REGOLAMENTO (CE) N. 3327/94 DELLA COMMISSIONE**

del 21 dicembre 1994

**che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2807/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,considerando che il regolamento (CE) n. 3115/94 della Commissione, del 20 dicembre 1994, che modifica gli allegati I e II al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune<sup>(3)</sup>, prevede alcune modifiche per taluni formaggi di cui al codice NC 0406 a partire dal 1° gennaio 1995;considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2079/94<sup>(5)</sup>, ha stabilito, in base alla nomenclatura combinata, una nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni; che è opportuno adattare tale nomenclatura in funzione della modifica succitata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87, il testo del settore 10 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU n. L 298 del 19. 11. 1994, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 345 del 31. 12. 1994, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 215 del 20. 8. 1994, pag. 2.

## ALLEGATO

I dati relativi alle sottovoci 0406 90 13, 0406 90 15 e 0406 90 17 sono sostituiti dai seguenti :

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
	• - - - Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse e Appenzell :	
	- - - - aventi un tenore di materie grasse uguale o superiore a 45 %, in peso, della sostanza secca ed una maturazione uguale o superiore a tre mesi :	
0406 90 02	- - - - - in forme standard, di un valore franco frontiera, per 100 kg di peso netto, superiore a 401,85 ECU ed inferiore o uguale a 430,62 ECU :	
	- - - - - Emmental, Gruyère, Bergkäse	0406 90 02 100
	- - - - - altri	0406 90 02 900
0406 90 03	- - - - - in forme standard, di un valore franco frontiera, per 100 kg di peso netto, superiore a 430,62 ECU :	
	- - - - - Emmental, Gruyère, Bergkäse	0406 90 03 100
	- - - - - altri	0406 90 03 900
0406 90 04	- - - - - in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, con la crosta almeno da un lato, di peso netto uguale o superiore a 1 kg ed inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera superiore a 430,62 ECU ed inferiore o uguale a 459,39 ECU per 100 kg di peso netto :	
	- - - - - Emmental, Gruyère, Bergkäse	0406 90 04 100
	- - - - - altri	0406 90 04 900
0406 90 05	- - - - - in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, con la crosta almeno da un lato, di peso netto uguale o superiore a 1 kg e di un valore franco frontiera superiore a 459,39 ECU per 100 kg di peso netto :	
	- - - - - Emmental, Gruyère, Bergkäse	0406 90 05 100
	- - - - - altri	0406 90 05 900
0406 90 06	- - - - - in pezzi senza crosta, di peso netto inferiore a 450 g e di un valore franco frontiera superiore a 499,67 ECU per 100 kg di peso netto, condizionati sotto vuoto a gas inerte, riportanti sull'imballaggio la denominazione del formaggio, il tenore di materie grasse, il nome dell'imballatore responsabile e il paese di fabbricazione	
	- - - - - Emmental, Gruyère, Bergkäse	0406 90 06 100
	- - - - - altri	0406 90 06 900
	- - - - - altri :	
0406 90 07	- - - - - Emmental	0406 90 07 000
0406 90 08	- - - - - Gruyère, Sbrinz :	
	- - - - - Gruyère	0406 90 08 100
	- - - - - Sbrinz	0406 90 08 900
0406 90 09	- - - - - Bergkäse, Appenzell :	
	- - - - - Bergkäse	0406 90 09 100
	- - - - - Appenzell	0406 90 09 900
	- - - - - altri :	
0406 90 12	- - - - - Emmental	0406 90 12 000
0406 90 14	- - - - - Gruyère, Sbrinz :	
	- - - - - Gruyère	0406 90 14 100
	- - - - - Sbrinz	0406 90 14 900
0406 90 16	- - - - - Bergkäse, Appenzell :	
	- - - - - Bergkäse	0406 90 16 100
	- - - - - Appenzell	0406 90 16 900

**REGOLAMENTO (CE) N. 3328/94 DELLA COMMISSIONE****del 21 dicembre 1994****recante modifica del regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione, nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2753/94 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 30, paragrafo 4,  
considerando che il regolamento (CE) n. 3115/94 della Commissione, del 20 dicembre 1994, che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune<sup>(3)</sup>, prevede modifiche per i pomodori del codice NC 0702, le arance del codice NC 0805 10, i limoni del codice NC 0805 30, le uve del codice NC 0806, le mele del codice NC 0808 e le pesche del codice NC 0809 30;  
considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3327/94<sup>(5)</sup>, ha istituito, sulla base della nomen-

clatura combinata, una nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni; che occorre adattare quest'ultima alle modifiche suddette;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87, il settore 11 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 292 del 12. 11. 1994, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU n. L 345 del 31. 12. 1994, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

<sup>(5)</sup> Vedi pagina 43 della presente Gazzetta ufficiale.

## ALLEGATO

## • 11. Ortofrutticoli

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
ex 0702 00	Pomodori, freschi o refrigerati :	
ex 0702 00 15	– dal 1° gennaio al 31 marzo :	
	– – delle categorie "extra", I e II (1)	0702 00 15 100
ex 0702 00 20	– dal 1° aprile al 30 aprile :	
	– – delle categorie "extra", I e II (1)	0702 00 20 100
ex 0702 00 25	– dal 1° maggio al 14 maggio :	
	– – delle categorie "extra", I e II (1)	0702 00 25 100
ex 0702 00 30	– dal 15 maggio al 31 maggio :	
	– – delle categorie "extra", I e II (1)	0702 00 30 100
ex 0702 00 35	– dal 1° giugno al 30 settembre :	
	– – delle categorie "extra", I e II (1)	0702 00 35 100
ex 0702 00 40	– dal 1° ottobre al 31 ottobre :	
	– – delle categorie "extra", I e II (1)	0702 00 40 100
ex 0702 00 45	– dal 1° novembre al 20 dicembre :	
	– – delle categorie "extra", I e II (1)	0702 00 45 100
ex 0702 00 50	– dal 21 dicembre al 31 dicembre :	
	– – delle categorie "extra", I e II (1)	0702 00 50 100
ex 0802	Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate :	
	– Mandorle :	
ex 0802 12	– – sgusciate :	
0802 12 90	– – – altre	0802 12 90 000
	– Nocciole (Corylus spp.):	
0802 21 00	– – con guscio	0802 21 00 000
0802 22 00	– – sgusciate	0802 22 00 000
	– Noci comuni :	
0802 31 00	– – con guscio	0802 31 00 000
ex 0805	Agrumi, freschi o secchi :	
ex 0805 10	– Arance :	
	– – Arance dolci, fresche :	
	– – – dal 1° gennaio al 31 marzo :	
ex 0805 10 01	– – – – Sanguigne e semisanguigne :	
	– – – – – delle categorie "extra", I e II (2)	0805 10 01 200
	– – – – – altre :	
ex 0805 10 05	– – – – – Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin :	
	– – – – – – delle categorie "extra", I e II (2)	0805 10 05 200
ex 0805 10 09	– – – – – altre :	
	– – – – – – delle categorie "extra", I e II (2)	0805 10 09 200
	– – – dal 1° aprile al 30 aprile :	
ex 0805 10 11	– – – – Sanguigne e semisanguigne :	
	– – – – – delle categorie "extra", I e II (2)	0805 10 11 200
	– – – – – altre :	
ex 0805 10 15	– – – – – Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin :	
	– – – – – – delle categorie "extra", I e II (2)	0805 10 15 200
ex 0805 10 19	– – – – – altre :	
	– – – – – – delle categorie "extra", I e II (2)	0805 10 19 200

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
ex 0805 10 21	- - - dal 1° maggio al 15 maggio : - - - - Sanguigne e semisanguigne : - - - - - delle categorie "extra", I e II (2) - - - - - altre :	0805 10 21 200
ex 0805 10 25	- - - - - Navel Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin : - - - - - - delle categorie "extra", I e II (2)	0805 10 25 200
ex 0805 10 29	- - - - - altre : - - - - - - delle categorie "extra", I e II (2)	0805 10 29 200
ex 0805 10 32	- - - dal 16 maggio al 30 settembre : - - - - Sanguigne e semisanguigne : - - - - - delle categorie "extra", I e II (2) - - - - - altre :	0805 10 32 200
ex 0805 10 34	- - - - - Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin : - - - - - - delle categorie "extra", I e II (2)	0805 10 34 200
ex 0805 10 36	- - - - - altre : - - - - - - delle categorie "extra", I e II (2)	0805 10 36 200
ex 0805 10 42	- - - dal 1° ottobre al 15 ottobre : - - - - Sanguigne e semisanguigne : - - - - - delle categorie "extra", I e II (2) - - - - - altre :	0805 10 42 200
ex 0805 10 44	- - - - - Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita et Hamlin : - - - - - - delle categorie "extra", I e II (2)	0805 10 44 200
ex 0805 10 46	- - - - - altre : - - - - - - delle categorie "extra", I e II (2)	0805 10 46 200
ex 0805 10 51	- - - dal 16 ottobre al 30 novembre : - - - - Sanguigne e semisanguigne : - - - - - delle categorie "extra", I e II (2) - - - - - altre :	0805 10 51 200
ex 0805 10 55	- - - - - Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin : - - - - - - delle categorie "extra", I e II (2)	0805 10 55 200
ex 0805 10 59	- - - - - altre : - - - - - - delle categorie "extra", I e II (2)	0805 10 59 200
ex 0805 10 61	- - - dal 1° dicembre al 31 dicembre : - - - - Sanguigne e semisanguigne : - - - - - delle categorie "extra", I e II (2) - - - - - altre :	0805 10 61 200
ex 0805 10 65	- - - - - Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin : - - - - - - delle categorie "extra", I e II (2)	0805 10 65 200
ex 0805 10 69	- - - - - altri : - - - - - - delle categorie "extra", I e II (2)	0805 10 69 200
ex 0805 30	- Limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e limette (Citrus aurantifolia) : - - Limoni (Citrus limon, Citrus limonum) :	
ex 0805 30 20	- - - dal 1° gennaio al 31 maggio : - - - - freschi delle categorie "extra", I e II (2)	0805 30 20 100
ex 0805 30 30	- - - dal 1° giugno dal 31 ottobre : - - - - freschi, delle categorie "extra", I e II (2)	0805 30 30 100
ex 0805 30 40	- - - dal 1° novembre al 31 dicembre : - - - - freschi, delle categorie "extra", I e II (2)	0805 30 40 100

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
ex 0806	Uve, fresche o secche :	
ex 0806 10	– fresche :	
	– – da tavola :	
	– – – dal 1° gennaio al 14 luglio :	
ex 0806 10 21	– – – – della varietà Empereur (Vitis vinifera c.v.), dal 1° gennaio al 31 gennaio	
	– – – – – delle categorie "extra" e I <sup>(2)</sup>	0806 10 21 200
ex 0806 10 29	– – – – – altre :	
	– – – – – delle categorie "extra" e I <sup>(2)</sup>	0806 10 29 200
ex 0806 10 30	– – – dal 15 luglio al 20 luglio :	
	– – – – delle categorie "extra" e I <sup>(2)</sup>	0806 10 30 200
ex 0806 10 40	– – – dal 21 luglio al 31 ottobre :	
	– – – – delle categorie "extra" e I <sup>(2)</sup>	0806 10 40 200
ex 0806 10 50	– – – dal 1° novembre al 20 novembre :	
	– – – – delle categorie "extra" e I <sup>(2)</sup>	0806 10 50 200
	– – – – dal 21 novembre al 31 dicembre :	
ex 0806 10 61	– – – – – della varietà Empereur (Vitis vinifera c.v.), dal 1° dicembre al 31 dicembre	
	– – – – – delle categorie "extra" e I <sup>(2)</sup>	0806 10 61 200
ex 0806 10 69	– – – – – altre :	
	– – – – – delle categorie "extra" e I <sup>(2)</sup>	0806 10 69 200
ex 0808	Mele, pere e cotogne, fresche :	
ex 0808 10	– Mele :	
	– – altre :	
	– – – dal 1° gennaio al 31 marzo :	
ex 0808 10 51	– – – – della varietà Golden Delicious :	
	– – – – – Mele da sidro	
	– – – – – altre :	
	– – – – – delle categorie "extra", I e II <sup>(2)</sup>	0808 10 51 910
ex 0808 10 53	– – – – della varietà Granny Smith :	
	– – – – – Mele da sidro	
	– – – – – altre :	
	– – – – – delle categorie "extra", I e II <sup>(2)</sup>	0808 10 53 910
ex 0808 10 59	– – – – – altre :	
	– – – – – Mele da sidro	
	– – – – – altre :	
	– – – – – delle categorie "extra", I e II <sup>(2)</sup>	0808 10 59 910
	– – – dal 1° aprile al 30 giugno :	
ex 0808 10 61	– – – – della varietà Golden Delicious :	
	– – – – – Mele da sidro	
	– – – – – altre :	
	– – – – – delle categorie "extra", I e II <sup>(2)</sup>	0808 10 61 910
ex 0808 10 63	– – – – della varietà Granny Smith :	
	– – – – – Mele da sidro	
	– – – – – altre :	
	– – – – – delle categorie "extra", I e II <sup>(2)</sup>	0808 10 63 910
ex 0808 10 69	– – – – – altre :	
	– – – – – Mele da sidro	
	– – – – – altre :	
	– – – – – delle categorie "extra", I e II <sup>(2)</sup>	0808 10 69 910
	– – – dal 1° luglio al 31 luglio :	
ex 0808 10 71	– – – – della varietà Golden Delicious :	
	– – – – – Mele da sidro	
	– – – – – altre :	
	– – – – – delle categorie "extra", I e II <sup>(2)</sup>	0808 10 71 910

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
ex 0808 10 73	- - - - della varietà Granny Smith : - - - - - Mele da sidro - - - - - altre : - - - - - delle categorie "extra", I e II (?)	0808 10 73 910
ex 0808 10 79	- - - - - altre : - - - - - Mele da sidro - - - - - altre : - - - - - delle categorie "extra", I e II (?)	0808 10 79 910
ex 0808 10 92	- - - - dal 1° agosto al 31 dicembre : - - - - della varietà Golden Delicious : - - - - - Mele da sidro, diverse da quelle del codice 0808 10 10 - - - - - altre : - - - - - delle categorie "extra", I e II (?)	0808 10 92 910
ex 0808 10 94	- - - - della varietà Granny Smith : - - - - - Mele da sidro, diverse da quelle del codice 0808 10 10 - - - - - altre : - - - - - delle categorie "extra", I e II (?)	0808 10 94 910
ex 0808 10 98	- - - - - altre : - - - - - Mele da sidro, diverse da quelle del codice 0808 10 10 - - - - - altre : - - - - - delle categorie "extra", I e II (?)	0808 10 98 910
ex 0809	Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugneole, fresche :	
ex 0809 30	- Pesche, comprese le pesche noci : - - dal 1° gennaio al 10 giugno :	
ex 0809 30 11	- - - Prugne e pesche noci : - - - - delle categorie "extra", I e II (*)	0809 30 11 100
ex 0809 30 19	- - - - altre : - - - - delle categorie "extra", I e II (*)	0809 30 19 100
ex 0809 30 21	- - - dall'11 giugno al 20 giugno : - - - Prugne e pesche noci : - - - - delle categorie "extra", I e II (*)	0809 30 21 100
ex 0809 30 29	- - - - altre : - - - - delle categorie "extra", I e II (*)	0809 30 29 100
ex 0809 30 31	- - - dal 21 giugno al 31 luglio : - - - Prugne e pesche noci : - - - - delle categorie "extra", I e II (*)	0809 30 31 100
ex 0809 30 39	- - - - altre : - - - - delle categorie "extra", I e II (*)	0809 30 39 100
ex 0809 30 41	- - - dal 1° agosto al 30 settembre : - - - Prugne e pesche noci : - - - - delle categorie "extra", I e II (*)	0809 30 41 100
ex 0809 30 49	- - - - altre : - - - - delle categorie "extra", I e II (*)	0809 30 49 100
ex 0809 30 51	- - - dal 1° ottobre al 31 dicembre : - - - Prugne e pesche noci : - - - - delle categorie "extra", I e II (*)	0809 30 51 100
ex 0809 30 59	- - - - altre : - - - - delle categorie "extra", I e II (*)	0809 30 59 100

(\*) Conformemente al regolamento (CEE) n. 778/83 (GU n. L 86 del 31. 3. 1983, pag. 14).

(†) Conformemente al regolamento (CEE) n. 920/89 (GU n. L 97 dell'11. 4. 1989, pag. 19).

(‡) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1730/87 (GU n. L 163 del 23. 6. 1987, pag. 25).

(§) Conformemente al regolamento (CEE) n. 3596/90 (GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 38).

**REGOLAMENTO (CE) N. 3329/94 DELLA COMMISSIONE****del 21 dicembre 1994****che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione per quanto riguarda il settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1490/94 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 5,considerando che il regolamento (CE) n. 3115/94 della Commissione, del 20 dicembre 1994, che modifica gli allegati I e II al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune <sup>(3)</sup>, prevede alcune modifiche per determinate ciliegie candite di cui al codice NC 2006 e alcune nocciole di cui al codice NC 2008 ;considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3328/94 <sup>(5)</sup>, ha stabilito, in base alla nomenclatura combinata, una nomenclatura dei prodotti agricoli per le

restituzioni all'esportazione; che è opportuno adattare anche tale nomenclatura tenendo conto della succitata modifica ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87, settore 12, i dati relativi ai codici NC 2006 e 2008 sono sostituiti da quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 161 del 29. 6. 1994, pag. 13.<sup>(3)</sup> GU n. L 345 del 31. 12. 1994, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.<sup>(5)</sup> Vedi pagina 45 della presente Gazzetta ufficiale.

## ALLEGATO

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
ex 2006 00	Frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate):	
	- altre :	
	- - aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 % :	
2006 00 31	- - - Ciliegie	2006 00 31 000
	- - - altre :	
ex 2006 00 99	- - - - altri :	
	- - - - - Ciliegie	2006 00 99 100
ex 2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove :	
	- Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro :	
ex 2008 19	- - altre, compresi i miscugli :	
	- - - in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg :	
	- - - - altri :	
ex 2008 19 19	- - - - - altri :	
	- - - - - - Nocciole comuni (frutti della specie <i>Corylus avellana</i> ), non compresi i miscugli	2008 19 19 100
	- - - - - in imballaggi immediati di contenuto uguale o inferiore a 1 kg :	
	- - - - - altri :	
ex 2008 19 99	- - - - - - altri :	
	- - - - - - - Nocciole comuni (frutti della specie <i>Corylus avellana</i> ) non compresi i miscugli	2008 19 99 100

**REGOLAMENTO (CE) N. 3330/94 DELLA COMMISSIONE**

del 21 dicembre 1994

**in merito alla classificazione tariffaria di taluni tagli di pollame e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1574/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3 e l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che è emerso che la classificazione di taluni tagli di pollame pone problemi a causa dell'assenza di definizioni precise nel quadro della nomenclatura tariffaria e statistica istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3115/94 della Commissione<sup>(4)</sup>; che occorre stabilire tali definizioni per garantire l'applicazione uniforme dei prelievi nel settore del pollame;

considerando che, in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2777/75, la nomenclatura tariffaria ivi definita è ricompresa nella nomenclatura combinata; che è pertanto necessario modificare il regolamento (CEE) n. 2658/87;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Ai fini dell'applicazione di prelievi nel settore del pollame sono considerati come:

1. « Metà », ai sensi delle sottovoci 0207 39 13, 0207 29 33, 0207 39 57, 0207 39 61, 0207 39 63, 0207 41 11, 0207 42 11, 0207 43 21, 0207 43 23 e 0207 43 25, la metà della carcassa di volatili ottenuta praticando un sezionamento longitudinale lungo un piano che attraversa lo sterno e la colonna vertebrale;
2. « Quarti », ai sensi delle sottovoci 0207 39 13, 0207 39 33, 0207 39 57, 0207 39 61, 0207 39 63, 0207 41 11, 0207 42 11, 0207 43 21, 0207 43 23 e 0207 43 25, il quarto della coscia o il quarto del petto ottenuti mediante sezionamento trasversale di una metà;
3. « Ali intere, anche senza punta », ai sensi delle sottovoci 0207 39 15, 0207 39 35, 0207 39 65, 0207 41 21, 0207 42 21 e 0207 43 31, i pezzi di volatili costituiti

dall'omero, dal radio e dall'ulna unitamente alla muscolatura che li ricopre. La punta, comprese le ossa carpali, può anche essere assente. Le sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;

4. « Petti », ai sensi delle sottovoci 0207 39 21, 0207 39 41, 0207 39 71, 0207 39 73, 0207 41 41, 0207 42 41, 0207 43 51 e 0207 43 53, i pezzi di volatili costituiti dallo sterno e dalle costole che da esso si dipartono da entrambi i lati, unitamente alla muscolatura che li ricopre;
5. « Cosce », ai sensi delle sottovoci 0207 39 23, 0207 39 75, 0207 39 77, 0207 41 51, 0207 43 61 e 0207 43 63, i pezzi di volatili costituiti dal femore, dalla tibia e dalla fibula unitamente alla muscolatura che li ricopre. Le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;
6. « Fusi (coscette) di tacchini e di tacchine », ai sensi delle sottovoci 0207 39 43 e 0207 42 51, i pezzi di tacchini e di tacchine costituiti dalla tibia e dalla fibula unitamente alla muscolatura che li ricopre. Le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;
7. « Altre cosce di tacchini e di tacchine », ai sensi delle sottovoci 0207 39 45 e 0207 42 59, i pezzi di tacchini e di tacchine costituiti dal femore unitamente alla muscolatura che lo ricopre o dal femore, dalla tibia e dalla fibula unitamente alla muscolatura che li ricopre. Le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni.

*Articolo 2*

Nel capitolo 2, dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 sono apportate le seguenti modifiche:

1. Il testo della nota complementare n. 4 è sostituito dal seguente:
  - a) « 4. Sono considerati come:
    - a) « pezzi di volatili non disossati », ai sensi delle sottovoci da 0207 39 13 a 0207 39 23, da 0207 39 33 a 0207 39 45, da 0207 39 57 a 0207 39 77, da 0207 41 11 a 0207 41 51, da 0207 42 11 a 0207 42 59 e da 0207 43 21 a 0207 43 63 le suddette parti comprendenti tutte le ossa.

I pezzi di volatili, di cui alla lettera a), cui è stata tolta una parte delle ossa, rientrano nelle sottovoci 0207 39 25, 0207 39 47, 0207 39 83, 0207 41 71 o 0207 43 81;

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

<sup>(2)</sup> GU n. L 152 del 24. 6. 1993, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 345 del 31. 12. 1994, pag. 1.

- b) "metà", ai sensi delle sottovoci 0207 39 13, 0207 39 33, 0207 39 57, 0207 39 61, 0207 39 63, 0207 41 11, 0207 42 11, 0207 43 21, 0207 43 23 e 0207 43 25, la metà carcassa di volatili, ottenuta praticando un sezionamento longitudinale lungo un piano che attraversa lo sterno e la colonna vertebrale ;
- c) "quarti", ai sensi delle sottovoci 0207 39 13, 0207 39 33, 0207 39 57, 0207 39 61, 0207 39 63, 0207 41 11, 0207 42 11, 0207 43 21, 0207 43 23 e 0207 43 25, il quarto della coscia o il quarto del petto, ottenuti mediante sezionamento trasversale di una metà ;
- d) "ali intere, anche senza punta" ai sensi delle sottovoci 0207 39 15, 0207 39 35, 0207 39 65, 0207 41 21, 0207 42 21 e 0207 43 31, i pezzi di volatili costituiti dall'omero, dal radio e dall'ulna unitamente alla muscolatura che li ricopre. La punta, comprese le ossa carpali, può anche essere assente. Le sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni ;
- e) "petti" ai sensi delle sottovoci 0207 39 21, 0207 39 41, 0207 39 71, 0207 39 73, 0207 41 41, 0207 42 41, 0207 43 51 e 0207 43 53, i pezzi di volatili costituiti dallo sterno e dalle costole che da esso si dipartono da entrambi i lati, unitamente alla muscolatura che li ricopre ;
- f) "cosce" ai sensi delle sottovoci 0207 39 23, 0207 39 75, 0207 39 77, 0207 41 51, 0207 43 61 e 0207 43 63 i pezzi di volatili costituiti dal femore, dalla tibia e dalla fibula unitamente alla muscolatura che li ricopre. Le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni ;
- g) "fusi (coscette) di tacchini e di tacchine", ai sensi delle sottovoci 0207 39 43 e 0207 42 51 i pezzi di tacchini e di tacchine costituiti dalla tibia e dalla fibula unitamente alla muscolatura che li ricopre. Le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni ;
- h) "altri fusi di tacchini e di tacchine", ai sensi delle sottovoci 0207 39 45 e 0207 42 59, i pezzi di tacchini e di tacchine costituiti dal femore unitamente alla muscolatura che lo ricopre o dal femore, dalla tibia e dalla fibula unitamente alla muscolatura che li ricopre. Le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni ;
- i) "parti dette paltò di oca o di anatra", ai sensi delle sottovoci 0207 39 81 e 0207 43 71, oche o anatre presentate senza piume, completamente eviscerate, prive di testa e di zampe, nonché delle ossa della carcassa (carena dello sterno, coste, colonna vertebrale e sacro), ma ancora provviste dei femori, delle tibie e degli omeri. »
2. È soppressa la nota complementare n. 7. La nota complementare n. 8 diventa la nota complementare n. 7.

### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

**REGOLAMENTO (CE) N. 3331/94 DELLA COMMISSIONE**

del 21 dicembre 1994

**recante modifica del regolamento (CE) n. 2027/94 che fissa i prezzi di riferimento validi per la campagna 1994/1995 nel settore vitivinicolo e del regolamento (CEE) n. 3418/88 che fissa i prezzi franco frontiera di riferimento applicabili all'importazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1891/94 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 53, paragrafo 6 e l'articolo 54, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3115/94 della Commissione <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 15,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci, denominata in appresso « nomenclatura combinata », che risponde, nel contempo, alle esigenze della tariffa doganale comune e a quelle delle statistiche del commercio estero della Comunità;

considerando che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2658/87 prevede che la Commissione adotti ogni anno mediante un regolamento, applicabile a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo, la versione completa della nomenclatura combinata e delle relative aliquote dei dazi autonomi e convenzionali della tariffa doganale comune, così come essa risulta dalle decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione;

considerando che, di conseguenza, è necessario esprimere le descrizioni delle merci e le voci tariffarie contenute nel regolamento (CE) n. 2027/94 della Commissione, dell'8 agosto 1994, che fissa i prezzi di riferimento validi per la campagna 1994/1995 nel settore vitivinicolo <sup>(5)</sup> e nel regolamento (CEE) n. 3418/88 della Commissione, del 28 ottobre 1988, che fissa i prezzi franco frontiera di riferimento applicabili all'importazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo a decorrere dal 1° settembre 1988 <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2032/94 <sup>(7)</sup>, conformemente ai termini figuranti nella nomenclatura

combinata; che tali adattamenti non implicano modifiche sostanziali;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 2027/94 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, il testo del punto 6 della parte A è sostituito dal seguente:

« 6) vino liquoroso, ai sensi della nota complementare 4, lettera c) del capitolo 22 della nomenclatura combinata, dei seguenti codici NC:

a) ex 2204 21 83, ex 2204 21 84, ex 2204 29 83 ed ex 2204 29 84: 59,22 ECU/hl;

b) ex 2204 21 87, ex 2204 21 88, ex 2204 21 89, ex 2204 21 91, ex 2204 21 92, ex 2204 21 93, ex 2204 21 94, ex 2204 29 87, ex 2204 29 88, ex 2204 29 89, ex 2204 29 91, ex 2204 29 92 ed ex 2204 29 94;

aa) di 15 % vol che presentano più di 130 g e non più di 330 g di estratto secco totale/l: 68,11 ECU/hl,

bb) altri: 74,23 ECU/hl;

c) ex 2204 21 95, ex 2204 21 96, ex 2204 21 97, ex 2204 21 98, ex 2204 29 95, ex 2204 29 96 ed ex 2204 29 98: 90,81 ECU/hl;

d) ex 2204 21 99 ed ex 2204 29 99: 98,02 ECU/hl. »

2) All'articolo 1, il testo del punto 7 della parte A è sostituito dal seguente:

« 7) vino liquoroso ai sensi della nota complementare 4, lettera c) del capitolo 22 della nomenclatura combinata, destinato alla trasformazione in prodotti diversi da quelli del codice NC 2204:

a) ex 2204 21 83, ex 2204 21 84, ex 2204 29 83 ed ex 2204 29 84: 59,82 ECU/hl;

b) ex 2204 21 87, ex 2204 21 88, ex 2204 21 89, ex 2204 21 91, ex 2204 21 92, ex 2204 21 93, ex 2204 21 94, ex 2204 29 87, ex 2204 29 88, ex 2204 29 89, ex 2204 29 91, ex 2204 29 92 ed ex 2204 29 94: 63,96 ECU/hl;

<sup>(1)</sup> GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 42.

<sup>(3)</sup> GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 345 del 31. 12. 1994, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 206 del 9. 8. 1994, pag. 3.

<sup>(6)</sup> GU n. L 301 del 4. 11. 1988, pag. 10.

<sup>(7)</sup> GU n. L 207 del 10. 8. 1994, pag. 1.

- c) ex 2204 21 95, ex 2204 21 96, ex 2204 21 97,  
ex 2204 21 98, ex 2204 29 95, ex 2204 29 96  
ed ex 2204 29 98 : 77,39 ECU/hl ;
- d) ex 2204 21 99 ed ex 2204 29 99 : 85,58  
ECU/hl. »

### Articolo 2

La tabella 22-02 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3418/88 è modificata come segue :

1. Il codice NC « 2204 21 25 » è sostituito dal codice NC « 2204 21 79 » ;
2. Il codice NC « 2204 21 29 » è sostituito dal codice NC « 2204 21 80 » ;
3. Il codice NC « 2204 21 35 » è sostituito dal codice NC « 2204 21 83 » ;
4. Il codice NC « 2204 21 39 » è sostituito dal codice NC « 2204 21 84 » ;
5. Il codice NC « 2204 21 41 » è sostituito dai codici NC « 2204 21 87  
2204 21 88  
2204 21 89  
2204 21 91  
2204 21 92  
2204 21 93 » ;
6. Il codice NC « 2204 21 49 » è sostituito dal codice NC « 2204 21 94 » ;
7. Il codice NC « 2204 21 51 » è sostituito dai codici NC « 2204 21 95  
2204 21 96  
2204 21 97 » ;
8. Il codice NC « 2204 21 59 » è sostituito dal codice NC « 2204 21 98 » ;
9. Il codice NC « 2204 21 90 » è sostituito dal codice NC « 2204 21 99 » ;
10. Il codice NC « 2204 29 25 » è sostituito dai codici NC « 2204 29 62  
2204 21 64  
2204 21 65 » ;
11. Il codice NC « 2204 29 29 » è sostituito dai codici NC « 2204 29 71  
2204 21 72  
2204 21 75 » ;
12. Il codice NC « 2204 29 35 » è sostituito dal codice NC « 2204 29 83 » ;
13. Il codice NC « 2204 29 39 » è sostituito dal codice NC « 2204 29 84 » ;
14. Il codice NC « 2204 29 45 » è sostituito dal codice NC « 2204 29 93 » ;
15. Il codice NC « 2204 29 49 » è sostituito dal codice NC « 2204 29 94 » ;
16. Il codice NC « 2204 29 55 » è sostituito dal codice NC « 2204 29 97 » ;
17. Il codice NC « 2204 29 59 » è sostituito dal codice NC « 2204 29 98 » ;
18. Il codice NC « 2204 29 90 » è sostituito dal codice NC « 2204 29 99 » ;

### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

**REGOLAMENTO (CE) N. 3332/94 DELLA COMMISSIONE**

del 21 dicembre 1994

**recante modifica del regolamento (CEE) n. 2137/93 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo e del regolamento (CEE) n. 2253/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore vitivinicolo per le isole Canarie**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1891/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 56, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93 della Commissione<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3115/94 della Commissione<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 15,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci, denominata in appresso «nomenclatura combinata», che risponde, nel contempo, alle esigenze della tariffa doganale comune e a quelle delle statistiche del commercio estero della Comunità;

considerando che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2658/87 prevede che la Commissione adotti ogni anno mediante un regolamento, applicabile a partire dal 1° gennaio all'anno successivo, la versione completa della nomenclatura combinata e delle relative aliquote dei dazi autonomi e convenzionali della tariffa doganale comune,

così come essa risulta dalle decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione;

considerando che, di conseguenza, è necessario esprimere le descrizioni delle merci e le voci tariffarie contenute nel regolamento (CEE) n. 2137/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo e abroga il regolamento (CEE) n. 646/86<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2938/94<sup>(8)</sup>, e nel regolamento (CEE) n. 2253/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore vitivinicolo per le isole Canarie<sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1818/94<sup>(10)</sup>, conformemente ai termini figuranti nella nomenclatura combinata; che tali adattamenti non implicano modifiche sostanziali;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2173/93 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

*Articolo 2*

Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2253/92 sono sostituiti dagli allegati II e III del presente regolamento.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 42.<sup>(3)</sup> GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.<sup>(4)</sup> GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26.<sup>(5)</sup> GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU n. L 345 del 31. 12. 1994, pag. 1.<sup>(7)</sup> GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 91.<sup>(8)</sup> GU n. L 310 del 3. 12. 1994, pag. 9.<sup>(9)</sup> GU n. L 219 del 4. 8. 1992, pag. 30.<sup>(10)</sup> GU n. L 190 del 26. 7. 1994, pag. 3.

## ALLEGATO I

## \* ALLEGATO

Codice NC	Codice prodotto	Per l'esportazione verso (*)	Restituzioni
2204 21 79 2204 21 83	110	01 ; 09	3,96 ECU/hl
2204 21 79 2204 21 80 2204 21 83 2204 21 84	190	01	1,30 ECU/%/vol/hl (†)
		09	1,19 ECU/%/vol/hl (†)
2204 21 79	910	01 ; 09	3,96 ECU/hl
2204 21 94 2204 21 98	910	01 ; 09	12,42 ECU/hl
2204 29 62 2204 29 64 2204 29 65 2204 29 83	110	01 ; 09	3,96 ECU/hl
2204 29 62 2204 29 64 2204 29 65 2204 29 71 2204 29 72 2204 29 75 2204 29 83 2204 29 84	190	01	1,30 ECU/%/vol/hl (†)
		09	1,19 ECU/%/vol/hl (†)
2204 29 62 2204 29 64 2204 29 65	910	01 ; 09	3,96 ECU/hl
2204 29 94 2204 29 98	910	01 ; 09	12,42 ECU/hl

(\*) Le destinazioni sono le seguenti :

01 Tutti i paesi del continente africano ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi dalla voce 09 ;

09 Tutte le altre destinazioni ad eccezione dei paesi terzi e dei territori seguenti :

- |  |  |
|--|--|
| — tutti i paesi del continente americano compresi nel regolamento (CEE) n. 208/93 della Commissione (GU n. L 25 del 2. 2. 1993, pag.11), | — Marocco,                               |
| — Algeria,   | — Repubbliche di Serbia e di Montenegro, |
| — Australia,   | — Slovenia,                              |
| — Bosnia-Erzegovina,   | — Sudafrica,                             |
| — Croazia,   | — Svizzera,                              |
| — Cipro,   | — Ex Repubblica iugoslava di Macedonia,  |
| — Israele,   | — Tunisia,                               |
|  | — Turchia.                               |

(†) Titolo alcolometrico volumico totale come definito nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 822/87.

NB : I codici dei prodotti sono stabiliti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3329/94 (vedi pagina 50 della presente Gazzetta ufficiale). \*

## ALLEGATO II

## « ALLEGATO I

Quantitativi del bilancio previsionale di approvvigionamento di prodotti del settore vitivinicolo per le isole Canarie per il periodo 1° settembre 1994 - 31 agosto 1995

<i>(in ettolitri)</i>		
Codice NC	Designazione delle merci	Volume
ex 2204 21 79 ex 2204 21 80 ex 2204 21 83 ex 2204 21 84	Vini : — — originari dei paesi terzi : vini recanti nella designazione e presentazione il nome del paese d'origine, senza altra menzione o denominazione geografica — — originari della Comunità : vini da tavola ai sensi del punto 13 dell'allegato I al regolamento (CEE) n. 822/87	} 115 500
ex 2204 29 62 ex 2204 29 64 ex 2204 29 65 ex 2204 29 71 ex 2204 29 72 ex 2204 29 75 ex 2204 29 83 ex 2204 29 84	Vini : — — originari dei paesi terzi : vini recanti nella designazione e presentazione il nome del paese d'origine, senza altra menzione o denominazione geografica — — originari della Comunità : vini da tavola ai sensi del punto 13 dell'allegato I al regolamento (CEE) n. 822/87	} 129 500
	<b>Totale</b>	<b>245 000 *</b>

## ALLEGATO III

## « ALLEGATO II

## Importi degli aiuti concessi per i prodotti di cui all'allegato I provenienti dal mercato della Comunità

*(in ecu)*

Codice dei prodotti <sup>(1)</sup>	Nota	Importo dell'aiuto applicabile ai prodotti provenienti dalla Comunità
2204 21 79 110	(2)	3,96
2204 21 79 190	(3)	1,19
2204 21 79 910	(2)	3,96
2204 21 80 190	(3)	1,19
2204 21 83 110	(2)	3,96
2204 21 83 190	(3)	1,19
2204 21 84 190	(3)	1,19
2204 29 62 110	(2)	3,96
2204 29 62 190	(3)	1,19
2204 29 62 910	(2)	3,96
2204 29 64 110	(2)	3,96
2204 29 64 190	(3)	1,19
2204 29 64 910	(2)	3,96
2204 29 65 110	(2)	3,96
2204 29 65 190	(3)	1,19
2204 29 65 910	(2)	3,96
2204 29 71 190	(3)	1,19
2204 29 72 190	(3)	1,19
2204 29 75 190	(3)	1,19
2204 29 83 110	(2)	3,96
2204 29 83 190	(3)	1,19
2204 29 84 190	(3)	1,19

(1) I codici dei prodotti sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3329/94 (vedi pag. 50 della presente Gazzetta ufficiale).

(2) ecu per ettolitro di prodotto.

(3) ecu per % vol e per ettolitro di prodotto [titolo alcolometrico volumico totale ai sensi dell'allegato II al regolamento (CEE) n. 822/87].

**REGOLAMENTO (CE) N. 3333/94 DELLA COMMISSIONE**  
**del 21 dicembre 1994**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1866/94 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13,

considerando che il regolamento (CE) n. 3115/94 della Commissione, del 20 dicembre 1994, che modifica gli allegati I e II al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune <sup>(3)</sup>, prevede una modifica per la farina relativa al codice NC 1101;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3329/94 <sup>(5)</sup>, ha stabilito, in base alla nomenclatura combinata, la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione; che è opportuno adattare

quest'ultima nomenclatura alle modificazioni della nomenclatura combinata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nel settore 1, dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87, le indicazioni relative al codice NC 1101 sono sostituite da quelle riportate nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 345 del 31. 12. 1994, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

<sup>(5)</sup> Vedi pagina 50 della presente Gazzetta ufficiale.

## ALLEGATO

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
• 1101 00	Farine di frumento (grano) o di frumento segalato :	
	– di frumento (grano) :	
1101 00 11	– – di frumento (grano) duro	1101 00 11 000
1101 00 15	– – di frumento (grano) tenero e di spelta	
	– – – tenore in ceneri da 0 a 600 mg/100 g	1101 00 15 100
	– – – tenore in ceneri da 601 a 900 mg/100 g	1101 00 15 130
	– – – tenore in ceneri da 901 a 1 100 mg/100 g	1101 00 15 150
	– – – tenore in ceneri da 1 101 a 1 650 mg/100 g	1101 00 15 170
	– – – tenore in ceneri da 1 651 a 1 900 mg/100 g	1101 00 15 180
	– – – tenore in ceneri più di 1 900 mg/100 g	1101 00 15 190
1101 00 90	– di frumento segalato	1101 00 90 000 •

**REGOLAMENTO (CE) N. 3334/94 DELLA COMMISSIONE**

del 21 dicembre 1994

**che modifica il regolamento (CEE) n. 1767/82 che stabilisce le modalità d'applicazione dei prelievi specifici all'importazione di taluni prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2807/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CE) n. 0000/94 della Commissione, del 20 dicembre 1994, che modifica gli allegati I e II al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune<sup>(3)</sup>, prevede alcune modifiche per taluni formaggi di cui al codice NC 0406 a partire dal 1° gennaio 1995; che è pertanto opportuno adattare il regolamento (CEE) n. 1767/82 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 659/94<sup>(5)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1767/82 è modificato come segue:

1) nell'allegato I:

- a) i codici NC ex 0406 90 13, ex 0406 90 15 e ex 0406 90 17 di cui:

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 298 del 19. 11. 1994, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 345 del 31. 12. 1994, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 196 del 5. 7. 1982, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 82 del 25. 3. 1994, pag. 23.

— alla lettera c) sono sostituiti dai codici NC ex 0406 90 02, ex 0406 90 04 e ex 0406 90 18;

— alla lettera d) sono sostituiti dai codici NC ex 0406 90 03, ex 0406 90 05, ex 0406 90 06 e ex 0406 90 18;

b) il codice NC 0406 90 11 di cui alla lettera i) è sostituito dal codice NC 0406 90 01.

2) Nell'allegato III:

a) il primo comma della parte B è sostituito dal seguente testo:

« per quanto riguarda i formaggi Emmental, Gruyère, Bergkäse, Sbrinz, Appenzell, Vacherin Mont d'or, Fromage frigourgeois o Tête de moine di cui alle sottovoci ex 0406 90 02, ex 0406 90 03, ex 0406 90 04, ex 0406 90 05, ex 0406 90 06 e ex 0406 90 18 della nomenclatura combinata »;

b) il codice NC 0406 90 11 di cui alle parti G e H è sostituito dal codice NC 0406 90 01.

3) Nell'allegato IV:

a) il codice NC 0406 90 11 di cui alla rubrica relativa all'Australia e alla Nuova Zelanda, è sostituito dal codice NC 0406 90 01;

b) nella rubrica Svizzera, il codice NC ex 0406 90 17 per il prodotto Appenzell e i codici NC 0406 90 13 e 0406 90 15, sono sostituiti dai codici NC ex 0406 90 02, ex 0406 90 03, ex 0406 90 04, ex 0406 90 05 e ex 0406 90 06;

c) il codice NC ex 0406 90 17 di cui alla rubrica Svizzera per i prodotti Fromage Fribourgeois, Vacherin Mont d'or, Tête de moine, è sostituito dal codice NC 0406 90 18.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 3335/94 DELLA COMMISSIONE**

del 30 dicembre 1994

**che modifica il regolamento (CE) n. 2117/94 e che porta a 1 028 911 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per la rivendita sul mercato interno di cereali detenuti dall'organismo d'intervento spagnolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94 <sup>(4)</sup>, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;considerando che il regolamento (CE) n. 2117/94 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3031/94 <sup>(6)</sup>, ha indetto una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 895 911 t di cereali detenuti dall'organismo d'intervento spagnolo;

considerando che, tenuto conto dell'attuale situazione del mercato, è opportuno aumentare a 1 028 911 t il quantitativo di cereali posto in vendita sul mercato interno, detenuti dall'organismo d'intervento spagnolo;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1994.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2117/94 i termini « 806 053 t di orzo » sono sostituiti dai termini « 939 053 t di orzo ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.<sup>(4)</sup> GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 224 del 30. 8. 1994, pag. 7.<sup>(6)</sup> GU n. L 321 del 14. 12. 1994, pag. 22.

**REGOLAMENTO (CE) N. 3336/94 DELLA COMMISSIONE**  
**del 30 dicembre 1994**

**che modifica il regolamento (CE) n. 2581/94 e che porta a 109 400 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per la rivendita sul mercato interno di frumento duro detenuto dall'organismo d'intervento greco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94 <sup>(4)</sup>, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuto dagli organismi d'intervento;

considerando che il regolamento (CE) n. 2581/94 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3058/94 <sup>(6)</sup>, ha indetto una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 64 400 t di frumento duro detenuto dall'organismo d'intervento greco;

considerando che, tenuto conto dell'attuale situazione del mercato, è opportuno aumentare a 109 400 t il quantita-

tivo di frumento duro posto in vendita sul mercato interno, detenuto dall'organismo d'intervento greco;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2581/94 i termini « 64 400 t » sono sostituiti dai termini « 109 400 t ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

<sup>(4)</sup> GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 273 del 25. 10. 1994, pag. 8.

<sup>(6)</sup> GU n. L 323 del 16. 12. 1994, pag. 14.

**REGOLAMENTO (CE) N. 3337/94 DELLA COMMISSIONE**  
del 23 dicembre 1994

**recante adeguamento o abrogazione di taluni regolamenti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 169, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 del trattato di adesione, le istituzioni delle Comunità europee possono adottare, prima dell'adesione, le misure di cui all'articolo 169 dell'atto di adesione, le quali prendono effetto con riserva e alla data dell'entrata in vigore del trattato;

considerando che nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari devono essere adattati i seguenti regolamenti:

- regolamento (CEE) n. 1624/76 della Commissione, del 2 luglio 1976, relativo a disposizioni particolari concernenti il pagamento dell'aiuto per il latte scremato in polvere denaturato o trasformato in alimenti composti per animali nel territorio di un altro Stato membro<sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3733/92<sup>(3)</sup>,
- regolamento (CEE) n. 2315/76 della Commissione, del 24 settembre 1976, relativo alla vendita di burro d'ammasso pubblico<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/93<sup>(5)</sup>,
- regolamento (CEE) n. 776/78 della Commissione, del 18 aprile 1978, relativo all'applicazione del tasso più basso della restituzione all'esportazione di prodotti lattiero-caseari e recante abrogazione e modifica di vari regolamenti<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88<sup>(7)</sup>,
- regolamento (CEE) n. 1725/79 della Commissione, del 26 luglio 1979, relativo alle modalità di concessione degli aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti e al latte scremato in polvere destinato all'al-

imentazione dei vitelli<sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3025/94<sup>(9)</sup>,

- regolamento (CEE) n. 2967/79 della Commissione, del 18 dicembre 1979, che determina le condizioni in cui taluni formaggi ammessi al beneficio di un regime preferenziale all'importazione devono essere trasformati<sup>(10)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88,
- regolamento (CEE) n. 2191/81 della Commissione, del 31 luglio 1981, relativo alla concessione di un aiuto per il burro acquistato dalle istituzioni e collettività senza scopi di lucro<sup>(11)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2029/94<sup>(12)</sup>,
- regolamento (CEE) n. 2729/81 della Commissione, del 14 settembre 1981, che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione e del regime di fissazione anticipata delle restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(13)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 110/93<sup>(14)</sup>,
- regolamento (CEE) n. 1767/82 della Commissione, del 1° luglio 1982, che stabilisce le modalità d'applicazione dei prelievi specifici all'importazione di taluni prodotti lattiero-caseari<sup>(15)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 659/94<sup>(16)</sup>,
- regolamento (CEE) n. 1953/82 della Commissione, del 6 luglio 1982, che stabilisce condizioni particolari per l'esportazione di determinati formaggi verso taluni paesi terzi<sup>(17)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88,
- regolamento (CEE) n. 3143/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato<sup>(18)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3041/94<sup>(19)</sup>,

<sup>(1)</sup> GU n. C 241 del 29. 8. 1994, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 180 del 6. 7. 1976, pag. 9.

<sup>(3)</sup> GU n. L 380 del 24. 12. 1992, pag. 17.

<sup>(4)</sup> GU n. L 261 del 25. 9. 1976, pag. 12.

<sup>(5)</sup> GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 48.

<sup>(6)</sup> GU n. L 105 del 19. 4. 1978, pag. 5.

<sup>(7)</sup> GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU n. L 199 del 7. 8. 1979, pag. 1.

<sup>(9)</sup> GU n. L 321 del 14. 12. 1994, pag. 9.

<sup>(10)</sup> GU n. L 336 del 29. 12. 1979, pag. 23.

<sup>(11)</sup> GU n. L 213 dell'1. 8. 1981, pag. 20.

<sup>(12)</sup> GU n. L 206 del 9. 8. 1994, pag. 7.

<sup>(13)</sup> GU n. L 272 del 26. 9. 1981, pag. 19.

<sup>(14)</sup> GU n. L 15 del 23. 1. 1993, pag. 14.

<sup>(15)</sup> GU n. L 196 del 5. 7. 1982, pag. 1.

<sup>(16)</sup> GU n. L 82 del 25. 3. 1994, pag. 23.

<sup>(17)</sup> GU n. L 212 del 21. 7. 1982, pag. 5.

<sup>(18)</sup> GU n. L 298 del 12. 11. 1985, pag. 9.

<sup>(19)</sup> GU n. L 322 del 15. 12. 1994, pag. 15.

- regolamento (CEE) n. 1589/87 della Commissione, del 5 giugno 1987, relativo all'acquisto di burro, mediante gara, da parte degli organismi di intervento <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1756/93,
- regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3049/93 <sup>(3)</sup>,
- regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/93,
- regolamento (CEE) n. 1150/90 della Commissione, del 4 maggio 1990, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime applicabile all'importazione di taluni prodotti del settore lattiero-caseario originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2875/90 <sup>(6)</sup>,
- regolamento (CEE) n. 3378/91 della Commissione, del 20 novembre 1991, relativo alle modalità di vendita del burro delle scorte d'intervento, per l'esportazione verso determinate destinazioni e recante modifica del regolamento (CEE) n. 569/88 <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2283/94 <sup>(8)</sup>,
- regolamento (CEE) n. 3398/91 della Commissione, del 20 novembre 1991, relativo alla vendita mediante gara di latte scremato in polvere destinato alla fabbricazione di alimenti composti e recante modificazione del regolamento (CEE) n. 569/88 <sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/93,
- regolamento (CEE) n. 584/92 della Commissione, del 6 marzo 1992, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore lattiero-caseario, del regime previsto dagli accordi intermedi di associazione tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e la Cecoslovacchia <sup>(10)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3550/93 <sup>(11)</sup>,
- regolamento (CEE) n. 2839/93 della Commissione, del 18 ottobre 1993, relativo alla vendita speciale di burro d'intervento a fini d'esportazione nelle Repubbliche

risultanti dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica <sup>(12)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2284/94 <sup>(13)</sup>,

- regolamento (CE) n. 1588/94 della Commissione, del 30 giugno 1994, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, del regime previsto dagli accordi interinali tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra <sup>(14)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3109/94 <sup>(15)</sup>;

considerando che, nel settore suddetto, occorre abrogare i seguenti regolamenti :

- regolamento (CEE) n. 3677/81 della Commissione, del 22 dicembre 1981, recante modalità di applicazione per l'assistenza amministrativa all'esportazione di formaggi che possono beneficiare di un trattamento speciale all'importazione in Finlandia <sup>(16)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 222/88,
- regolamento (CEE) n. 1316/93 della Commissione, del 28 maggio 1993, recante modalità di gestione di un contingente annuo di 1 000 t di formaggi e latticini aperto dalla Comunità alla Svezia <sup>(17)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2762/93 <sup>(18)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

#### *Articolo 1*

1. L'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1624/76 è completato dalle seguenti diciture :

• Valvonnán alaiseksi tarkoitettu ja josta on asetettava vakuus [asetus (ETY) N:o 1624/76]

Avsett att ställas under kontroll mot säkerhet (förordning (EEG) nr 1624/76) ».

2. L'articolo 4 bis, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2315/76 è completato dalle seguenti diciture :

• Asetuksen (ETY) N:o 2191/81 tarkoituksiin tarkoitettu voi

Smör avsett att användas i enlighet med förordning (EEG) nr 2191/81 ».

<sup>(1)</sup> GU n. L 146 del 6. 6. 1987, pag. 27.

<sup>(2)</sup> GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 31.

<sup>(3)</sup> GU n. L 273 del 5. 11. 1993, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU n. L 45 del 21. 2. 1990, pag. 8.

<sup>(5)</sup> GU n. L 114 del 5. 5. 1990, pag. 21.

<sup>(6)</sup> GU n. L 283 del 16. 10. 1990, pag. 16.

<sup>(7)</sup> GU n. L 319 del 21. 11. 1991, pag. 40.

<sup>(8)</sup> GU n. L 248 del 23. 9. 1994, pag. 5.

<sup>(9)</sup> GU n. L 320 del 22. 11. 1991, pag. 16.

<sup>(10)</sup> GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 34.

<sup>(11)</sup> GU n. L 324 del 24. 12. 1993, pag. 15.

<sup>(12)</sup> GU n. L 260 del 19. 10. 1993, pag. 8.

<sup>(13)</sup> GU n. L 248 del 23. 9. 1994, pag. 6.

<sup>(14)</sup> GU n. L 167 dell'1. 7. 1994, pag. 8.

<sup>(15)</sup> GU n. L 328 del 20. 12. 1994, pag. 45.

<sup>(16)</sup> GU n. L 367 del 23. 12. 1981, pag. 12.

<sup>(17)</sup> GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 73.

<sup>(18)</sup> GU n. L 251 dell'8. 10. 1993, pag. 7.

3. Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 776/78 sono soppressi i termini « 0406 Formaggi e latticini — Austria ».

4. Il regolamento (CEE) n. 1725/79 è modificato come segue :

1) L'articolo 4, paragrafo 4, lettera b) è completato dalle seguenti diciture :

« Rehuseosten valmistukseen tarkoitettu seos — asetus (ETY) N:o 1725/75

Blandning avsedd för framställning av foderblandningar — förordning (EEG) nr 1725/79 ».

2) L'articolo 7, paragrafo 2 è completato dalle seguenti diciture :

« Asetuksen (ETY) N:o 1725/79 nojalla — rehuseokset, jotka on tarkoitettu maataloille tai rehuseoksilla tapahtuvaan jalostukseen, kasvatukseen tai lihotukseen

Enligt förordning (EEG) nr 1725/79 — foderblandningar avsedda att användas i ett jordbruksföretag, eller för uppfödning eller gödning ».

5. L'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/79 è completato dalle seguenti diciture :

« Loppukäyttö : asetus (ETY) N:o 1535/77 ja (ETY) N:o 2967/79

Särskilt användningsområde : förordningar (EEG) nr 1535/77 och (EEG) nr 2967/79 ».

6. L'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2191/81 è modificato come segue :

1) Il paragrafo 1 è completato dalle seguenti diciture :

« Asetuksen (ETY) N:o 2191/81 mukaisesti alennettuun hintaan myyty voi

Smör till nedsatt pris i enlighet med förordning (EEG) nr 2191/81 ».

2) Il paragrafo 2 è completato dalle seguenti diciture :

« Jälleenmyynti kielletty

Återförsäljning förbjuden ».

7. Il regolamento (CEE) n. 2729/81 è modificato come segue :

1) L'articolo 6, paragrafo 1 è completato dalle seguenti diciture :

« Erityisvienti [asetus (ETY) N:o / ]

Särskild export (förordning (EEG) nr ....) ».

2) L'articolo 6, paragrafo 2, lettera a) è completato dalle seguenti diciture :

« Viedään ilman vientipalautusta

Att exporteras utan exportbidrag ».

3) L'articolo 13, paragrafo 2 è completato dalle seguenti diciture :

« Ennakkovahvistus vain maitoaineesosan osalta

Förutfastställelse av bidrag endast för mjölkdelen »,

oppure

« Ennakkovahvistus vain sokeriaineesosan osalta

Förutfastställelse av bidrag endast för sockerdelen »

4) L'articolo 16, paragrafo 1 è completato dalle diciture seguenti :

« Ohjeellinen määrä

Normkvantitet ».

5) L'articolo 16, paragrafo 2 è completato dalle diciture seguenti :

« Lisätodistus

Kompletterande licens »

6) Nell'allegato I, colonna « Destinazione », sono soppressi i termini « Austria e ».

8. Il regolamento (CEE) n. 1767/82 è modificato come segue :

1) Nell'allegato I sono sopresse le lettere e), f) e l).

2) L'allegato III è modificato come segue :

— è soppresso il punto B.4);

— nella frase introduttiva del punto D sono soppressi i termini « e l) »;

— al punto D.2) sono soppressi i termini « e della Finlandia »;

— al punto D.5) sono soppressi i termini « dell'Austria, della Finlandia e ».

3) Nell'allegato IV sono sopresse le voci « Austria » e « Finlandia ».

9. Il regolamento (CEE) n. 1953/82 è modificato come segue :

1) All'articolo 1 sono soppressi i termini « l'Austria o ».

2) All'articolo 2 è soppresso il paragrafo 1.

3) All'articolo 6, paragrafo 1 è soppresso il riferimento all'allegato I.

4) All'articolo 6, paragrafo 2 sono soppressi i termini « l'Austria ».

5) All'articolo 8, paragrafo 1 è soppresso il riferimento all'allegato I.

6) È soppresso l'allegato I.

10. Il regolamento (CEE) n. 3143/85 è modificato come segue :

1) L'articolo 3, paragrafo 2 è completato dalle seguenti diciture :

« Voiöljyn valmistukseen tarkoitettu voi [asetus (ETY) N:o 3143/85]

Smör för tillverkning av smörolja eller koncentrerat smör (förordning (EEG) nr 3143/85) ».

2) L'articolo 5, paragrafo 4, primo comma è completato dalle seguenti diciture :

« 'Voiöljy' tai 'ruuanlaittoon tarkoitettu voiöljy' tai 'ruuanlaittoon ja leivontaan tarkoitettu voiöljy' tai 'ruuanlaittoon tarkoitettu voi'

Smörolja eller koncentrerat smör för matlagning och bakning ».

3) L'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma è completato dalle seguenti diciture :

« Voista saatu ghee

Ghee ».

4) L'articolo 12, lettera a), primo trattino è completato dalle seguenti diciture :

« Tarkoitettu jalostettavaksi voiöljyksi ja sen jälkeen välittömästi kulutukseen [asetus (ETY) N:o 3143/85]

För tillverkning av smörolja eller koncentrerat smör och därpå följande direkt förbrukning (förordning (EEG) nr 3143/85) ».

5) L'articolo 12, lettera b), primo trattino è completato dalle seguenti diciture :

« Tarkoitettu pakattavaksi ja sen jälkeen välittömästi kulutukseen

Avsett att förpackas för direkt förbrukning (förordning (EEG) nr 3143/85) ».

6) L'articolo 12, lettera c), primo trattino è completato dalle seguenti diciture :

« Tarkoitettu välittömään kulutukseen [asetus (ETY) N:o 3143/85]

För direkt förbrukning (förordning (EEG) nr 3143/85) ».

11. L'allegato del regolamento (CEE) n. 1589/87 è completato dagli indirizzi seguenti :

— Agrarmarkt Austria

Dresdner Straße 70

A-1201 Wien

[tel. : (43-1) 3 31 51-309/312 (Zertifikate) : (43-1)

3 31 51-318 (Beihilfen), Telefax : (43-1) 3 31 51-399] ;

— Maa- ja Metsätalousministeriö/Interventioyksikkö

Maatalouspolitiikan osasto

Mariankatu 23

PL 232

FIN-00171 Helsinki

[Puhelin : (358-0) 160 4221, telekopio (358-0)

160 4290]

— Statens jordbruksverk

S-551 82 Jönköping

[tel. : (46-36) 15 58 00, fax : (46-36) 11 18 60].

12. Il regolamento (CEE) n. 570/88 è modificato come segue :

1) L'articolo 8, lettera a) è completato dalle seguenti diciture :

« Yksinomaan asetuksen (ETY) N:o 570/88 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin sisältyväksi tarkoitettu voiöljy

Koncentrerat smör avsett att användas uteslutande i någon av de produkter som anges i artikel 4 i förordning (EEG) nr 570/88 ».

2) L'articolo 8, lettera b) è completato dalle seguenti diciture :

« Yksinomaan asetuksen (ETY) N:o 570/88 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin sisältyväksi tarkoitettu voi

Smör avsett att användas uteslutande i någon av de produkter som anges i artikel 4 i förordning (EEG) nr 570/88 ».

3) L'articolo 8, lettera c) è completato dalle seguenti diciture :

« Yksinomaan asetuksen (ETY) N:o 570/88 kaavassa B tarkoitettuihin lopputuotteisiin sisältyväksi tarkoitettu merkkiaineita sisältävä kerma

Grädde, till vilken spårämnen tillsatts, för användning uteslutande i någon av de produkter som anges i artikel 4 formel B i förordning (EEG) nr 570/88 ».

4) L'articolo 9, lettera d) è completato dalle seguenti diciture :

« Asetuksen (ETY) N:o 570/88 9 artiklassa tarkoitettu väliaine, joka on tarkoitettu yksinomaan saman asetuksen 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin sisältyväksi

Mellanprodukt som avses i artikel 9 i förordning (EEG) nr 570/88 avsedd att användas uteslutande i någon av de produkter som anges i artikel 4 i samma förordning ».

5) L'allegato VIII è completato dalle seguenti diciture ai punti sotto indicati :

a) Al punto A, lettera a), primo trattino :

« Merkittäväksi ja asetuksen (ETY) N:o 570/88 3 artiklan a kohdan mukaisesti valmistettavaksi tarkoitettu voi

Smör till vilket spårämnen skall tillsättas och som skall användas i enlighet med artikel 3 a i förordning (EEG) nr 570/88 ».

b) Al punto A, lettera b), primo trattino :

« Voiöljyksi ja merkittäväksi tarkoitettu asetuksen (ETY) N:o 570/88 3 artiklan a kohdan mukaisesti valmistettu voi

Smör som skall koncentreras och tillsätts spårämnen och som skall användas i enlighet med artikel 3 a i förordning (EEG) nr 570/88 ».

c) Al punto A, lettera c), primo trattino :

« Asetuksen (ETY) N:o 570/88 9 artiklassa tarkoitettua välituotteen valmistukseen tarkoitettu merkkiaineita sisältävä voi

Smör som har tillsatts spårämnen för framställning av en sådan mellanprodukt som avses i artikel 9 i förordning (EEG) nr 570/88 ».

d) Al punto A, lettera d), primo trattino :

« Asetuksen (ETY) N:o 570/88 9 artiklassa tarkoitettua välituotteen valmistukseen tarkoitettu merkkiaineita sisältävä voiöljy

Koncentrerat smör som har tillsatts spårämnen för framställning av en sådan mellanprodukt som avses i artikel 9 i förordning (EEG) nr 570/88 ».

e) Al punto A, lettera e), primo trattino :

« — Asetuksen (ETY) N:o 570/88 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin sisältyväksi tarkoitettu merkkiaineita sisältävä voi

— Asetuksen (ETY) N:o 570/88 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin sisältyväksi tarkoitettu merkkiaineita sisältävä voiöljy

— Asetuksen (ETY) N:o 570/88 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin sisältyväksi tarkoitettu välituote

— Smör som har tillsatts spårämnen och som skall användas i sådana slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EEG) nr 570/88

— Koncentrerat smör som har tillsatts spårämnen och som skall användas i sådana slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EEG) nr 570/88

— Mellanprodukter som skall användas i sådana slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EEG) nr 570/88 ».

f) Al punto A, lettera f), primo trattino :

« Asetuksen (ETY) N:o 570/88 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin sisältyväksi tarkoitettu merkkiaineita sisältävä kerma

Grädde som tillsatts spårämnen och som skall användas i sådana produkter som avses i artikel 4.2 i förordning (EEG) nr 570/88 ».

g) Al punto B, lettera a), primo trattino :

« Voiöljyksi tarkoitettu ja asetuksen (ETY) N:o 570/88 3 artiklan b kohdan mukaisesti valmistettu voi

Smör avsett att koncentreras och användas i enlighet med artikel 3 b i förordning (EEG) nr 570/88 ».

h) Al punto B, lettera b), primo trattino :

« — Asetuksen (ETY) N:o 570/88 3 artiklan b kohdan mukaiseen valmistukseen tarkoitettu voi

— Asetuksen (ETY) N:o 570/88 3 artiklan b kohdan mukaiseen valmistukseen tarkoitettu voiöljy

— Smör avsett att användas i enlighet med artikel 3 b i förordning (EEG) nr 570/88

— Koncentrerat smör avsett att användas i enlighet med artikel 3 b i förordning (EEG) nr 570/88 ».

i) Al punto B, lettera c), primo trattino :

« — Asetuksen (ETY) N:o 570/88 9 artiklan mukaisen välituotteen valmistukseen tarkoitettu voi

— Asetuksen (ETY) N:o 570/88 9 artiklan mukaisen välituotteen valmistukseen tarkoitettu voiöljy

— Smör avsett att användas vid framställning av en sådan mellanprodukt som avses i artikel 9 i förordning (EEG) nr 570/88

— Koncentrerat smör avsett att användas vid framställning av en sådan mellanprodukt som avses i artikel 9 i förordning (EEG) nr 570/88 ».

j) Al punto B, lettera d), primo trattino :

« — Asetuksen (ETY) N:o 570/88 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin sisältyväksi tarkoitettu voi

— Asetuksen (ETY) N:o 570/88 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin sisältyväksi tarkoitettu voiöljy

— Asetuksen N:o 570/88 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin sisältyväksi tarkoitettu välituote

— Smör avsett att användas i sådana slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EEG) nr 570/88 eller

— Koncentrerat smör avsett att användas i sådana slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EEG) nr 570/88

— Mellanprodukter avsedda att användas i sådana slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EEG) nr 570/88 ».

13. Il regolamento (CEE) n. 429/90 è modificato come segue :

1) L'articolo 10, paragrafo 3 è completato dalle seguenti diciture :

« — Voiöljy — asetus (ETY) N:o 429/90

— Voiöljy ruoanlaittoon ja leivontaan — asetus (ETY) N:o 429/90

— Smörolja — förordning (EEG) nr 429/90

— Koncentrerat smör för matlagning och bakning — förordning (EEG) nr 429/90 ».

- 2) L'articolo 14 è completato dalle seguenti diciture :
- « Pakattu ja yhteisössä välittömästi kulutukseen tarkoitettu voiöljy (vähittäiskaupan haltuun otettavia)  
Förpackat koncentrerat smör för direkt förbrukning inom gemenskapen (avsett för detaljhandeln) ».
14. L'articolo 3, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1150/90 è completato dalle seguenti diciture :
- « Alennettu maksu 50 %, AKT/MMA -tuote — asetus (ETY) N:o 715/90  
Avgiften nedsatt med 50 %, AVS/ULT-varor — förordning (EEG) nr 715/90 ».
15. Il regolamento (CEE) n. 3378/91 è modificato come segue :
- 1) L'articolo 9, paragrafo 1 è completato dalle seguenti diciture :
- « Asetuksen (ETY) N:o 3378/81 mukaisesti vietäväksi tarkoitettu voi  
Smör för export enligt förordning (EEG) nr 3378/91 ».
- 2) L'articolo 10, paragrafo 3 è completato dalle seguenti diciture :
- « Jalostettavaksi tarkoitettu voi — asetus (ETY) N:o 3378/91  
Smör för beredning (förordning (EEG) nr 3378/91) ».
- 3) L'articolo 10, paragrafo 4, secondo comma è completato dalle seguenti diciture :
- « Asetuksen (ETY) N:o 3378/81 mukaisesti vietäväksi tarkoitettu voiöljy  
Koncentrerat smör för export enligt förordning (EEG) nr 3378/91 ».
- 4) L'articolo 13, lettera a), primo trattino è completato dalle seguenti diciture :
- « Tarkoitettu jalostettavaksi ja vietäväksi [asetus (ETY) N:o 3378/91]  
Avsett för beredning och därpå följande export (förordning (EEG) nr 3378/91) ».
- 5) L'articolo 13, lettera b), primo trattino è completato dalle seguenti diciture :
- « Vietäväksi tarkoitettu voiöljy [asetus (ETY) N:o 3378/91]  
Koncentrerat smör för export (förordning (EEG) nr 3378/91) ».
- 6) L'articolo 14, paragrafo 2 è completato dalle seguenti diciture :
- « Ilman korvausta [asetus (ETY) N:o 3378/91]  
Utan exportbidrag (förordning (EEG) nr 3378/91) ».
16. L'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3398/91 è completato dalle seguenti diciture :
- « Tarkoitettu denaturoitavaksi tai jalostettavaksi [asetus (ETY) N:o 3398/91]  
Avsett att denatureras eller beredas (förordning (EEG) nr 3398/91) ».
17. Il regolamento (CEE) n. 584/92 è modificato come segue :
- 1) L'articolo 3, lettera d) è completato dalle seguenti diciture :
- « Asetus (ETY) N:o 584/92  
Förordning (EEG) nr 584/92 ».
- 2) L'articolo 3, lettera e) è completato dalle seguenti diciture :
- « Asetuksessa (ETY) N:o 584/92 säädetty maksun alennus  
Avgift nedsatt i enlighet med förordning (EEG) nr 584/92 ».
18. Il regolamento (CEE) n. 2839/93 è modificato come segue :
- 1) L'articolo 10, paragrafo 2 è completato dalle seguenti diciture :
- « Ilman korvausta [asetus (ETY) N:o 2839/93]  
Utan exportbidrag (förordning (EEG) nr 2839/93) ».
- 2) L'articolo 10, paragrafo 3 è completato dalle seguenti diciture :
- « Tarkoitettu vietäväksi entisen Neuvostoliiton tasavaltoihin  
Avsett för export till de före detta Sovjetrepublikerna ».
- 3) L'allegato è completato dalle seguenti diciture :
- Agrarmarkt Austria  
Dresdner Straße 70  
A-1201 Wien  
[tel. : (43-1) 3 31 51-309/ (Zertifikate), primo trattino : (43-1) 3 31 51-309/312 (Zertifikate), primo trattino : (43-1) 3 31 51-318 (Beihilfen), Telefax : (43-1) 3 31 51-399],
- Maa- ja Metsätalousministeriö/Interventioyksikkö  
Maatalouspolitiikan osasto  
Mariankatu 23  
PL 232  
FIN-00171 Helsinki  
[Puhelin : (358-0) 160 4221, Telekopio (358-0) 160 4290]
- Statens jordbruksverk  
S-551 82 Jönköping  
[tel. : (46-36) 15 58 00, fax : (46-36) 11 18 60].
19. All'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1588/94 le lettere d) e e) sono completate dalle seguenti diciture :
- « Asetus (EY) N:o 1588/94  
Förordning (EG) nr 1588/94 ».

### Articolo 2

I regolamenti seguenti sono abrogati :

- regolamento (CEE) n. 3677/81,
- regolamento (CEE) n. 1316/93.

### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 3338/94 DELLA COMMISSIONE****del 27 dicembre 1994****che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore del pollame**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1574/93<sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 3 e 7, paragrafo 1,

considerando che i prezzi limite ed i prelievi per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2777/75 devono essere fissati in anticipo per ogni trimestre secondo i metodi di calcolo indicati nel regolamento (CEE) n. 2778/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabili nel settore del pollame<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3714/92<sup>(4)</sup>;

considerando che i prezzi limite ed i prelievi per il pollame sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CE) n. 2332/94 della Commissione<sup>(5)</sup>, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1994 e che è quindi necessario procedere alla nuova fissazione per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1995; che questa fissazione deve essere effettuata, di regola, sulla base dei prezzi dei cereali da foraggio nel periodo dal 1° luglio al 30 novembre 1994;

considerando che, nel fissare il prezzo limite valevole dal 1° ottobre, dal 1° gennaio e dal 1° aprile, si deve tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se il prezzo della quantità di cereali da foraggio registra un minimo di variazione rispetto al prezzo utilizzato per il calcolo del prezzo limite del trimestre precedente; che questo minimo di variazione è stato fissato al 3% dal regolamento (CEE) n. 2778/75;

considerando che il prezzo della quantità di cereali da foraggio utilizzata per la produzione di pollame si discosta

di oltre il 3% da quello utilizzato per il trimestre precedente; che è quindi necessario tener conto di detta evoluzione nel fissare i prezzi limite per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1995;

considerando che, nel fissare il prelievo valevole dal 1° ottobre, dal 1° gennaio e dal 1° aprile, occorre tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se alla stessa data viene fissato un nuovo prezzo limite;

considerando che i prezzi limite sono stati nuovamente fissati; che è quindi necessario fissare i prelievi tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio;

considerando che con il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio<sup>(6)</sup>, relativo al regime applicabile a prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2484/94<sup>(7)</sup>, sono stati istituiti regimi speciali all'importazione che prevedono la riduzione del 50% dei prelievi nell'ambito di importi fissi o di contingenti annui, tra l'altro relativamente a taluni prodotti del settore del pollame;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3833/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo<sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3282/94<sup>(9)</sup>, ha sospeso, in tutto o in parte, i dazi della tariffa doganale comune, fra l'altro con riferimento a taluni prodotti del settore del pollame;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea<sup>(10)</sup>, alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi;

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.<sup>(2)</sup> GU n. L 152 del 24. 6. 1993, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 84.<sup>(4)</sup> GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.<sup>(5)</sup> GU n. L 254 del 30. 9. 1994, pag. 4.<sup>(6)</sup> GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.<sup>(7)</sup> GU n. L 265 del 15. 10. 1994, pag. 3.<sup>(8)</sup> GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 86.<sup>(9)</sup> GU n. L 348 del 31. 12. 1994.<sup>(10)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

considerando che con i regolamenti (CE) n. 3491/93 <sup>(1)</sup> e (CE) n. 3492/93 del Consiglio <sup>(2)</sup> relativi ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria e la Repubblica di Polonia, dall'altra parte, e con il regolamento (CEE) n. 520/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2235/93 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 1, è stato istituito un regime di riduzione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti; che il regolamento (CEE) n. 2699/93 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3026/94 <sup>(6)</sup> reca le modalità di applicazione del regime istituito da detti accordi nel settore del pollame;

considerando i regolamenti (CE) n. 3641/93 <sup>(7)</sup> e (CE) n. 3642/93 <sup>(8)</sup> del Consiglio, relativi ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria e la Romania, dall'altra; che il regolamento (CE) n. 1559/94 della Commissione <sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3027/94 <sup>(10)</sup>, reca le modalità di applicazione del regime istituito da detti accordi nel settore del pollame;

considerando che il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio <sup>(11)</sup> ha aperto dei contingenti tariffari comunitari relativi a certi prodotti agricoli e ha fissato i prelievi appli-

cabili all'importazione di questi prodotti; che il regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione <sup>(12)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2389/94 <sup>(13)</sup>, ha stabilito le modalità d'applicazione del regime d'importazione previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 per il pollame;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

1. I prelievi previsti dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2777/75 ed i prezzi limiti previsti dall'articolo 7 dello stesso regolamento per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento, sono fissati in allegato.

2. Tuttavia, per i prodotti di cui ai codici NC 0207 31, 0207 39 90, 0207 50, 0210 90 71, 0210 90 79, 1501 00 90, 1602 31, 1602 39 19, 1602 39 30 e 1602 39 90 per i quali l'aliquota del dazio è stata consolidata nell'ambito del GATT, i prelievi sono limitati all'importo risultante da tale consolidamento.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU n. L 200 del 10. 8. 1993, pag. 5.

<sup>(5)</sup> GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 88.

<sup>(6)</sup> GU n. L 321 del 14. 12. 1994, pag. 10.

<sup>(7)</sup> GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 16.

<sup>(8)</sup> GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 17.

<sup>(9)</sup> GU n. L 166 dell'1. 7. 1994, pag. 62.

<sup>(10)</sup> GU n. L 321 del 14. 12. 1994, pag. 12.

<sup>(11)</sup> GU n. L 91 dell'8. 4. 1994, pag. 1.

<sup>(12)</sup> GU n. L 156 del 23. 6. 1994, pag. 9.

<sup>(13)</sup> GU n. L 255 dell'1. 10. 1994, pag. 104.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 dicembre 1994, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore del pollame <sup>(1)</sup> <sup>(6)</sup>

Codice NC	Prezzi limite	Prelievi	Dazio convenzionale
	ECU/100 unità	ECU/100 unità	%
0105 11 11	22,10	5,00	—
0105 11 19	22,10	5,00	—
0105 11 91	22,10	5,00	—
0105 11 99	22,10	5,00	—
0105 19 10	98,37	16,99	—
0105 19 90	22,10	5,00	—
	ECU/100 kg	ECU/100 kg	
0105 91 00	76,57	20,21 (*)	—
0105 99 10	85,95	30,47	—
0105 99 20	111,80	31,01 (*)	—
0105 99 30	101,78	23,65 (*)	—
0105 99 50	117,59	32,40	—
0207 10 11	96,20	25,39 (*)	—
0207 10 15	109,39	28,87 (*)	—
0207 10 19	119,19	31,45 (*) <sup>(5)</sup>	—
0207 10 31	145,40	33,78 (*)	—
0207 10 39	159,38	37,03 (*)	—
0207 10 51	101,11	35,84 (*) <sup>(5)</sup>	—
0207 10 55	122,78	43,53 (*) <sup>(5)</sup>	—
0207 10 59	136,42	48,36 (*) <sup>(5)</sup>	—
0207 10 71	159,71	44,30 (*) <sup>(5)</sup>	—
0207 10 79	150,43	46,74 (*) <sup>(5)</sup>	—
0207 10 90	167,99	46,28	—
0207 21 10	109,39	28,87 (*) <sup>(5)</sup>	—
0207 21 90	119,19	31,45 (*) <sup>(5)</sup>	—
0207 22 10	145,40	33,78 (*)	—
0207 22 90	159,38	37,03 (*)	—
0207 23 11	122,78	43,53 (*) <sup>(5)</sup>	—
0207 23 19	136,42	48,36 (*) <sup>(5)</sup>	—
0207 23 51	159,71	44,30 (*) <sup>(5)</sup>	—
0207 23 59	150,43	46,74 (*) <sup>(5)</sup>	—
0207 23 90	167,99	46,28	—
0207 31 10	1 597,10	443,00	3 <sup>(5)</sup>
0207 31 90	1 597,10	443,00	3 <sup>(5)</sup>
0207 39 11	280,12	83,08 (*)	—
0207 39 13	131,11	34,60 (*)	—
0207 39 15	90,48	25,90 (*)	—
0207 39 17	62,64	17,93 (*)	—
0207 39 21	180,49	47,64 (*)	—
0207 39 23	169,55	44,75 (*)	—

Codice NC	Prezzi limite	Prelievi	Dazio convenzionale
	ECU/100 kg	ECU/100 kg	%
0207 39 25	278,40	79,68	—
0207 39 27	62,64	17,93 (*)	—
0207 39 31	305,34	70,94 (*)	—
0207 39 33	175,32	40,73 (*)	—
0207 39 35	90,48	25,90 (*)	—
0207 39 37	62,64	17,93 (*)	—
0207 39 41	232,64	54,05 (*)	—
0207 39 43	109,05	25,34 (*)	—
0207 39 45	196,29	45,60 (*)	—
0207 39 47	278,40	79,68 (*)	—
0207 39 51	62,64	17,93 (*)	—
0207 39 53	315,90	98,15 (*) (2)	—
0207 39 55	280,12	83,08 (*) (2)	—
0207 39 57	150,06	53,20	—
0207 39 61	165,47	51,41 (*) (2)	—
0207 39 63	184,79	50,91	—
0207 39 65	90,48	25,90 (*) (2)	—
0207 39 67	62,64	17,93 (*) (2)	—
0207 39 71	225,65	70,11 (*) (2)	—
0207 39 73	180,49	47,64 (*) (2)	—
0207 39 75	218,12	67,77 (*) (2)	—
0207 39 77	169,55	44,75 (*) (2)	—
0207 39 81	191,25	63,20 (*) (2)	—
0207 39 83	278,40	79,68	—
0207 39 85	62,64	17,93 (*) (2)	—
0207 39 90	160,08	45,82	10
0207 41 10	280,12	83,08 (*) (2)	—
0207 41 11	131,11	34,60 (*)	—
0207 41 21	90,48	25,90 (*)	—
0207 41 31	62,64	17,93 (*)	—
0207 41 41	180,49	47,64 (*) (2)	—
0207 41 51	169,55	44,75 (*) (2)	—
0207 41 71	278,40	79,68 (*) (2) (2)	—
0207 41 90	62,64	17,93 (*) (2)	—
0207 42 10	305,34	70,94 (*) (2)	—
0207 42 11	175,32	40,73 (*) (2)	—
0207 42 21	90,48	25,90 (*)	—
0207 42 31	62,64	17,93 (*)	—
0207 42 41	232,64	54,05 (*)	—
0207 42 51	109,05	25,34 (*)	—
0207 42 59	196,29	45,60 (*)	—
0207 42 71	278,40	79,68 (*) (2)	—
0207 42 90	62,64	17,93	—
0207 43 11	315,90	98,15 (*) (2)	—

Codice NC	Prezzi limite	Prelievi	Dazio convenzionale
	ECU/100 kg	ECU/100 kg	%
0207 43 15	280,12	83,08 (*) (2)	—
0207 43 21	150,06	53,20	—
0207 43 23	165,47	51,41 (*) (2)	—
0207 43 25	184,79	50,91	—
0207 43 31	90,48	25,90 (*) (2)	—
0207 43 41	62,64	17,93 (*) (2)	—
0207 43 51	225,65	70,11 (*) (2)	—
0207 43 53	180,49	47,64 (*) (2)	—
0207 43 61	218,12	67,77 (*) (2)	—
0207 43 63	169,55	44,75 (*) (2)	—
0207 43 71	191,25	63,20 (*) (2)	—
0207 43 81	278,40	79,68	—
0207 43 90	62,64	17,93 (*) (2)	—
0207 50 10	1 597,10	443,00	3 (2)
0207 50 90	160,08	45,82	10
0209 00 90	139,20	39,84	—
0210 90 71	1 597,10	443,00	3
0210 90 79	160,08	45,82	10
1501 00 90	167,04	47,81	18
1602 31 11	290,80	67,56	17 (2)
1602 31 19	306,24	87,65	17
1602 31 30	167,04	47,81	17
1602 31 90	97,44	27,89	17
1602 39 11	275,30	82,72	—
1602 39 19	306,24	87,65	17 (2)
1602 39 30	167,04	47,81	17
1602 39 90	97,44	27,89	17

(1) Per i prodotti di cui ai codici NC 0207, 1602 31 e 1602 39 originari di paesi ACP, indicati nell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 715/90, il prelievo è ridotto del 50 % nei limiti dei contingenti ivi indicati.

(2) I dazi della tariffa doganale comune per i prodotti di questo codice, importati nell'ambito del regolamento (CE) n. 1798/94 del Consiglio, sono limitati alle condizioni previste da detto regolamento.

(3) Per i prodotti importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi con la Polonia, l'Ungheria, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Romania e la Bulgaria od originari di paesi in via di sviluppo e indicati nel regolamento (CEE) n. 3833/90, i dazi della tariffa doganale comune sono sospesi e non viene riscosso alcun prelievo.

(4) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, l'Ungheria, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 2699/93, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

(5) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Bulgaria e la Romania e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CE) n. 1559/94, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

(6) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(7) Il prelievo per i prodotti di questo codice, importati nell'ambito dei regolamenti (CE) n. 774/94 del Consiglio e (CE) n. 1431/94 della Commissione, è limitato alle condizioni previste da detto regolamento.

**REGOLAMENTO (CE) N. 3339/94 DELLA COMMISSIONE****del 28 dicembre 1994****che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, quarto comma,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per i cereali, le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala sono state fissate dal regolamento (CE) n. 3184/94 della Commissione <sup>(3)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 2481/94 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 <sup>(5)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nellemonete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione <sup>(6)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94 <sup>(7)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 3184/94, sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento per i prodotti che vi figurano.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 335 del 23. 12. 1994, pag. 74.<sup>(4)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.<sup>(6)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.<sup>(7)</sup> GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 dicembre 1994, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)			(ECU/t)		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)	Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)
0709 90 60 000	—	—	1007 00 90 000	—	—
0712 90 19 000	—	—	1108 20 00 000	—	—
1001 10 00 200	—	—	1101 00 11 000	—	—
1001 10 00 400	—	—	1101 00 15 100	01	25,00
1001 90 91 000	—	—	1101 00 15 130	01	24,00
1001 90 99 000	03	13,00	1101 00 15 150	01	22,00
	02	10,00	1101 00 15 170	01	20,00
1002 00 00 000	03	13,00	1101 00 15 180	01	19,00
	02	10,00	1101 00 15 190	—	—
1003 00 10 000	—	—	1101 00 90 000	—	—
1003 00 90 000	03	35,00	1102 10 00 500	01	25,00
	02	10,00	1102 10 00 700	—	—
1004 00 00 200	—	—	1102 10 00 900	—	—
1004 00 00 400	—	—	1103 11 10 200	01	0 (3)
1005 10 90 000	—	—	1103 11 10 400	01	0 (3)
1005 90 00 000	03	40,00	1103 11 10 900	—	—
	02	0	1103 11 90 200	01	0 (3)
			1103 11 90 800	—	—

(1) Per le destinazioni seguenti :

01 tutti i paesi terzi,

02 altri paesi terzi,

03 Svizzera, Liechtenstein, Ceuta e Melilla.

(2) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

(3) Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20).

**REGOLAMENTO (CE) N. 3340/94 DELLA COMMISSIONE****del 30 dicembre 1994****che fissa i tassi di conversione agricoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3311/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1994, recante proroga per un mese dell'applicazione delle disposizioni del regime agrimonetario in vigore al 31 dicembre 1994 nonché fissazione dei tassi di conversione agricoli dei nuovi Stati membri <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 2,

considerando che i tassi di conversione agricoli sono stati fissati con il regolamento (CE) n. 3131/94 della Commissione <sup>(4)</sup>; che è necessario fissare i tassi di conversione agricoli per il marco finlandese, lo scellino austriaco e la corona svedese a partire dalla data di entrata in vigore dell'atto di adesione dei nuovi Stati membri, conformemente alle norme previste dal regolamento (CE) n. 3311/94;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3813/92, il tasso di conversione agricolo di una moneta fluttuante viene modificato se il divario monetario con il tasso rappresentativo di mercato supera un certo limite; che fino al 31 dicembre 1994 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4 bis, in deroga all'articolo 4 dello stesso regolamento; che tali disposizioni sono state prorogate fino al 31 gennaio 1995 con il regolamento (CE) n. 3311/94;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato sono fissati in base ai periodi di riferimento stabiliti a norma del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e per l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94 <sup>(6)</sup>;

considerando che, in base ai tassi di cambio constatati nel periodo di riferimento dal 21 al 30 dicembre 1994, è

necessario, da un lato, fissare a + 4,006 e a - 0,994 i limiti di cui all'articolo 4 bis, paragrafi 1 e 3 del regolamento (CEE) n. 3813/92 e, dall'altro, fissare un nuovo tasso di conversione agricolo per la dracma greca e la peseta spagnola;

considerando che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1068/93, un tasso di conversione agricolo deve essere ritoccato qualora il divario rispetto al tasso di conversione agricolo in vigore al momento in cui si verifica il fatto generatore dell'importo considerato supera 4 punti; che, in tal caso, il tasso di conversione agricolo prefissato viene avvicinato al tasso vigente fino ad ottenere un divario di 4 punti con questo tasso; che è opportuno precisare il tasso che sostituisce il tasso di conversione agricolo prefissato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Sono fissati i tassi di conversione agricoli riportati nell'allegato I.

*Articolo 2*

Nel caso di cui all'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1068/93, il tasso di conversione agricolo prefissato è sostituito dal tasso dell'ecu della moneta considerata indicato nell'allegato II:

- tabella A, se il tasso dell'ecu è maggiore del tasso prefissato, oppure
- tabella B, se il tasso dell'ecu è inferiore al tasso prefissato.

*Articolo 3*

Il regolamento (CE) n. 3131/94 è abrogato.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

<sup>(1)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

<sup>(3)</sup> Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(4)</sup> GU n. L 330 del 21. 12. 1994, pag. 55.

<sup>(5)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

<sup>(6)</sup> GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

*ALLEGATO I*

**Tassi di conversione agricoli**

1 écu =	49,3070	franchi belgi e franchi lussemburghesi
	9,34812	corone danesi
	2,35418	marchi tedeschi
	354,617	dracme greche
	239,331	scudi portoghesi
	7,98191	franchi francesi
	7,02071	marchi finlandesi
	2,65256	fiorini olandesi
	0,976426	sterline irlandese
2 383,42		lire italiane
	16,5658	scellini austriaci
	193,683	pesete spagnole
	10,9857	corone svedesi
	0,953575	sterline britanniche

*ALLEGATO II*

**Tassi di conversione agricoli prefissati e ritoccati**

Tabella A			Tabella B		
1 écu =	47,4106	franchi belgi e franchi lussemburghesi	1 écu =	51,3615	franchi belgi e franchi lussemburghesi
	8,98858	corone danesi		9,73763	corone danesi
	2,26363	marchi tedeschi		2,45227	marchi tedeschi
	340,978	dracme greche		369,393	dracme greche
	230,126	scudi portoghesi		249,303	scudi portoghesi
	7,67491	franchi francesi		8,31449	franchi francesi
	6,75068	marchi finlandesi		7,31324	marchi finlandesi
	2,55054	fiorini olandesi		2,76308	fiorini olandesi
	0,938871	sterline irlandese		1,01711	sterline irlandese
2 291,75		lire italiane	2 482,73		lire italiane
	15,9287	scellini austriaci		17,2560	scellini austriaci
	186,234	pesete spagnole		201,753	pesete spagnole
	10,5632	corone svedesi		11,4434	corone svedesi
	0,916899	sterline britanniche		0,993307	sterline britanniche

**REGOLAMENTO (CE) N. 3341/94 DELLA COMMISSIONE**  
**del 27 dicembre 1994**  
**che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
 visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 30, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 1035/72, entro i limiti necessari per consentire un'esportazione economicamente importante, la differenza tra i prezzi praticati nel commercio internazionale per i prodotti contemplati in detto articolo e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2518/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che stabilisce nel settore degli ortofrutticoli le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2455/72<sup>(4)</sup>, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione o delle prospettive di evoluzione dei prezzi degli ortofrutticoli e delle disponibilità sul mercato della Comunità, da un lato, e dei prezzi praticati nel commercio internazionale, dall'altro; che si deve altresì tener conto delle spese di cui alla lettera b) dello stesso articolo, nonché dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2518/69, i prezzi sul mercato della Comunità sono stabiliti tenuto conto dei prezzi che risultano più favorevoli ai fini dell'esportazione; che i prezzi nel commercio internazionale devono essere stabiliti tenuto conto dei corsi e dei prezzi di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo;

considerando che la situazione nel commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per un determinato prodotto secondo la sua destinazione;

considerando che i pomodori, i limoni freschi, le arance dolci fresche, le mele le pesche e le pesche noci, delle categorie Extra, I e II delle norme comuni di qualità, le uve da tavola delle categorie Extra e I le mandorle, le nocciole e le noci in guscio possono attualmente essere oggetto di esportazioni economicamente importanti;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio<sup>(5)</sup> ha vietato gli scambi tra la Comunità econo-

mica europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio<sup>(6)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93<sup>(7)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione<sup>(8)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94<sup>(9)</sup>;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati o alle sue prospettive di evoluzione, in particolare ai corsi e ai prezzi degli ortofrutticoli nella Comunità e nel commercio internazionale, conduce a fissare le restituzioni conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che è opportuno prendere in considerazione le modifiche della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione relative ai pomodori, alle arance, ai limoni, all'uva, alle mele e alle pesche, istituite dal regolamento (CE) n. 3328/94 della Commissione<sup>(10)</sup>, che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione<sup>(11)</sup>, che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione, il quale si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli sono fissate come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 94.

<sup>(3)</sup> GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 17.

<sup>(4)</sup> GU n. L 266 del 25. 11. 1972, pag. 7.

<sup>(5)</sup> GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

<sup>(6)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

<sup>(8)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

<sup>(9)</sup> GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

<sup>(10)</sup> Vedi pagina 45 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(11)</sup> GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 dicembre 1994, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

<i>(ECU/100 kg peso netto)</i>			<i>(ECU/100 kg peso netto)</i>		
Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (1)	Ammontare delle restituzioni (2)	Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (1)	Ammontare delle restituzioni (2)
0702 00 15 100	04	4,50	0805 10 69 200	01	11,00
0702 00 20 100	04	4,50	0805 30 20 100	04	13,50
0702 00 25 100	04	4,50	0805 30 30 100	04	13,50
0702 00 30 100	04	4,50	0805 30 40 100	04	13,50
0702 00 35 100	04	4,50	0806 10 21 200	04	4,84
0702 00 40 100	04	4,50	0806 10 29 200	04	4,84
0702 00 45 100	04	4,50	0806 10 30 200	04	4,84
0702 00 50 100	04	4,50	0806 10 40 200	04	4,84
0802 12 90 000	04	9,67	0806 10 50 200	04	4,84
0802 21 00 000	04	11,30	0806 10 61 200	04	4,84
0802 22 00 000	04	21,80	0806 10 69 200	04	4,84
0802 31 00 000	04	14,00	0808 10 51 910	02	8,00
0805 10 01 200	01	11,00	0808 10 53 910	02	8,00
0805 10 05 200	01	11,00	0808 10 59 910	02	8,00
0805 10 09 200	01	11,00	0808 10 61 910	02	8,00
0805 10 11 200	01	11,00	0808 10 63 910	02	8,00
0805 10 15 200	01	11,00	0808 10 69 910	02	8,00
0805 10 19 200	01	11,00	0808 10 71 910	02	8,00
0805 10 21 200	01	11,00	0808 10 73 910	02	8,00
0805 10 25 200	01	11,00	0808 10 79 910	02	8,00
0805 10 29 200	01	11,00	0808 10 92 910	02	8,00
0805 10 32 200	01	11,00	0808 10 94 910	02	8,00
0805 10 34 200	01	11,00	0808 10 98 910	02	8,00
0805 10 36 200	01	11,00	0809 30 11 100	03	—
0805 10 42 200	01	11,00	0809 30 19 100	03	—
0805 10 44 200	01	11,00	0809 30 21 100	03	—
0805 10 46 200	01	11,00	0809 30 29 100	03	—
0805 10 51 200	01	11,00	0809 30 31 100	03	—
0805 10 55 200	01	11,00	0809 30 39 100	03	—
0805 10 59 200	01	11,00	0809 30 41 100	03	—
0805 10 61 200	01	11,00	0809 30 49 100	03	—
0805 10 65 200	01	11,00	0809 30 51 100	03	—
			0809 30 59 100	03	—

(1) Per le destinazioni seguenti:

- 01 Svizzera, Groenlandia, Norvegia, Islanda, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Ungheria, Romania, Bulgaria, Albania, Estonia, Lettonia, Lituania, Armenia, Azerbaigian, Belarus, Georgia, Kazachstan, Kirghizstan, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia,
- 02 Norvegia, Islanda, isole Færøer, Groenlandia, Malta, Siria, Polonia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Albania, Estonia, Lettonia, Lituania, Armenia, Azerbaigian, Belarus, Georgia, Kazachstan, Kirghizstan, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador, Colombia, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico, Costa Rica, i paesi e territori africani escluso il Sudafrica, i paesi della penisola arabica [Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati Arabi Uniti (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Qaywayn, Fujayrah, Ras al-Khaymah), Kuwait e Yemen], Iran, Giordania, Hong-Kong, Singapore, Malaysia, Indonesia, Tailandia, Taiwan, Paupasia, Nuova Guinea, Laos, Cambogia e Vietnam,
- 03 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera,
- 04 tutte le destinazioni.

(2) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

**REGOLAMENTO (CE) N. 3342/94 DELLA COMMISSIONE**

del 27 dicembre 1994

**che fissa, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, le restituzioni all'esportazione previste dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3290/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafi 2 e 5,

considerando che, in virtù dell'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86, entro i limiti necessari per consentire esportazioni economicamente rilevanti dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del suddetto regolamento, sulla base dei prezzi di tali prodotti nel commercio internazionale, la differenza tra questi prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 426/86, qualora la restituzione per gli zuccheri incorporati nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) dello stesso regolamento non sia sufficiente per consentire l'esportazione dei prodotti, si applica a tali prodotti la restituzione fissata ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1;

considerando che in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 519/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, che stabilisce, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare<sup>(3)</sup>, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione dei prezzi dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli sul mercato della Comunità e delle disponibilità, nonché dei prezzi praticati nel commercio internazionale; che occorre altresì tener conto delle spese indicate nel suddetto articolo, lettera b), nonché dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che, in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 519/77, i prezzi sul mercato della Comunità vengono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che risultano più favorevoli ai fini dell'esportazione; che i prezzi nel commercio internazionale vengono stabiliti tenendo conto dei prezzi di cui al paragrafo 2 del suddetto articolo;

considerando che non occorre fissare restituzioni quando, applicando le norme di cui sopra, si ottiene una restituzione il cui importo per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 426/86 è ritenuto inferiore alla restituzione per gli zuccheri addizionati a norma dell'articolo 11 dello stesso regolamento; che in tal caso si applicano le restituzioni previste per gli zuccheri addizionati;

considerando che la mancata fissazione di restituzioni per i pomodori pelati a destinazione degli Stati Uniti d'America comporta l'applicazione del disposto dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2955/94<sup>(5)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio<sup>(6)</sup> ha vietato gli scambi tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che l'applicazione delle norme e dei criteri di cui sopra alla situazione attuale del mercato, in particolare ai prezzi dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli nella Comunità e nel commercio internazionale determina la fissazione di una restituzione appropriata;

considerando che è opportuno prendere in considerazione le modifiche della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione relative ad alcune ciliegie candite e ad alcune nocciole, istituite dal regolamento (CE) n. 3329/94 della Commissione<sup>(7)</sup>, che modifica il regolamento (CEE) n° 3846/87 della Commissione<sup>(8)</sup>, che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione il quale si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

<sup>(1)</sup> GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 312 del 6. 12. 1994, pag. 5.<sup>(3)</sup> GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.<sup>(4)</sup> Vedi pagina 50 della presente Gazzetta ufficiale.<sup>(5)</sup> GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.<sup>(1)</sup> GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 94.<sup>(3)</sup> GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 24.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 426/86 sono fissate nell'allegato del presente regolamento.
2. La mancata fissazione di un tasso di restituzione per i pomodori pelati di cui all'allegato, destinati all'esportazione negli Stati Uniti d'America, viene presa in conside-

razione ai fini dell'applicazione dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 3665/87.

3. Quando non è fissata alcuna restituzione per un prodotto compreso nell'allegato, tale prodotto può beneficiare, qualora sia applicabile, della restituzione all'esportazione applicabile agli zuccheri addizionati ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 426/86.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 dicembre 1994, che fissa, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, le restituzioni all'esportazione previste dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio

(ECU/100 kg peso netto)

Codice prodotto	Destinazione delle esportazioni <sup>(1)</sup>	Restituzione <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
0812 10 00 100	01	13,30
2002 10 10 100	02	15,00
2006 00 31 000	01	30,22
2006 00 99 100	01	30,22
2008 19 19 100		21,80
2008 19 99 100		21,80
2009 11 99 110		2,10
2009 19 99 110		2,10
2009 11 99 120		4,20
2009 19 99 120		4,20
2009 11 99 130		6,30
2009 19 99 130		6,30
2009 11 99 140		8,40
2009 19 99 140		8,40
2009 11 99 150		10,50
2009 19 99 150		10,50

<sup>(1)</sup> Per le destinazioni seguenti :

01 tutte le destinazioni, eccetto il Nord America,

02 tutte le destinazioni, eccetto gli Stati Uniti.

<sup>(2)</sup> Gli importi indicati si applicano ai prodotti ottenuti da frutti raccolti nella Comunità.

<sup>(3)</sup> Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

## REGOLAMENTO (CE) N. 3343/94 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1994

che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2807/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 8,

considerando che, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 804/68, un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento; che detti prodotti possono essere ripartiti in gruppi; che i gruppi di prodotti e i rispettivi prodotti pilota sono determinati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3423/93<sup>(4)</sup>;

considerando che il prelievo per i prodotti di un gruppo dev'essere uguale al prezzo d'entrata del prodotto pilota diminuito del prezzo franco frontiera; che tali prezzi d'entrata, per la campagna lattiera 1994/1995, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1882/94<sup>(5)</sup>;

considerando tuttavia che nel regolamento (CEE) n. 2915/79 sono state previste disposizioni speciali per il calcolo del prelievo applicabile ad alcuni prodotti assimilati; che la designazione di tali prodotti e il metodo di calcolo del prelievo loro applicabile sono indicati nell'allegato II e agli articoli da 2 a 12 dello stesso regolamento;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 2915/79, l'elemento del prelievo, stabilito avvalendosi

di un coefficiente che esprime il rapporto di peso esistente tra i componenti lattieri contenuti nel prodotto, da un lato, e il prodotto stesso, dall'altro, si calcola, per i prodotti contenenti zucchero o altri dolcificanti, moltiplicando l'importo di base per il quantitativo di componenti lattieri contenuti nel prodotto;

considerando che a norma dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2915/79, ad alcuni prodotti originari di alcuni paesi terzi e in provenienza da essi si applica un prelievo specifico; che il prelievo applicabile a tali prodotti è stabilito nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82 della Commissione<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3334/94<sup>(7)</sup>;

considerando che, fintantoché si constati che all'importazione nella Comunità il prezzo di un prodotto assimilato per il quale il prelievo non è uguale a quello applicabile al rispettivo prodotto pilota è notevolmente inferiore al prezzo che si troverebbe in un rapporto normale con il prezzo del prodotto pilota, il prelievo dev'essere uguale alla somma di due elementi:

- un elemento uguale all'importo risultante dalle disposizioni degli articoli da 2 a 7 del regolamento (CEE) n. 2915/79 che sono applicabili al prodotto assimilato in causa;
- un elemento supplementare fissato ad un livello che permetta di ristabilire, tenuto conto della composizione e della qualità dei prodotti assimilati, il rapporto normale dei prezzi all'importazione nella Comunità;

considerando che, per i prodotti per i quali il dazio doganale è stato consolidato nell'ambito del GATT, il prelievo deve, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68, essere limitato all'importo risultante dal consolidamento;

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 298 del 19. 11. 1994, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 312 del 15. 12. 1993, pag. 8.

<sup>(5)</sup> GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 24.

<sup>(6)</sup> GU n. L 196 del 5. 7. 1982, pag. 1.

<sup>(7)</sup> Vedi pagina 62 della presente Gazzetta ufficiale.

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1073/68 della Commissione <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 222/88 <sup>(2)</sup>, per ciascuno dei prodotti pilota definiti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2915/79 dev'essere determinato un prezzo franco frontiera; che detti prezzi devono essere stabiliti per prodotti mercantili di buona qualità;

considerando che i prezzi franco frontiera devono essere stabiliti sulla base delle possibilità d'acquisto più favorevoli nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, ad esclusione dei prodotti assimilati per i quali il prelievo non è uguale a quello applicabile al relativo prodotto pilota; che in sede di constatazione di tali possibilità d'acquisto la Commissione deve tener conto di tutte le informazioni relative ai prezzi praticati franco frontiera della Comunità per i prodotti in provenienza dai paesi terzi e ai prezzi sui mercati dei paesi terzi di cui viene a conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri;

considerando che il regolamento (CEE) n. 788/86 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1525/90 <sup>(4)</sup>, ha fissato i valori franco frontiera spagnola applicabili all'importazione di taluni formaggi originari e provenienti dalla Svizzera;

considerando tuttavia che non si può tener conto delle informazioni riguardanti una quantità limitata non rappresentativa degli scambi del prodotto in causa e di quelle per le quali l'evoluzione dei prezzi in genere e le informazioni disponibili permettano alla Commissione di ritenere che il prezzo di cui trattasi non sia rappresentativo della tendenza effettiva del mercato;

considerando che occorre adeguare i prezzi presi in considerazione quando non si applicano franco frontiera della Comunità o a prodotti mercantili di buona qualità; che, per un prodotto assimilato per il quale il prelievo è uguale a quello applicabile al relativo prodotto pilota, si deve effettuare un adeguamento prendendo in considerazione in particolare le differenze di composizione, di stagionatura, di qualità e di presentazione esistenti fra il prodotto assimilato in causa e il rispettivo prodotto pilota; che gli adeguamenti concernenti la composizione devono essere calcolati moltiplicando la differenza tra il tenore dei componenti lattiero-caseari del prodotto pilota, da un lato, e quello del prodotto assimilato in causa, dall'altro, per il valore attribuito nel commercio internazionale ad una unità di peso del componente lattiero-caseario considerato; che gli altri adeguamenti devono essere calcolati tenendo conto della differenza tra il valore attribuito sul mercato della Comunità a ciascuna delle caratteristiche considerate del prodotto pilota, da un lato, e il valore attribuito sullo stesso mercato alla caratteristica corrispondente del prodotto assimilato in causa, dall'altro;

considerando che, in mancanza di informazioni relative ai prezzi, il prezzo franco frontiera può essere stabilito eccezionalmente sulla base del valore delle materie prime contenute nel prodotto pilota di cui trattasi, calcolate in base ai prezzi dei prodotti lattiero-caseari per i quali sono

disponibili prezzi, nonché di costi medi di trasformazione e di rese medie;

considerando che un prezzo franco frontiera può essere mantenuto in via eccezionale ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo, per una data qualità o per una determinata origine, che ha servito di base per la precedente determinazione del prezzo franco frontiera non è pervenuto di nuovo a conoscenza della Commissione per la determinazione del prezzo franco frontiera successivo e quando i prezzi disponibili, che la Commissione stima non essere sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, provocherebbero brusche e notevoli variazioni del prezzo franco frontiera;

considerando che, in conformità dell'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata;

considerando che, in conformità dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1073/68, i prelievi sono fissati ogni quindici giorni; che, se necessario, possono nel frattempo essere modificati; che tale prelievo resta applicabile fino a che un successivo non se ne renda applicabile;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al glucosio e al lattosio <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 222/88, dispone in particolare che il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 804/68 e dalle disposizioni adottate per l'applicazione di tale regolamento al lattosio e allo sciroppo di lattosio del codice NC 1702 10 90 è esteso al lattosio e sciroppo di lattosio del codice NC 1702 10 10; che, di conseguenza, il prelievo fissato per i prodotti del codice NC 1702 10 90 è anche di applicazione per i prodotti del codice NC 1702 10 10; che, ai fini di una corretta applicazione di dette disposizioni, è opportuno, a titolo declaratorio, riprendere questi prodotti nonché il prelievo applicabile nell'elenco dei prelievi;

considerando che con i regolamenti (CE) n. 3491/93 <sup>(6)</sup> e (CE) n. 3492/93 del Consiglio <sup>(7)</sup> relativi ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria e la Repubblica di Polonia, dall'altra parte, e con il regolamento (CEE) n. 520/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra <sup>(8)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2235/93 <sup>(9)</sup>, in particolare l'articolo 1, è stato istituito un regime di riduzione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti; che il regolamento (CEE) n. 584/92 della Commissione <sup>(10)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3550/93 <sup>(11)</sup>, reca le modalità di applicazione del regime istituito da detti accordi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

<sup>(5)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20.

<sup>(6)</sup> GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 4.

<sup>(8)</sup> GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.

<sup>(9)</sup> GU n. L 200 del 10. 8. 1993, pag. 5.

<sup>(10)</sup> GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 34.

<sup>(11)</sup> GU n. L 324 del 24. 12. 1993, pag. 15.

<sup>(1)</sup> GU n. L 180 del 26. 7. 1968, pag. 25.

<sup>(2)</sup> GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 74 del 19. 3. 1986, pag. 20.

<sup>(4)</sup> GU n. L 144 del 7. 6. 1990, pag. 15.

considerando che è inoltre opportuno tener conto della decisione 94/1/CECA, CE del Consiglio e della Commissione <sup>(1)</sup> relativa alla conclusione degli accordi sulla Spazio economico europeo, tra la Comunità europea la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia, la Svezia e il Liechtenstein, dall'altro, di seguito denominato « accordo SEE » ;

considerando i regolamenti (CE) n. 3641/93 <sup>(2)</sup> e (CE) n. 3642/93 <sup>(3)</sup> del Consiglio, relativi ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un parte, e la Repubblica di Bulgaria e la Romania, dall'altra ; che il regolamento (CE) n. 1588/94 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3109/94 <sup>(5)</sup>, reca le modalità di applicazione del regime istituito da detti accordi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2484/94 <sup>(7)</sup> ; ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare ;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltre-

mare alla Comunità economica europea <sup>(8)</sup> alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi ;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio <sup>(9)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 <sup>(10)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri ; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione <sup>(11)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94 <sup>(12)</sup> ;

considerando che dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prelievi per il latte e i prodotti lattiero-caseari devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

#### *Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 804/68 sono fissati nell'allegato.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 1 del 3. 1. 1994, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 16.

<sup>(3)</sup> GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 17.

<sup>(4)</sup> GU n. L 167 dell'1. 7. 1994, pag. 8.

<sup>(5)</sup> GU n. L 328 del 20. 12. 1994, pag. 45.

<sup>(6)</sup> GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

<sup>(7)</sup> GU n. L 265 del 15. 10. 1994, pag. 3.

<sup>(8)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

<sup>(9)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(10)</sup> GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

<sup>(11)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

<sup>(12)</sup> GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 dicembre 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Note (*)	Importo del prelievo	Codice NC	Note (*)	Importo del prelievo
0401 10 10		16,78	0403 10 16	(1)	2,0705/kg + 25,18
0401 10 90		15,57	0403 10 22		25,21
0401 20 11		22,80	0403 10 24		29,91
0401 20 19		21,59	0403 10 26		71,76
0401 20 91		27,50	0403 10 32	(1)	0,1917/kg + 23,97
0401 20 99		26,29	0403 10 34	(1)	0,2387/kg + 23,97
0401 30 11		69,35	0403 10 36	(1)	0,6572/kg + 23,97
0401 30 19		68,14	0403 90 11		118,49
0401 30 31		132,45	0403 90 13		177,48
0401 30 39		131,24	0403 90 19		214,30
0401 30 91		221,31	0403 90 31	(1)	1,1124/kg + 25,18
0401 30 99		220,10	0403 90 33	(1)	1,7023/kg + 25,18
0402 10 11	(*)	118,49	0403 90 39	(1)	2,0705/kg + 25,18
0402 10 19	(*) (*)	111,24	0403 90 51		25,21
0402 10 91	(1) (*)	1,1124/kg + 25,18	0403 90 53		29,91
0402 10 99	(1) (*)	1,1124/kg + 17,93	0403 90 59		71,76
0402 21 11	(*)	177,48	0403 90 61	(1)	0,1917/kg + 23,97
0402 21 17	(*)	170,23	0403 90 63	(1)	0,2387/kg + 23,97
0402 21 19	(*) (*)	170,23	0403 90 69	(1)	0,6572/kg + 23,97
0402 21 91	(*) (*)	214,30	0404 10 02		25,04
0402 21 99	(*) (*)	207,05	0404 10 04		177,48
0402 29 11	(1) (*) (*)	1,7023/kg + 25,18	0404 10 06		214,30
0402 29 15	(1) (*)	1,7023/kg + 25,18	0404 10 12		118,49
0402 29 19	(1) (*)	1,7023/kg + 17,93	0404 10 14		177,48
0402 29 91	(1) (*)	2,0705/kg + 25,18	0404 10 16		214,30
0402 29 99	(1) (*)	2,0705/kg + 17,93	0404 10 26	(1)	0,2504/kg + 17,93
0402 91 11	(*)	35,40	0404 10 28	(1)	1,7023/kg + 25,18
0402 91 19	(*)	35,40	0404 10 32	(1)	2,0705/kg + 25,18
0402 91 31	(*)	44,25	0404 10 34	(1)	1,1124/kg + 25,18
0402 91 39	(*)	44,25	0404 10 36	(1)	1,7023/kg + 25,18
0402 91 51	(*)	132,45	0404 10 38	(1)	2,0705/kg + 25,18
0402 91 59	(*)	131,24	0404 10 48	(2)	0,2504/kg
0402 91 91	(*)	221,31	0404 10 52	(2)	1,7023/kg + 6,04
0402 91 99	(*)	220,10	0404 10 54	(2)	2,0705/kg + 6,04
0402 99 11	(*)	52,41	0404 10 56	(2)	1,1124/kg + 6,04
0402 99 19	(*)	52,41	0404 10 58	(2)	1,7023/kg + 6,04
0402 99 31	(1) (*)	1,2882/kg + 21,56	0404 10 62	(2)	2,0705/kg + 6,04
0402 99 39	(1) (*)	1,2882/kg + 20,35	0404 10 72	(2)	0,2504/kg + 17,93
0402 99 91	(1) (*)	2,1768/kg + 21,56	0404 10 74	(2)	1,7023/kg + 23,97
0402 99 99	(1) (*)	2,1768/kg + 20,35	0404 10 76	(2)	2,0705/kg + 23,97
0403 10 02		118,49	0404 10 78	(2)	1,1124/kg + 23,97
0403 10 04		177,48	0404 10 82	(2)	1,7023/kg + 23,97
0403 10 06		214,30	0404 10 84	(2)	2,0705/kg + 23,97
0403 10 12	(1)	1,1124/kg + 25,18	0404 90 11		118,49
0403 10 14	(1)	1,7023/kg + 25,18	0404 90 13		177,48

Codice NC	Note (*)	Importo del prelievo	Codice NC	Note (*)	Importo del prelievo
0404 90 19		214,30	0406 90 23	(3) (*)	152,56
0404 90 31		118,49	0406 90 25	(3) (*)	152,56
0404 90 33		177,48	0406 90 27	(3) (*)	152,56
0404 90 39		214,30	0406 90 29	(3) (*)	152,56
0404 90 51	(1)	1,1124/kg + 25,18	0406 90 31	(3) (*)	152,56
0404 90 53	(1) (2)	1,7023/kg + 25,18	0406 90 33	(3) (*)	152,56
0404 90 59	(1)	2,0705/kg + 25,18	0406 90 35	(3) (*)	152,56
0404 90 91	(1)	1,1124/kg + 25,18	0406 90 37	(3) (*)	152,56
0404 90 93	(1) (2)	1,7023/kg + 25,18	0406 90 39	(3) (*)	152,56
0404 90 99	(1)	2,0705/kg + 25,18	0406 90 50	(3) (*)	152,56
0405 00 11	(3)	227,84	0406 90 61	(3) (*)	369,97
0405 00 19	(3)	227,84	0406 90 63	(3) (*)	369,97
0405 00 90		277,96	0406 90 69	(3) (*)	369,97
0406 10 20	(3) (*)	193,57	0406 90 73	(3) (*)	152,56
0406 10 80	(3) (*)	249,28	0406 90 75	(3) (*)	152,56
0406 20 10	(3) (*)	369,97	0406 90 76	(3) (*)	152,56
0406 20 90	(3) (*)	369,97	0406 90 78	(3) (*)	152,56
0406 30 10	(3) (*)	158,31	0406 90 79	(3) (*)	152,56
0406 30 31	(3) (*)	145,53	0406 90 81	(3) (*)	152,56
0406 30 39	(3) (*)	158,31	0406 90 82	(3) (*)	152,56
0406 30 90	(3) (*)	255,03	0406 90 84	(3) (*)	152,56
0406 40 10	(3) (*)	143,61	0406 90 85	(3) (*)	152,56
0406 40 50	(3) (*)	143,61	0406 90 86	(3) (*)	152,56
0406 40 90	(3) (*)	143,61	0406 90 87	(3) (*)	152,56
0406 90 01	(3) (*)	211,82	0406 90 88	(3) (*)	152,56
0406 90 02	(3) (*)	161,83	0406 90 93	(3) (*)	193,57
0406 90 03	(3) (*)	161,83	0406 90 99	(3) (*)	249,28
0406 90 04	(3) (*)	161,83	1702 10 10		62,97
0406 90 05	(3) (*)	161,83	1702 10 90		62,97
0406 90 06	(3) (*)	161,83	2106 90 51		62,97
0406 90 07	(3) (*)	161,83	2309 10 15		85,85
0406 90 08	(3) (*)	161,83	2309 10 19		111,44
0406 90 09	(3) (*)	161,83	2309 10 39		103,94
0406 90 12	(3) (*)	161,83	2309 10 59		84,67
0406 90 14	(3) (*)	161,83	2309 10 70		111,44
0406 90 16	(3) (*)	161,83	2309 90 35		85,85
0406 90 18	(3) (*)	161,83	2309 90 39		111,44
0406 90 19	(3) (*)	369,97	2309 90 49		103,94
0406 90 21	(3) (*)	211,82	2309 90 59		84,67
			2309 90 70		111,44

(1) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questo codice corrisponde alla somma:

- a) dell'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia del latte contenuto in 100 kg di prodotto e  
b) dell'altro importo indicato.

(2) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questo codice corrisponde alla somma:

- a) dell'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia secca del latte contenuta in 100 kg di prodotto, eventualmente maggiorato  
b) dell'altro importo indicato.

(3) I prodotti di questo codice importati da un paese terzo

- per i quali è presentato un certificato IMA 1 rilasciato alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1767/92 modificato,  
— per i quali è presentato un certificato EUR 1 rilasciato alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 584/92 modificato, per la Polonia, l'Ungheria e le Repubbliche ceca e slovacca, e al regolamento (CE) n. 1588/94 per la Bulgaria e la Romania,  
sono soggetti ai prelievi definiti rispettivamente nei regolamenti suddetti.

(\*) Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 715/90.

(2) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

**REGOLAMENTO (CE) N. 3344/94 DELLA COMMISSIONE****del 29 dicembre 1994****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1869/94 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, primo periodo,

considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2296/94 <sup>(6)</sup>, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1418/76;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CE) n. 1222/94, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese;

considerando che, a seguito dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio <sup>(7)</sup>, si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione;considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio <sup>(8)</sup> ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1418/86, sono fissati come indicato in allegato.

2. Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste del regolamento (CEE) n. 990/93.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1994.

*Per la Commissione*

Karel VAN MIERT

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 7.

<sup>(5)</sup> GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.

<sup>(6)</sup> GU n. L 249 del 24. 9. 1994, pag. 9.

<sup>(7)</sup> GU n. L 275 del 29. 9. 1987, pag. 36.

<sup>(8)</sup> GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 dicembre 1994, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Codice NC	Designazione dei prodotti (*)	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base (indicato in maiuscole) (2)
1001 10 00	Frumento (grano) duro : — utilizzato allo stato naturale : — — all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — — in tutti gli altri casi — utilizzato sotto forma di : — — pellets del codice NC 1103, grani diversamente lavorati (diversi da quelli mondati, soltanto spezzati o germi) del codice NC 1104 — — grani mondati del codice NC 1104 e amido del codice NC 1108 — — germi del codice NC 1104 — — glutine del codice NC 1109 — — altre (escluse le farine del codice NC 1101 e le semole e semolini del codice NC 1103)	— — — — — — —
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato : — utilizzato allo stato naturale : — — all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — — in tutti gli altri casi — utilizzato sotto forma di : — — pellets del codice NC 1103, grani diversamente lavorati (diversi da quelli mondati, soltanto spezzati o germi) del codice NC 1104 — — grani mondati del codice NC 1104 e amido del codice NC 1108 — — germi del codice NC 1104 — — glutine del codice NC 1109 — — altre (escluse le farine del codice NC 1101 e le semole e semolini del codice NC 1103)	1,268 1,951 1,171 1,756 0,683 — 1,951
1002 00 00	Segala : — utilizzata allo stato naturale — utilizzata sotto forma di : — — semole, semolini e pellets del codice NC 1103, o grani perlati del codice NC 1104 — — grani schiacciati, in fiocchi o grani mondati del codice NC 1104 — — germi del codice NC 1104 — — amido del codice NC 1108 19 90 — — glutine del codice NC 2303 10 90 — — altre (escluse le farine del codice NC 1102)	5,456 3,274 4,910 1,851 5,288 — 5,456
1003 00 90	Orzo : — utilizzato allo stato naturale — utilizzato sotto forma di : — — farine del codice NC 1102, semole o semolini del codice NC 1103, e grani schiacciati, in fiocchi o perlati del codice NC 1104 — — pellets del codice NC 1103 — — germi del codice NC 1104 — — amido del codice NC 1108 19 90 — — glutine del codice NC 2303 10 90 — — altre	4,497 3,148 2,698 1,851 5,288 — 4,497

Codice NC	Designazione dei prodotti <sup>(1)</sup>	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base (indicato in maiuscole) <sup>(2)</sup>
1004 00 00	Avena : - utilizzata allo stato naturale - utilizzata sotto forma di : - - pellets del codice NC 1103 e grani perlati del codice NC 1104 - - grani schiacciati, in fiocchi o mondati del codice NC 1104 - - germi del codice NC 1104 - - amido del codice NC 1108 19 90 - - glutine del codice NC 2303 10 90 - - altre	6,185  3,711 5,567 1,851 5,288 — 6,185
1005 90 00	Granturco : - utilizzato allo stato naturale - utilizzato sotto forma di : - - farine dei codici NC 1102 20 10 e 1102 20 90 - - semole e semolini del codice NC 1103 e grani schiacciati o in fiocchi del codice NC 1104 - - pellets del codice 1103 - - grani mondati o perlati del codice NC 1104 - - germi del codice NC 1104 - - amido del codice NC 1108 12 00 - - glutine del codice NC 2303 10 11 - - glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 <sup>(3)</sup> - - altre <sup>(3)</sup>	5,288  3,702 4,230 3,173 4,759 1,851 5,288 2,115  5,288 5,288
1006 20	Riso semigreggio a grani tondi Riso semigreggio a grani medi Riso semigreggio a grani lunghi	21,313 18,975 18,975
ex 1006 30	Riso lavorato a grani tondi Riso lavorato a grani medi Riso lavorato a grani lunghi	27,500 27,500 27,500
1006 40 00	Rotture di riso : - utilizzato allo stato naturale - utilizzato sotto forma de : - - farine del codice NC 1102 30, semole e semolini o pellets del codice NC 1103 - - fiocchi del codice NC 1104 19 91 - - amido del codice NC 1108 19 10 - - altre	6,200  6,200 3,720 6,200 —
1007 00 90	Sorgo	4,497
1101 00 00	Farina di frumento (grano) e di frumento segalato : - all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America - in tutti gli altri casi	 1,560 2,400
1102 10 00	Farina di segala	7,475
1103 11 10	Semole e semolini di frumento (grano) duro : - all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e NC 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America - in tutti gli altri casi	 — —
1103 11 90	Semole e semolini di frumento (grano) tenero e di spelta : - all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America - in tutti gli altri casi	 1,560 2,400

<sup>(1)</sup> Le quantità dei prodotti trasformati utilizzate debbono essere moltiplicate, se del caso, per i coefficienti figuranti all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1620/93 della Commissione (GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 29).

<sup>(2)</sup> Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

<sup>(3)</sup> Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

**REGOLAMENTO (CE) N. 3345/94 DELLA COMMISSIONE**  
del 29 dicembre 1994

**che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2807/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) d), e) e g) del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2296/94<sup>(4)</sup>, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso del regolamento (CE) n. 1222/94 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1222/94 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti fissati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 987/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di un aiuto per il latte scre-

mato trasformato in caseina e caseinati<sup>(5)</sup>, modificato dall'atto di adesione da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1435/90<sup>(6)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3049/93<sup>(8)</sup>, autorizzano la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e della crema a prezzo ridotto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio<sup>(9)</sup> ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68, sono fissati ai livelli indicati in allegato.
2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissato alcun tasso di restituzione.
3. Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 298 del 19. 11. 1994, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU n. L 249 del 24. 9. 1994, pag. 9.

<sup>(5)</sup> GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 6.

<sup>(6)</sup> GU n. L 138 del 31. 5. 1990, pag. 8.

<sup>(7)</sup> GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 31.

<sup>(8)</sup> GU n. L 273 del 5. 11. 1993, pag. 7.

<sup>(9)</sup> GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1994.

*Per la Commissione*

Karel VAN MIERT

*Membro della Commissione*

**ALLEGATO**

**al regolamento della Commissione, del 29 dicembre 1994, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

		<i>(ECU/100 kg)</i>
Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni
ex 0402 10 19	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore di materie grasse inferiore all'1,5 % in peso ed avente tenore in acqua inferiore al 5 % in peso (PG 2):	
	a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501	—
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	60,00
ex 0402 21 19	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore, in peso, di materie grasse, del 26 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 3):	
	a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 570/88	56,77
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	104,50
ex 0405 00	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):	
	a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 570/88	39,00
	b) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 99 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %	166,00
	c) nel caso d'esportazione di altre merci	160,00

**REGOLAMENTO (CE) N. 3346/94 DELLA COMMISSIONE**

del 30 dicembre 1994

**che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, lettera a) e paragrafo 7,

considerando che, a norma dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c), d), f) e g) di detto regolamento, può essere concessa una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento stesso; che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2296/94 <sup>(4)</sup>, ha specificato i prodotti per i quali occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione di tali prodotti sotto forma di merci che figurano nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CE) n. 1222/94 il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato mensilmente;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio <sup>(5)</sup> ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montene-

gro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81, sono fissati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

2. Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1994.

*Per la Commissione*

Karel VAN MIERT

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU n. L 249 del 24. 9. 1994, pag. 9.

<sup>(5)</sup> GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 dicembre 1994, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

	— Tassi delle restituzioni in ECU/100 kg —
Zucchero bianco :	28,94
Zucchero greggio :	26,62
Sciroppi di barbabietola o di canna diversi dagli sciroppi ottenuti dalla dissoluzione di zucchero bianco o greggio, allo stato solido, contenenti in peso allo stato secco 85 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) :	$28,94^{(*)} \times \frac{S^{(1)}}{100}$ oppure
	il tasso fissato sopra per 100 kg di zucchero bianco o greggio adoperato per la dissoluzione
Sciroppi sono ottenuti dalla dissoluzione di zucchero bianco o greggio allo stato solido seguita o no da un'inversione :	
Melassi :	—
Isoglucosio <sup>(2)</sup> :	28,94 <sup>(3)</sup>

(1) « S » è rappresentato, per 100 kg di sciroppo :

- dal tenore in saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) se la purezza dello sciroppo in questione è pari o superiore al 98 %,
- dal tenore in zucchero estraibile, se la purezza dello sciroppo in questione è pari almeno all'85 % ma inferiore al 98 %.

(2) Prodotti ottenuti per isomerizzazione del glucosio, aventi un tenore, in peso, allo stato secco non inferiore al 41 % di fruttosio ed un tenore in peso allo stato secco di polisaccaridi e di oligosaccaridi, compreso il tenore di disaccaridi o trisaccaridi, non superiore all'8,5 %.

(3) Importo alla restituzione per 100 kg di sostanza secca.

(4) L'importo di base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 12).

**REGOLAMENTO (CE) N. 3347/94 DELLA COMMISSIONE**

del 30 dicembre 1994

**che fissa il prelievo ridotto applicabile all'importazione in Finlandia e in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio destinati alle raffinerie finlandesi portoghesi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea, in particolare l'articolo 16, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 16 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede l'applicazione, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, di un prelievo ridotto all'importazione in Portogallo di determinati quantitativi di zucchero greggio originario di taluni paesi terzi, destinati alle raffinerie portoghesi;

considerando che, a norma dell'articolo 16 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, il prelievo ridotto è pari:

- al prezzo d'intervento dello zucchero greggio di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81 in vigore al momento dell'importazione diminuito
- di un importo pari alla media dei prezzi « spot » dello zucchero greggio quotati alla borsa di Londra, se del caso resi allo stadio cif, durante i primi venti giorni del mese immediatamente precedente a quello per il quale è fissato il prelievo ridotto;

considerando che, a norma del citato articolo 16 bis, paragrafo 5, il prelievo ridotto deve essere fissato ogni mese per il mese successivo;

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 3300/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante disposizioni transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia<sup>(2)</sup>, nel periodo dal 1° gennaio al

30 giugno 1995, il prelievo ridotto per la Finlandia di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1785/81 è quello determinato, fissato e applicato conformemente ai paragrafi 3, 4 e 5 del citato articolo 16 bis per il Portogallo;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/<sup>(4)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94<sup>(6)</sup>;

considerando che, in conseguenza dell'applicazione di tutte le disposizioni sopra richiamate, il prelievo ridotto all'importazione dello zucchero greggio in causa deve essere fissato come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il prelievo ridotto applicabile all'importazione in Finlandia e in Portogallo dei quantitativi di zucchero greggio della qualità tipo di cui all'articolo 16 bis del regolamento (CEE) n. 1785/81, destinato alla raffinazione (codici NC 1701 11 10 e 1701 12 10), è fissato a 19,19 ECU/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 39.

<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

<sup>(5)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

<sup>(6)</sup> GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CE) N. 3348/94 DELLA COMMISSIONE****del 30 dicembre 1994****che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1785/81, può essere deciso di accordare una restituzione alla produzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e f), e per gli sciroppi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato che sono utilizzati nella fabbricazione di taluni prodotti dell'industria chimica;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91 della Commissione<sup>(4)</sup>, ha definito l'ambito per la determinazione delle restituzioni alla produzione, nonché i prodotti chimici la cui fabbricazione consente la concessione di una restituzione alla produzione per i prodotti di base in questione utilizzati per tale fabbricazione; che gli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 1010/86 prevedono che la restituzione alla produzione valida per lo zucchero greggio, per gli sciroppi di saccarosio e per l'isoglucosio tal quale è derivata, alle condizioni proprie di ciascuno di questi prodotti di base, dalla restituzione fissata per lo zucchero bianco;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1729/78 della Commissione, del 24 luglio 1978, che stabilisce le modalità d'applicazione concernenti la restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dall'industria chimica<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91, ha

precisato tra l'altro le disposizioni per la determinazione della restituzione alla produzione; che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1729/78 stabilisce che la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco è fissata trimestralmente per i periodi che iniziano il 1° luglio, il 1° ottobre, il 1° gennaio ed il 1° aprile; che, in conseguenza dell'applicazione delle predette disposizioni, la restituzione alla produzione viene fissata come indicato nell'articolo 1 per il periodo che vi figura;

considerando che, a seguito della modifica della definizione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio prevista all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1785/81, gli zuccheri aromatizzati o addizionati di coloranti o di altre sostanze non rientrano più nell'ambito di tali definizioni e che pertanto devono considerarsi come « altri zuccheri » che tuttavia, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1010/86, tali zuccheri hanno diritto alla restituzione nella loro veste di prodotti di base; che in conseguenza di ciò si deve prevedere, ai fini della determinazione della restituzione alla produzione applicabile a tali prodotti, un metodo di calcolo che faccia riferimento al loro tenore di saccarosio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La restituzione alla produzione per lo zucchero bianco di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1010/86 è fissata per 100 kg netti a 28,508 ECU per il trimestre dal 1° gennaio al 31 marzo 1995.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.

<sup>(5)</sup> GU n. L 201 del 25. 7. 1978, pag. 26.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 3349/94 DELLA COMMISSIONE****del 30 dicembre 1994****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1957/94 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3229/94<sup>(6)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1957/94 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 29 dicembre 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 31 dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.<sup>(5)</sup> GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 88.<sup>(6)</sup> GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 81.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 dicembre 1994, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo <sup>(1)</sup>
1701 11 10	29,51 <sup>(1)</sup>
1701 11 90	29,51 <sup>(1)</sup>
1701 12 10	29,51 <sup>(1)</sup>
1701 12 90	29,51 <sup>(1)</sup>
1701 91 00	35,11
1701 99 10	35,11
1701 99 90	35,11 <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78 (GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34).

<sup>(2)</sup> Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

<sup>(3)</sup> I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

**REGOLAMENTO (CE) N. 3350/94 DELLA COMMISSIONE****del 30 dicembre 1994****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1869/94 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà *Basmati aromatica* a grani lunghi dei codici NC 1006 10, 1006 20 e 1006 30 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/91 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regola-

mento (CE) n. 2147/94 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3179/94 <sup>(6)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 7.<sup>(3)</sup> GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20.<sup>(4)</sup> GU n. L 75 del 21. 3. 1991, pag. 29.<sup>(5)</sup> GU n. L 228 dell'1. 9. 1994, pag. 23.<sup>(6)</sup> GU n. L 335 del 23. 12. 1994, pag. 64.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 dicembre 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi (°)		
	Regime del regolamento (CEE) n. 3877/86 (°)	ACP Bangladesh (°) (°) (°)	Paesi terzi (escluso ACP e Bangladesh) (°)
1006 10 21	—	147,13	301,47
1006 10 23	—	147,37	301,95
1006 10 25	—	147,37	301,95
1006 10 27	226,46	147,37	301,95
1006 10 92	—	147,13	301,47
1006 10 94	—	147,37	301,95
1006 10 96	—	147,37	301,95
1006 10 98	226,46	147,37	301,95
1006 20 11	—	184,82	376,84
1006 20 13	—	185,12	377,44
1006 20 15	—	185,12	377,44
1006 20 17	283,08	185,12	377,44
1006 20 92	—	184,82	376,84
1006 20 94	—	185,12	377,44
1006 20 96	—	185,12	377,44
1006 20 98	283,08	185,12	377,44
1006 30 21	—	229,25	482,35
1006 30 23	—	273,88	571,54
1006 30 25	—	273,88	571,54
1006 30 27	428,66	273,88	571,54
1006 30 42	—	229,25	482,35
1006 30 44	—	273,88	571,54
1006 30 46	—	273,88	571,54
1006 30 48	428,66	273,88	571,54
1006 30 61	—	244,50	513,71
1006 30 63	—	293,99	612,69
1006 30 65	—	293,99	612,69
1006 30 67	459,52	293,99	612,69
1006 30 92	—	244,50	513,71
1006 30 94	—	293,99	612,69
1006 30 96	—	293,99	612,69
1006 30 98	459,52	293,99	612,69
1006 40 00	—	50,89	107,79

(<sup>1</sup>) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90.

(<sup>2</sup>) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(<sup>3</sup>) Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

(<sup>4</sup>) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh, il prelievo si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 e (CEE) n. 862/91.

(<sup>5</sup>) Per le importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi il prelievo si applica nel quadro del regime di cui al regolamento (CEE) n. 3877/86 modificato.

(<sup>6</sup>) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente da prelievo, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

**REGOLAMENTO (CE) N. 3351/94 DELLA COMMISSIONE**

del 30 dicembre 1994

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5 e l'articolo 11, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 <sup>(4)</sup>,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 3035/94 della Commissione <sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato

constatato nel corso del periodo di riferimento del 29 dicembre 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 3035/94 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.<sup>(5)</sup> GU n. L 321 del 14. 12. 1994, pag. 28.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 dicembre 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi (*)
0709 90 60	85,00 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
0712 90 19	85,00 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1001 10 00	9,39 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(11)</sup>
1001 90 91	72,74
1001 90 99	72,74 <sup>(2)</sup> <sup>(11)</sup>
1002 00 00	109,20 <sup>(6)</sup>
1003 00 10	84,18
1003 00 90	84,18 <sup>(2)</sup>
1004 00 00	93,98
1005 10 90	85,00 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1005 90 00	85,00 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1007 00 90	88,27 <sup>(4)</sup>
1008 10 00	34,07 <sup>(2)</sup>
1008 20 00	34,80 <sup>(2)</sup> <sup>(2)</sup>
1008 30 00	0 <sup>(2)</sup>
1008 90 10	( <sup>2)</sup>
1008 90 90	0
1101 00 00	139,73 <sup>(2)</sup>
1102 10 00	190,77
1103 11 10	49,17
1103 11 90	161,96
1107 10 11	140,36
1107 10 19	107,62
1107 10 91	160,72 <sup>(10)</sup>
1107 10 99	122,84 <sup>(2)</sup>
1107 20 00	141,36 <sup>(10)</sup>

(<sup>1</sup>) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(<sup>2</sup>) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(<sup>3</sup>) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(<sup>4</sup>) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(<sup>5</sup>) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(<sup>6</sup>) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

(<sup>7</sup>) All'importazione del prodotto del codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(<sup>8</sup>) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(<sup>9</sup>) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi conclusi tra la Polonia e l'Ungheria, e la Comunità e nell'ambito degli accordi intermedi tra la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria e la Romania, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nei regolamenti (CE) n. 121/94 modificato o (CE) n. 335/94, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato dei suddetti regolamenti.

(<sup>10</sup>) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

(<sup>11</sup>) Il prelievo per i prodotti di questi codici, importati nell'ambito del regolamento (CE) n. 774/94, è limitato alle condizioni previste da detto regolamento.

**REGOLAMENTO (CE) N. 3352/94 DELLA COMMISSIONE****del 30 dicembre 1994****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 <sup>(4)</sup>,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1938/94 della Commissione <sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 29

dicembre 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in anticipo per l'importazione dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.<sup>(5)</sup> GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 39.

*ALLEGATO*

al regolamento della Commissione, del 30 dicembre 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

**A. Cereali e farine***(ECU/t)*

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	1	2	3	4
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 00	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 00	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0
1102 10 00	0	0	0	0
1103 11 10	0	0	0	0
1103 11 90	0	0	0	0

**B. Malto***(ECU/t)*

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	1	2	3	4	5
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CE) N. 3353/94 DELLA COMMISSIONE**

del 30 dicembre 1994

**che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1869/94<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93<sup>(6)</sup>,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 3275/94 della Commissione<sup>(7)</sup>;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei

prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza essere modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione<sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78<sup>(9)</sup>, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 1620/93 della Commissione<sup>(10)</sup> e fissati all'allegato del regolamento (CE) n. 3275/94, sono modificati conformemente all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 7.

<sup>(5)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

<sup>(7)</sup> GU n. L 339 del 29. 12. 1994, pag. 69.

<sup>(8)</sup> GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

<sup>(9)</sup> GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.

<sup>(10)</sup> GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 29.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 dicembre 1994, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi (°)	
	ACP	Paesi terzi (esclusi ACP)
1103 21 00	132,10	138,14
1104 19 10	132,10	138,14
1104 29 11	97,61	100,63
1104 29 31	117,42	120,44
1104 29 91	74,86	77,88
1104 30 10	55,04	61,08
1108 11 00	161,46	182,01
1109 00 00	293,56	474,90
2302 10 10	33,83	39,83
2302 10 90	72,50	78,50
2302 20 10	33,83	39,83
2302 20 90	72,50	78,50
2302 30 10	33,83 (°)	39,83 (°)
2302 30 90	72,50 (°)	78,50 (°)
2302 40 10	33,83	39,83 (°)
2302 40 90	72,50	78,50 (°)

(°) I prodotti originari del PTOM sono esenti da dazi doganali all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.

(°) Secondo le condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 3763/91, il prelievo non si applica alle crusche di frumento originarie degli Stati ACP, importate direttamente nel dipartimento francese dell'isola della Riunione.

**DIRETTIVA 94/77/CE DELLA COMMISSIONE****del 20 dicembre 1994****che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 94/50/CE della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7,

considerando che le disposizioni della direttiva 70/524/CEE prevedono che il contenuto degli allegati della stessa debba essere costantemente adeguato al progresso delle conoscenze in campo scientifico e tecnico; che tali allegati sono stati codificati dalla direttiva 91/248/CEE della Commissione <sup>(3)</sup>;

considerando che un nuovo additivo appartenente al gruppo degli antibiotici è stato sperimentato con risultati positivi in taluni Stati membri; che è opportuno autorizzare provvisoriamente questa nuova utilizzazione sul piano nazionale in attesa della sua autorizzazione a livello comunitario;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

L'allegato II della direttiva 70/524/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per

conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 30 novembre 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 3*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 297 del 18. 11. 1994, pag. 27.

<sup>(3)</sup> GU n. L 124 del 18. 5. 1991, pag. 1.

## ALLEGATO

L'allegato II della direttiva 70/524/CEE è modificato come segue:

Nella parte A « Antibiotici », è aggiunta la seguente voce:

Numero	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore massimo		Altre disposizioni	Durata dell'autorizzazione
					minimo	mg/kg di alimento completo		
32	Ardacin	$C_{91}-_{83}H_{80}-_{84}Na_2N_6O_{30}Cl_8$ (glycopeptide) Sale sodico d'un complesso di 10 componenti: Fattore A: 16-36 % Fattore B: 15-30 % Componenti C+ $C_1$ : 20-50 % Componenti $C_2$ : 5-14 % Componenti D: 0-5 % HP-4: 0-10 % prodotto da <i>Kibdelosporangium aridum</i> (ATCC 39323). Tenore d'Ardacin nella preparazione autorizzata: 25 %	Polli da ingrasso	—	3	7	—	30. 11. 1995

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 1994

**relativa all'accettazione di un impegno offerto nell'ambito del procedimento antidumping concernente le importazioni di soluzioni di urea e di nitrato di ammonio originarie della Bulgaria e della Polonia**

(94/825/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1506/94 <sup>(3)</sup> (in appresso denominato « regolamento del dazio provvisorio »), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di soluzioni di urea e nitrato di ammonio (in appresso « UAN ») originarie della Bulgaria e della Polonia, di cui al codice NC 3102 80 00. Con il regolamento (CE) n. 2620/94 <sup>(4)</sup>, il Consiglio ha prorogato la validità del dazio antidumping provvisorio per un periodo massimo di due mesi.
- (2) Nella fase successiva del procedimento è stato stabilito che era necessario adottare misure antidumping definitive per eliminare gli effetti negativi delle pratiche di dumping. Le risultanze e le

conclusioni su tutti gli aspetti dell'inchiesta sono esposti nel regolamento (CE) n. 3319/94 del Consiglio <sup>(5)</sup>.

- (3) Dopo essere stati informati delle conclusioni suddette, il produttore e l'esportatore della Bulgaria hanno un impegno relativo ai prezzi all'importazione nei confronti degli importatori indipendenti nella Comunità, a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2423/88. Secondo l'impegno offerto, i prezzi all'importazione saranno fissati ad un livello tale da non provocare pregiudizio, in conformità di quanto è stato stabilito nell'ambito del presente procedimento antidumping.
- (4) Il produttore e l'esportatore della Bulgaria si sono inoltre impegnati a presentare regolarmente alla Commissione informazioni particolareggiate sulle vendite e a non concludere, direttamente o indirettamente, accordi di compensazione con i loro clienti. È stato pertanto concluso che la corretta applicazione dell'impegno può essere effettivamente controllata dalla Commissione.
- (5) Viste le disposizioni dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2423/88, l'impegno deve entrare in vigore alla stessa data del dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 3319/94 nell'ambito del presente procedimento.
- (6) In tali circostanze l'impegno offerto è considerato accettabile e l'inchiesta può essere chiusa per quanto riguarda il produttore e l'esportatore interessati.

<sup>(1)</sup> GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU n. L 162 del 30. 6. 1994, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU n. L 280 del 29. 10. 1994, pag. 1.

<sup>(5)</sup> Vedi pagina 20 della presente Gazzetta ufficiale.

- (7) Il produttore e l'esportatore in questione sono stati informati dei principali fatti e considerazioni in base ai quali sono state proposte le misure antidumping definitive e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni su tutti gli aspetti dell'inchiesta. Pertanto, se l'impegno fosse ritirato oppure se la Commissione avesse motivo di ritenere che l'impegno sia stato violato, per tutelare gli interessi della Comunità potrebbero essere immediatamente applicati dazi antidumping provvisori a norma dell'articolo 10, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2423/88, e dazi antidumping definitivi potrebbero essere successivamente imposti dal Consiglio.
- (8) Al momento della consultazione del comitato consultivo in merito all'accettazione degli impegni offerti, numerosi Stati membri hanno fatto obiezioni. Ai sensi dell'articolo 9 e dell'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88, la Commissione ha inviato al Consiglio una relazione sull'esito delle consultazioni e ha proposto di chiudere l'inchiesta con l'accettazione degli impegni. Di conseguenza, a norma dell'articolo 9 e 10, paragrafo 1 del regolamento suddetto, la presente decisione avrà effetto e sarà pubblicata unicamente se il Consiglio non decide altrimenti nel termine di un mese,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

È accettato l'impegno offerto da Agropolychim, Devnya e Chimimport Investment and Fertilizer Inc, Sofia, nell'ambito del procedimento antidumping relativo alle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio originarie della Bulgaria e della Polonia, di cui al codice NC 3102 80 00.

Questa accettazione prenderà effetto alla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 3319/94 del Consiglio.

*Articolo 2*

L'inchiesta relativa al procedimento antidumping di cui all'articolo 1 è chiusa per quanto riguarda le società succitate.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1994.

*Per la Commissione*

Karel VAN MIERT

*Membro della Commissione*

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1994

**che fissa le quote di importazione per i clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115, altri clorofluorocarburi completamente alogenati, gli halon, il tetracloruro di carbonio e il 1,1,1-tricloroetano per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995**

(94/826/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 594/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3952/92 <sup>(2)</sup>,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 594/91 stabilisce che l'immissione in libera circolazione di clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115, altri clorofluorocarburi completamente alogenati, gli halon, il tetracloruro di carbonio e il 1,1,1-tricloroetano importati nella Comunità da paesi terzi è soggetta a limitazioni quantitative;

considerando che qualsiasi incremento di tali limiti quantitativi non deve comportare un consumo nella Comunità delle sostanze controllate che superi i limiti quantitativi stabiliti in conformità del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono;

considerando che l'immissione in libera circolazione nella Comunità delle suddette sostanze importate da paesi terzi che non sono parti del protocollo di Montreal è vietata in conformità dell'articolo 5 del suddetto regolamento;

considerando che la Commissione deve assegnare quote di importazione alle imprese richiedenti, secondo l'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 594/91, in conformità con la procedura fissata all'articolo 12;

considerando che la Commissione ha pubblicato, per coloro che importano nella Comunità europea sostanze soggette a controllo che riducono lo strato di ozono <sup>(3)</sup>, una comunicazione concernente lo stesso regolamento e che quindi ha ricevuto richieste per l'assegnazione di quote di importazione;

considerando che a partire dal 1° gennaio 1995 le sole importazioni consentite di sostanze vergini che riducono

lo strato di ozono destinate ad usi diversi da quello di materie prime saranno quelle di 1,1,1-tricloroetano;

considerando che le richieste di quote di importazione di 1,1,1-tricloroetano superano le quote di importazione disponibili ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 modificato, del 558 %;

considerando che, di conseguenza, la Commissione non può soddisfare completamente le richieste e deve assegnare ai richiedenti quote di importazione tenendo conto in primo luogo del diverso impatto ambientale delle importazioni potenziali, della situazione specifica dei richiedenti per quanto riguarda le importazioni delle rispettive sostanze e dei quantitativi richiesti;

considerando che alcune società che hanno richiesto per il 1995 quote di importazione non hanno in precedenza importato alcuna di tali sostanze, mentre altre ne hanno importati grandi quantitativi nell'anno di riferimento e/o negli anni successivi;

considerando che alcune richieste presentate dai produttori di sostanze che riducono lo strato di ozono comunitari sono state avanzate per ragioni specifiche e contingenti legate a eventuali interruzioni della produzione, guasti tecnici e non disponibilità delle sostanze nella Comunità;

considerando che la quantità immessa in libera circolazione nella Comunità per tali ragioni specifiche e contingenti può essere autorizzata solo se, durante lo stesso periodo di controllo, non viene effettuata nella Comunità la produzione di un quantitativo equivalente della stessa sostanza;

considerando che l'assegnazione delle singole quote ai richiedenti deve basarsi sui principi di continuità, uguaglianza e proporzionalità;

considerando che l'articolo 12 del suddetto regolamento stabilisce la procedura in base alla quale si possono prendere decisioni in merito all'applicazione del regolamento;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato di cui all'articolo 12 del suddetto regolamento,

<sup>(1)</sup> GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 405 del 31. 12. 1992, pag. 41.

<sup>(3)</sup> GU n. C 215 del 5. 8. 1994, pag. 2.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

### Articolo 1

1. Le quote di importazione, di seguito indicate, di clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115, di altri clorofluorocarburi completamente alogenati, di halon e tetracloruro di carbonio consentite ai sensi dell'allegato II del regolamento riguardano unicamente sostanze vergini o recuperate e sono consentite solo qualora dette sostanze siano utilizzate come componente nella produzione di altre sostanze chimiche, distrutte o rigenerate così come indicato nella comunicazione agli importatori nella Comunità europea di sostanze controllate.

2. Il quantitativo di clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115, soggetti alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 594/91 inclusi nel gruppo I dell'allegato I del suddetto regolamento che può essere immesso in libera circolazione nella Comunità europea nel 1995 e che è importato da fonti al di fuori della Comunità è di 2 820 t equivalenti di PRO.

3. Il quantitativo di altri clorofluorocarburi completamente alogenati soggetti alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 594/91 e inclusi nel gruppo II dell'allegato I del suddetto regolamento che può essere immesso in libera circolazione nella Comunità europea nel 1995 e che è importato da fonti al di fuori della Comunità è di 32 t equivalenti di PRO.

4. Il quantitativo di halon soggetti alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 594/91 e inclusi nel gruppo 3 dell'allegato I del suddetto regolamento che può essere immesso in libera circolazione nella Comunità europea nel 1995 e che è importato da fonti al di fuori della Comunità è aumentato di 1 880 t equivalenti di PRO.

5. Il quantitativo di tetracloruro di carbonio soggetto alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 594/91 e incluso nel gruppo IV dell'allegato I del suddetto regolamento che può essere immesso in libera circolazione nella Comunità europea nel 1995 e che è importato da fonti al di fuori della Comunità è di 6 697 t equivalenti di PRO.

6. Il quantitativo di 1,1,1-tricloroetano soggetto alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 594/91 e incluso nel gruppo 5 dell'allegato I del suddetto regolamento che può essere immesso in libera circolazione nella Comunità europea nel 1995 e che è importato da fonti al di fuori della Comunità è di 3 663 t equivalenti di PRO.

### Articolo 2

1. Il quantitativo di clorofluorocarburi vergini 11, 12, 113, 114 e 115 destinati ad essere utilizzati come componente nella produzione di altre sostanze chimiche soggetto alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 594/91 e incluso nel gruppo I dell'allegato I del suddetto regolamento che può essere immesso in libera circolazione nella Comunità europea nel 1995 per ragioni specifiche e contingenti legate ad una possibile interruzione della produzione, a guasti tecnici o ad indisponibilità

della sostanza all'interno della Comunità, è di 1 600 t equivalenti di PRO, quantità già inclusa nel quantitativo indicato all'articolo 1, paragrafo 2.

Tale quantitativo di clorofluorocarburi vergini 11, 12, 113, 114 e 115, da utilizzare come componente nella produzione di altre sostanze chimiche può essere immesso in libera circolazione dai produttori solo se una richiesta in tal senso è giustificata ed approvata dallo Stato membro pertinente in considerazione delle ragioni contingenti definite in precedenza ed inoltre solo dietro presentazione alla Commissione di una dichiarazione scritta con la quale si assicura che, durante lo stesso periodo di controllo, un quantitativo equivalente della stessa sostanza non sarà prodotto all'interno della Comunità da un produttore comunitario.

2. Il quantitativo di tetracloruro di carbonio vergine da usare come componente per la produzione di altre sostanze chimiche, soggetto alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 594/91 e incluso nel gruppo 4 dell'allegato I del suddetto regolamento che può essere immesso in libera circolazione nella Comunità europea da produttori di sostanze che riducono lo strato di ozono durante il 1995 per specifiche ragioni contingenti legate ad una possibile interruzione della produzione, a guasti tecnici o ad indisponibilità della sostanza della Comunità è di 3 250 t equivalenti di PRO, quantità già inclusa nel quantitativo indicato all'articolo 1, paragrafo 5.

Tale quantitativo di tetracloruro di carbonio vergine da utilizzare come componente nella produzione di altre sostanze chimiche può essere immesso in libera circolazione dai produttori solo se una richiesta in tal senso è giustificata ed approvata dallo Stato membro pertinente in considerazione delle ragioni contingenti definite in precedenza e, inoltre, solo previa presentazione alla Commissione di una dichiarazione scritta con la quale si assicura che, durante lo stesso periodo di controllo, un quantitativo equivalente della stessa sostanza non sarà prodotto all'interno della Comunità da un produttore comunitario.

3. Il quantitativo di 1,1,1-tricloroetano vergine soggetto alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 594/91 e inserito nel gruppo 5 dell'allegato I del suddetto regolamento che può essere immesso in libera circolazione nella Comunità europea da parte dei produttori di sostanze che riducono lo strato di ozono durante il 1995 per specifiche ragioni contingenti legate ad un'eventuale interruzione della produzione, a guasti tecnici o ad indisponibilità della sostanza nella Comunità è di 800 t equivalenti di PRO, quantità già inclusa nel quantitativo indicato all'articolo 1, paragrafo 6.

Tale quantitativo di 1,1,1-tricloroetano vergine può essere immesso in circolazione dai produttori solo se una richiesta in tal senso è giustificata ed approvata dallo Stato membro pertinente, in considerazione delle ragioni contingenti definite in precedenza e, inoltre, solo previa presentazione alla Commissione di una dichiarazione scritta con la quale si assicura che durante lo stesso periodo di controllo, un quantitativo equivalente della stessa sostanza non sarà prodotto all'interno della Comunità da un produttore comunitario.

*Articolo 3*

L'assegnazione delle quote di importazione di clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115, di altri clorofluorocarburi completamente alogenati, di halon, di tetracloruro di carbonio e di 1,1,1-tricloroetano durante il periodo compreso tra 1° gennaio e il 31 dicembre 1995 è indicata nell'allegato III del presente documento (1).

Le imprese cui sono state assegnate quote d'importazione di sostanze recuperate per l'immissione in libera circolazione possono, previa approvazione da parte dello Stato membro interessato, richiedere ulteriori quote nel corso del 1995 qualora abbiano utilizzato completamente la quota iniziale. La Commissione, in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 594/91, esprime il suo parere su tali richieste.

Le imprese autorizzate ad importare sostanze controllate in conformità con i quantitativi stabiliti nell'allegato III, sono elencate nell'allegato II.

*Articolo 4*

Le imprese elencate nell'allegato I sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1994.

*Per la Commissione*

Yannis PALEOKRASSAS

*Membro della Commissione*

---

(1) L'allegato 3 non viene pubblicato poiché contiene informazioni commerciali riservate.

*ANEXO 1 / BILAG 1 / ANHANG 1 / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 / ANNEX 1 / ANNEXE 1 / ALLEGATO 1 /  
BIJLAGE 1 / ANEXO 1*

Asia Contact International  
Monsieur P. Duchemin  
1, rue Vannier  
F-37300 Joué-lès-Tours

Aldrich Chemical Co. Ltd.  
Dr C. D. Hewitt  
The Old Brickyard  
New Road  
Gillingham  
GB-Dorset SP8 4JL

Bie & Berntsen A/S  
Hr M. Hermann  
Sandbækvej 7  
DK-2610 Rødovre

Caldic Chemie BV  
De Heer F. Meulenbeld  
Blaak, 22  
NL-3011 TA Rotterdam

Cerberus Guinard  
Monsieur J. R. Deschamps  
Zoning industriel  
617, rue Fourny  
BP 20  
F-78531 Buc Cedex

Chemical Industries of Northern Greece  
Mr G. Amorgianos  
PO Box 10 183  
GR-54110 Thessaloniki

Cogal Belgium NV  
De Heer Vanfleteren  
Europark-Noord, 49  
B-9100 Sint-Niklaas

Dehon Service  
Monsieur C. Brian  
26, avenue du Petit Parc  
F-94683 Vincennes Cedex

Disachim  
Madame E. Bertrand  
4, rue de l'Archade  
F-75008 Paris

Elf Atochem SA  
Monsieur J. L. Codron  
4, cours Michelet - Cedex 42  
F-92091 Paris-La Défense

Fluka Chemicals  
Mr C. Hewitt  
The Old Brickyard  
New Road  
Gillingham  
GB-Dorset SP8 HJL

Friogas SA  
D. J. M. Dehon  
Poligono Industrial SEPES - Parcela 10  
E-46500 Sagunto (Valencia)

Galco SA  
Monsieur M. Gaufres  
Avenue Carton de Wiart, 79  
B-1090 Bruxelles

Gamma Chimica SpA  
Sig. A. Meggiolaro  
Via Bergamo, 7  
I-20020 Lainate MI

GHC Gerling Holz & Co.  
Handels GmbH  
Herrn Holz  
Ruhstraße 113  
D-22761 Hamburg

Guido Tazzetti & Co SpA  
Dr. Franco Rossi  
Strada Settimo, 266  
I-10156 Torino

Hoechst AG  
Herrn Dr. Debrodt  
Postfach 80 03 20  
D-65903 Frankfurt am Main

H. K. Wentworth Limited  
Mr C. J.W. Gutch  
Wentworth House,  
Blakes Road  
Wargrave  
GB-Berkshire RG10 8AW

HRP Refrigerants Ltd  
Mr P. L. Wells  
Gellingford Industries  
Pontypridd  
GB-Mid Glamorgan CF37 5SX

ICI Chemicals and Polymers Ltd  
Mr A. J. Elphick  
PO Box 13  
The Heath  
Runcorn  
GB-Cheshire WA7 4QF

Harlow Chemical Company  
Mr C.B. Jackson  
Templefields  
Harlow  
GB-Essex CM20 2BH

K. & K. Greef Limited  
Mr S. J. Wigham  
Suffolk House  
George Street  
GB-Croydon CR9 3QL

Lambert Rivière SA  
Madame d'Ovidio  
17, avenue Louison Bobet  
Val de Fontenay  
F-94132 Fontenay-sous-Bois Cedex

Libra Products Ltd  
Mr P. Chong  
The Pavilions  
Holly Lane Industrial Estate  
Atherstone  
GB-Warwickshire CV9 2QZ

Merck  
Herrn Dr. Hesse  
Frankfurter Straße 250  
D-64293 Darmstadt

MSB Metron Semiconductors Benelux  
Mevrouw A. Vermast  
Kabelstraat 19  
NL-1322 AD Almere

MSD Deutschland GmbH  
Herrn H. Jung  
Saturnstraße 48  
D-85609 Aschheim München

MSF Metron Semiconductors Fran  
Monsieur H. de Boishebert  
Zoning industriel La Marinière  
6, rue B. Palissey  
BP 1222  
F-91912 Évry Cedex 9

MSL Metron Semiconductors Ltd  
Mrs C. Truel  
12 Dunlop Square  
Deans South West Industrial Estate  
Livingstone  
GB-West Lothian EH54 8SB

National Refrigerants of America Ltd  
Mr Sweeney  
Units 14-15  
Park Street  
Aston  
GB-Birmingham B6 5SH

Olin Hunt Speciality Products NV  
B. Van Gucht  
Steenlandlaan Kaai, 1111  
B-9130 Beveren Kallo

Orchidis/PCB  
Monsieur Y. Merolle  
11, rue Auguste-Perret  
F-94000 Créteil Cedex

Pacific Scientific Ltd  
Mr M. Diprose  
Seven Centre  
8 Boston Drive  
Bourne End  
GB-Buckinghamshire SL8 5YS

Petrasol BV  
De Heer W. Sparenburg  
Postbus 222  
NL-4200 AE Gorinchem

Promosol  
Monsieur J. Micozzi  
BP 27  
F-94363 Bry-sur-Marne Cedex

Pyrene Company Limited  
Mr E. A. Lyon  
Pyrene House  
297 Kingston Road  
Livingstone  
GB-Surrey KT22 7LS

Refrigerant Products Limited  
Mr J. E. Poole  
N9 Central Park Estate  
Westinghouse Road  
Trafford Park  
GB-Manchester M3 2ER

Rhône-Poulenc Chemicals  
Mr B. Paul  
St Andrews Road,  
Avonmouth  
GB-Bristol BS11 9YF

Samuel Banner & Co. Ltd  
Mrs C. Hall  
59/61 Sandhills Lane  
GB-Liverpool L5 9XL

SFEME SA  
Monsieur P. Bilger  
BP 1250  
Les Linards  
F-03104 Montluçon Cedex

Sigma-Aldrich  
Monsieur Denis Micol  
F-38290 Saint-Quentin-Fallavier

SJB Chem./Min. Products BV  
C. Laurysen  
Postbus 322  
NL-3233 ZG Oostvoorne

Solvay SA  
Monsieur F. Grosskopf  
12, cours Albert 1<sup>er</sup>  
F-75383 Paris Cedex

Superti Srl  
Via Degli Ottoboni, 46  
I-20148 Milano

Twinstar Chemicals Ltd  
Mr R. G. Stichbury  
Cunnigham House  
Westfield Lane  
GB-Harrow HA3 9ED

Hyma Bulk Chemicals SA  
Mr V. Georgoulis  
Mitropoleos Street 12-14  
GR-10563 Athens

Zeneca Agro Chemicals  
Dr P. Plant  
Fernhurst  
Haslemere  
GB-Surrey GU27 3JE

Vos BV  
Dr E. Wetzels  
Postbus 160  
NL-2400 AD Alphen a/d Rijn

Westab Service GmbH  
Herrn H. Kraef

Stresemannstraße 80  
D-47051 Duisburg

Wood Group  
Mr T. Knowles  
Crombie Place  
GB-Aberdeen AB1 3PJ

Wormald Ansul Ltd  
Mr J. Hall  
Wormald Park  
Grimshaw Lane  
Newton Heath  
GB-Manchester M40 2WI

---

**ALLEGATO 2****GRUPPO I**

**Importatori di clorofluorocarburi vergini 11, 12, 113, 114 e 115 cui sono assegnate quote di importazione in conformità del regolamento (CEE) n. 594/91 modificato, da utilizzare come materia prima**

Dehon (F)  
Friogas (ES)  
GHC Gerling (D)

**Importatori di clorofluorocarburi vergini 11, 12, 113, 114 e 115 cui sono assegnate quote di importazione in conformità del regolamento (CEE) n. 594/91 modificato, da utilizzare per ragioni contingenti come materia prima**

Zeneca/ICI (UK)

L'autorizzazione, in prima istanza, è concessa alla Zeneca. Tuttavia, qualora la ICI presenti una richiesta di autorizzazione all'importazione che rientri nella stessa categoria, questa verrà accolta solo dopo che la Zeneca avrà ottenuto il materiale in questione.

**Importatori di clorofluorocarburi recuperati 11, 12, 113, 114 e 115 cui sono assegnate quote di importazione in conformità del regolamento (CEE) n. 594/91 modificato, a fini di rigenerazione**

Cogal (B)  
Dehon Service (F)  
Elf Atochem (F)  
Friogas (ES)  
HRP Refrigerants (UK)  
ICI Klea (UK)  
Libra Products (UK)  
National Refrigerants (UK)  
Promosol (F)  
Refrigerant Products (UK)  
Rhône-Poulenc (UK)  
Guido Tazzetti (I)

**Importatori di clorofluorocarburi recuperati 11, 12, 113, 114 e 115 cui sono assegnate quote di importazione in conformità del regolamento (CEE) n. 594/91 modificato, per la distruzione delle suddette sostanze**

Hoechst (D)  
ICI Klea (UK)  
Solvay (F)  
Westab (D)

**GRUPPO II**

**Importatori di clorofluorocarburi completamente alogenati recuperati cui sono assegnate quote di importazione in conformità del regolamento (CEE) n. 594/91 modificato, a fini di rigenerazione**

Dehon Service (F)  
Friogas (ES)  
National Refrigerants (UK)

**Importatori di clorofluorocarburi completamente alogenati recuperati cui sono assegnate quote di importazione in conformità del regolamento (CEE) n. 594/91 modificato, per effettuare la distruzione delle suddette sostanze**

ICI Klea (UK)

**GRUPPO III**

**Importatori di halon recuperati cui sono assegnate quote di importazione in conformità del regolamento (CEE) n. 594/91 modificato, a fini di rigenerazione**

Cerberus Guinard (F)  
Dehon Service (F)  
Elf Atochem (F)  
Friogas (ES)  
Galco/Cogal (B)  
ICI Klea (UK)  
Pacific Scientific (UK)  
Pyrene (UK)  
SFEME (F)  
Wood Group (UK)  
Wormald Ansul (UK)

**GRUPPO IV**

**Importatori di tetracloruro di carbonio vergine cui sono assegnate quote di importazione in conformità del regolamento (CEE) n. 594/91 modificato, da utilizzare come materia prima**

Chemical Industries (GR)  
Harlow (UK)  
Merck (D)

**Importatori di tetracloruro di carbonio vergine cui sono assegnate quote di importazione in conformità del regolamento (CEE) n. 594/91 modificato, da utilizzare per ragioni contingenti come materia prima**

ICI Klea (UK)  
Rhône-Poulenc (UK)

**GRUPPO V**

**Importatori di 1,1,1-tricloroetano vergine cui sono assegnate quote di importazione in conformità del regolamento (CEE) n. 594/91 modificato, da utilizzare come materia prima**

Aldrich (UK)  
Elf Atochem (F)  
MSB Metron (NL)  
MSD (D)  
MSF (F)  
MSL (UK)  
Olin-Hunt (B)  
Sigma-Aldrich (F)

**Importatori di 1,1,1-tricloroetano vergine cui sono assegnate quote di importazione in conformità del regolamento (CEE) n. 594/91 modificato, per utilizzazioni diverse dall'impiego come materia prima**

ACI Contact International (F)  
Bie & Berntsen (DA)  
Caldic (NL)  
Disachim (F)  
Fluka (UK)  
Gamma (I)  
HK Wentworth (UK)  
K&K Horgen/Greef (UK)  
Lambert Rivière (F)  
Libra Products (UK)  
Orchidis (F)  
Petrasol (NL)  
Samuel Banner (UK)  
SJB (NL)  
Superti (I)  
Vos (NL)  
Xyma (D)

**Importatori di 1,1,1-tricloroetano vergine cui sono assegnate quote di importazione in conformità del regolamento (CEE) n. 594/91 modificato, per ragioni contingenti per utilizzazioni diverse dall'impiego come materia prima**

Elf Atochem (F)

ICI Klea (UK)

**Importatori di 1,1,1-tricloroetano recuperato cui sono assegnate quote di importazione in conformità del regolamento (CEE) n. 594/91 modificato, a fini di rigenerazione**

Elf Atochem (F)

Guido Tazzeti (I)

ICI Klea (UK)

Libra Products (UK)

Twinstar Chemicals (UK)

Westab (D)

**Importatori di 1,1,1-tricloroetano recuperato cui sono assegnate quote di importazione in conformità del regolamento (CEE) n. 594/91 modificato per effettuare la distruzione della suddetta sostanza**

Elf Atochem (F)

---

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1994

concernente l'assegnazione di quantità di sostanze controllate per usi essenziali nella Comunità per il 1995, ai sensi del regolamento (CEE) n. 594/91 del Consiglio, modificato, relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono

(94/827/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S,

visto il regolamento (CEE) n. 594/91 del Consiglio del 4 marzo 1991, relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3952/92 <sup>(2)</sup>,

considerando che, a causa del preoccupante stato dello strato di ozono, la Commissione ha deciso di procedere alla graduale eliminazione di alcune sostanze controllate prima di quanto previsto dal protocollo di Montreal, e cioè a partire dal 1° gennaio 1995;

considerando che il regolamento (CEE) n. 594/91, modificato, prevede che la Commissione determini le utilizzazioni essenziali consentite nella Comunità a partire dal 31 dicembre 1994 e i quantitativi di sostanze controllate che possono essere prodotte, immesse nel mercato o utilizzate in proprio dai produttori al fine;

considerando che tali utilizzazioni essenziali devono essere decise per i clorofluorocarburi, i clorofluorocarburi completamente alogenati, gli aloni, il tetracloruro di carbonio, come rispettivamente previsto dagli articoli 10, paragrafo 1 e 11, paragrafo 1, 10, paragrafo 2 e 11, paragrafo 2, 10, paragrafo 3 e 11, paragrafo 3, 10, paragrafo 4 e 11, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 594/91;

considerando che i criteri applicati per valutare le utilizzazioni essenziali sono conformi alla decisione IV/25 della quarta riunione delle parti del protocollo di Montreal e che prevedono quanto segue:

a) l'uso di una sostanza controllata si definisce « essenziale » solo se:

i) è necessaria per la salute e la sicurezza e riveste un'importanza cruciale per il funzionamento della società (ivi compresi gli aspetti culturali e intellettuali),

ii) non vi sono alternative praticabili dal punto di vista economico o succedanei accettabili dal punto di vista dell'ambiente e della salute;

b) la produzione e il consumo di una sostanza controllata sono consentiti per le utilizzazioni essenziali solo se:

i) sono state adottate tutte le misure praticabili dal punto di vista economico per ridurre al minimo l'utilizzazione essenziale e la connessa emissione di sostanze controllate,

ii) considerate anche le necessità dei paesi in via di sviluppo in materia, dalle sostanze controllate immagazzinate o riciclate la sostanza controllata in questione non può essere ricavata in misura sufficiente per quantità e qualità;

considerando che la Commissione ha pubblicato la decisione 94/563/CE <sup>(3)</sup> concernente le quantità di sostanze controllate consentite per le utilizzazioni essenziali per la Comunità stabilite sulla base delle richieste limitate presentate dagli Stati membri che rientrano nei criteri per le utilizzazioni essenziali adottati conformemente alla summenzionata decisione IV/25 del protocollo di Montreal;

considerando che la Commissione ha pubblicato una comunicazione, relativa al regolamento (CEE) n. 594/91, agli utilizzatori della Comunità europea di sostanze controllate che riducono lo strato di ozono per il 1995 <sup>(4)</sup> ed ha quindi ricevuto richieste relative a quantitativi di sostanze controllate per usi essenziali relativi al 1995;

considerando che, nel quadro delle procedure di designazione e valutazione delle utilizzazioni essenziali previste dal protocollo di Montreal, le parti devono individuare gli utilizzatori che possono giovare delle suddette utilizzazioni essenziali nel 1995;

considerando che la posizione comune del Consiglio, dell'8 giugno 1994, concernente la proposta della Commissione COM(93) 202 def. <sup>(5)</sup> prevede agli articoli 3, 4 e 7 una procedura in conformità della quale possono essere soddisfatti i requisiti previsti per le utilizzazioni essenziali; che la Commissione rilascerà licenze agli utilizzatori individuati, in conformità dell'articolo 7 e in conformità della procedura del comitato stabilita all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 594/91;

<sup>(1)</sup> GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 405 del 31. 12. 1992, pag. 41.

<sup>(3)</sup> GU n. L 215 del 20. 8. 1994, pag. 21.

<sup>(4)</sup> GU n. C 253 del 10. 9. 1994, pag. 4.

<sup>(5)</sup> GU n. C 301 del 27. 10. 1994, pag. 1.

considerando che, allo scopo di consentire le utilizzazioni essenziali a fini di laboratorio individuate dalla decisione 94/563/CE, la Commissione designerà i distributori autorizzati a fornire le sostanze controllate necessarie a tal fine ;

considerando che, di conseguenza, nell'ambito del quadro tracciato, un produttore può essere autorizzato dall'autorità competente dello Stato membro in cui la produzione in questione viene effettuata a produrre le sostanze controllate necessarie a soddisfare le richieste di licenza presentate dagli utilizzatori individuati ; che l'autorità competente dello Stato membro interessato notifica a sua volta con tempestivo anticipo alla Commissione tutte le autorizzazioni rilasciate ;

considerando che le utilizzazioni essenziali individuate rientrano in quattro categorie, in particolare : uso medico, impiego come solvente, uso per attività di laboratorio, altri usi ; che l'utilizzazione essenziale quantitativamente più rilevante è quella attinente all'uso per scopi medici degli MDI per il trattamento dell'asma e di altre insufficienze respiratorie croniche di tipo ostruttivo, come stabilito dal gruppo di valutazione economica e tecnologica dell'UNEP (TEAP) nelle raccomandazioni formulate alle parti del protocollo di Montreal nel marzo 1994 ;

considerando che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 594/91 stabilisce la procedura in base alla quale possono essere adottate decisioni concernenti la sua attuazione ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 12 del suddetto regolamento ;

considerando che, per informazione dei produttori e delle industrie che ne fanno uso, le utilizzazioni essenziali e le

quantità relative alle sostanze controllate sono riportate in allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

#### *Articolo 1*

Le società che possono effettuare in proprio utilizzazioni essenziali nel 1995 sono elencate nell'allegato 2. L'assegnazione delle quote d'importazione per usi essenziali di clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115, altri clorofluorocarburi completamente alogenati, alon e tetracloruro di carbonio durante il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1995 è quella indicata nell'allegato 3 (1).

#### *Articolo 2*

Le società che possono giovare dell'esenzione prevista per le utilizzazioni essenziali per attività di laboratorio, così come specificato dalla decisione 94/563/CE della Commissione figurano nell'allegato 4.

#### *Articolo 3*

1. Le imprese elencate nell'allegato 1 sono destinatarie della presente decisione.
2. La presente decisione si applica come segue :  
periodo di controllo : dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1994.

*Per la Commissione*

Yannis PALEOKRASSAS

*Membro della Commissione*

---

(1) L'allegato 3 non viene pubblicato poiché contiene informazioni commerciali riservate.

ANEXO 1 / BILAG 1 / ANHANG 1 / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 / ANNEX 1 / ANNEXE 1 / ALLEGATO 1 /  
BIJLAGE 1 / ANEXO 1

3M Health Care Ltd  
Mr. A.J. Maynard  
3M House  
Morley Street  
Loughborough  
GB-Leicestershire LE11 1EP

Akzo Nobel Chemicals BV  
De Heer J. Boon  
Welpstraatweg 12  
NL-3197 KS Rotterdam

Laboratorio Aldo-Unión SA  
Dr. José Sabater Sanmartí  
Angel Guimerà n° 123-125  
E-08950 Esplugues de Llobregat  
(Barcelona)

Sigma Aldrich Company Ltd.  
Dr. C. D. Hewitt  
Tjheöd Brickyard  
New Road  
Gillingham  
GB-Dorset SP& 4JL

Alcan Deutschland GmbH  
Herrn T. Rohling  
Werk Göttingen  
Hannoversche Straße 1  
D-37075 Göttingen  
Laboratorio Astra España  
Dr. E. Cabré Matas  
Mestre Joan Corrales, 95-105  
E-08950 Esplugues de Llobregat  
(Barcelona)

Albermale PPC  
Monsieur P. Soreau  
95, rue Général de Gaulle  
BP 116  
F-68802 Thann Cedex

Ausimont SpA  
Dr. E. Giannetti  
Viale Lombardia, 20  
I-20021 Bollate (MI)

Bespak PLC  
Mr. M.A. Talbot  
Bergen Way  
Kings Lynn  
GB-Norfolk PE30 2JJ

Bie & Bernstsen A/S  
Fr. Merete Hermann  
Sandkabækvej 7  
DK-2610 Rødovre

Boehringer Ingelheim GmbH  
Herrn Dr. Zimmer  
D-55216 Ingelheim/Rhein

Caffaro SpA  
Dr. M. Cagnoni  
Via Friuli, 55  
I-20031 Cesano Maderno

Carlo Erba Reactifs  
Monsieur J.M. Ervay  
BP 616  
Chaussée du Vexin  
Parc d'affaires des Portes  
F-27106 Val-de-Reuil

Carlo Erba Reagenti  
Dr. R. Baschieri  
Via Winckelmann, 1  
I-Milano

DIMSO SA Stryker Implants  
Monsieur J. Y. Carentz  
Z.I. De Marticot  
F-33610 Cestas

CCL Industries Ltd  
Dr. T.D. Boardman  
Astmoor Industrial Estate  
9 Arkwright Road  
GB-Runcorn WA7 1NU

Chiesi Farmaceutici SpA  
Mastre Pharma Officina Consortile  
Dr. P. Chiesi  
Via Palermo, 26/A  
I-43100 Parma

Société Cordis  
Monsieur Fr. René  
2905, route des Dolines  
F-06921 Antipolis Cedex

Dideco SpA  
Ing. Giorgio Sgarbi  
Via Statale 12 Nord, 86  
I-41037 Mirandola (MO)

Laboratoires Domilens  
Madame Jacquemier  
321, avenue Jean Jaurès  
F-69007 Lyon

Elf Oil UK Ltd  
Mr. John Everett  
Environmental & Safety Manager  
Milford Haven Refinery  
PO Box 10  
Milford Haven  
GB-Dyfed SA73 3JD

Eurodif Production  
Monsieur J. N. Greffe  
20, avenue de Ségur  
F-75302 Paris 07 SP

Fiat Avio SpA  
Dr. F. Davico  
Via Nizza, 312  
I-10127 Torino

Fisia SpA  
Cenbtro Serviizi Ecologici  
Dott. I. Scola  
Strada Torino, 560  
I-10043 Orbassano

Fisons Scientific Equipment  
Mr. G. Smith  
Product Suppport Manager  
Bishop Meadow Raod  
Loughborough  
GB-Leicestershire LE11 ORG

Fresenius - Smad  
Monsieur Ph. Castellino  
Directeur « Achats et logistique »  
Zone Industrielle de la Ponchonnière  
BP 0106  
F-69591 L'Arbresle Cedex

Fisons Plc  
Pharmaceutical Division  
Dr. K. J. Gould  
Derby Road 12  
GB-Leicestershire LE11 OBB

Fluorochem Ltd  
Mr. Peter Whitehead  
Wesley Street  
Old Glossop  
GB-Derbyshire SK13 9RY

Gas-Servei, S.A.  
D. L. Ma. Giralt Sans  
C/Motores, 151-156 nave n° 9  
E-08038 Barcelona

G. Pohl-Boskamp GmbH & Co.  
Herrn Dr. M. Schmidt  
Kieler Straße 11  
D-25551 Hohenlockstedt

Genzyme Phamarceuticals &  
Fine Chemicals  
Dr. W. A. Stockburn  
Manufacturing Operations Manager  
Hollands Road  
Haverhill  
GB-Suffolk CB9 8PU

Glaxo Manufacturing Services Ltd  
Mr. Jan Piskaldo  
Priory Street  
Ware  
GB-Hertfordshire SG12 ODJ

Hoechst Danmark A/S  
Hr. R.E., Andersen  
Islevdalvej 110  
DK-2610 Rødovre

Home Office  
F1 Division  
Mr. Ch. J. Goldie  
Room 517  
Horseferry House  
Dean Ryle Sq.  
GB-London SW1P 2AW

JGS Sprühtechnik GmbH  
Herrn F. Guck  
Im Hemmet 1  
D-79664 Wehr Baden

IREOS SpA  
Dr. G. Castiello  
Via Lagustena 166A  
I-Genova

Ismar Chemica Srl  
Dr. Fabio de Paz  
Via Isocorte, 16  
I-16164 Genova

J.T. Baker BV  
De Heer F. Leurink  
Rijsterborgherweg 20  
Postbus 1  
NL-7400 AA Deventer

Lancaster Synthesis Ltd.  
Dr. M. L. Jasiewicz  
A Division of British Tar products  
Eastgate, White Land  
Morecambe  
GB-Lancashire

Landesamt für Umweltschutz  
Sachsen-Anhalt  
Herrn J. Winkler  
Dezernatsleiter  
Reideburger Str. 47-49  
D-06116 Halle

Lacer S.A.  
Dr. Eduardo Albors Yodli  
C/Sardenya 350  
E-080025 Barcelona

Liquid Carbonic  
Da Teresa Larrondo Climent  
Da Guadalupe Melero Romera  
Po. de la Castellana, 147 - 8a Planta  
E-28046 Madrid

Luxcontrol SA  
Monsieur R. Manzoni  
BP 349  
L-4004 Esch-sur-Alzette

Medinov  
Monsieur Bregand  
ZI de Bapaume - BP 55  
F-42312 Roanne Cedex

Merck  
Herrn Dr. Reiner Hesse  
Gen/P  
Frankfurter Straße 250  
D-64293 Darmstadt

Merck Ltd.  
Mr. P.E. Wall  
Merck House  
Poole  
GB-Dorset BH15 1TD

Miramed S.p.A.  
Sig. M. Filipponi  
Via Morandi, 16  
I-41037 Mirandola (MO)

Mobil Oil Française (F)  
Monsieur P. H. Pesqueux  
BP 2  
F-766330 Notre-Dame-de-Gravenchon

Norton Ltd  
Mr. Peter Jordan  
IDA Industrial Park  
IRL-Waterford

Parke-Davis & Co. Ltd  
Mr Neil A. Grumbridge  
Usk Road  
Pontypool  
GB-Gwent NP4 OYH

PCI Membrane Systems Ltd  
Mr. A. Eckersley  
Laverstoke Mill  
Whitchurch  
GB-Hants RG28 7NR

Farmacia-Farmitalia Carlo Erba  
Dott. G. Salvi  
I-63100 Ascoli Piceno

Pharmasol Ltd  
Mr. C.W. Brading  
North Way  
Walworth Industrial Estate  
Andover  
GB-Hampshire SP10 5AZ

Prolabo  
Monsieur H. Doucerain  
54, rue Roger Solengro  
F-94126 Fontenay-sous-Bois Cedex

Promochem GmbH  
Herrn T. Karrer  
Mercatorstr. 1  
D-46485 Wesel

Resolution Chemicals  
Dr Chris Homan  
Wedgewood Way  
Stevenage  
GB-Hertfordshire SG1 4QT

Rhône-Pulenc Chimie  
Monsieur J.P. Lanuit  
Quai Paul Doumer, 25  
F-92408 Courbevoie Cedex

Riedel-de Haën  
Herrn. Dr. C. Creutzburg  
Postfach 10 02 62  
D-30918 Seelze

Ringsted & Semler A/S  
Fr. Lykke Andersen  
Literbuen 9  
DK-2740 Skovlunde

Schering-Plough Labo NV  
Mevrouw Ingrid Van de Poel  
Industriepark 30  
B-2220 Heist-op-den-Berg

Société SDS  
Monsieur Ph. Coste  
BP 4  
Zone industrielle de Valdonne  
F-13124 Peypin

Les laboratoires Servier  
Monsieur Charles VCIX  
326, rue Marcellin Berthelot  
BP 227  
F-45402 Fleury-les-Aubrais

Sigma-Aldrich Chemie GmbH  
Frau Renate Reinhardt  
Geschäftsbereich Fluka  
Messerschmittstr. 17  
D-89231 Neu-Ulm

Struers Kebo Lab A/S  
Fr. Lisbeth Hansen  
Roskildevej 16  
DK-2620 Albertslund

Studio Chiono S.r.l.  
Sig. R. Chiono  
Via Ivrea, 42  
I-10086 Rivarola C.SE (TO)

Terumo Europe NV  
de Heer W. Dierick  
Interleuvenlaan 40  
B-3001 Leuven

Valeas SpA. Pharmaceuticals  
Dr. Virgilio Bernareggi  
Via Vallisneri, 10  
I-20133 Milano

Société Valois  
Monsieur O. Fourment  
BP G  
F-27110 Le Neubourg

V.A.R.I. SpA  
Sig. Roberto Battigello  
Via del Pino, 10  
I-22057 Olginate (CO)

Vel NV  
de Heer R. Kennis  
Geldenaaksebaan, 464  
B-6001 Leuven

Rathburne Chemicals  
Dr. A.C. Mackay  
Cabertson Road  
GB-Walkerburn EH43 6AU

P. Bacancos S.A. Chemical and  
Pharmaceutical Products CO.  
Mr. A. Papadakis  
21, Omonia Square  
GR-10431 Athens

Agmartin H. Margiolis Co.  
Mr. Tiniakos  
80, Karaiskou Street  
GR-Pireaus

M. Roumboulakis SA  
Mr Roumboulakis  
30, Sokrates, Street  
GR-10552 Athens

---

## ALLEGATO 2

## A. USO MEDICO

## i) Produzione di inalatori per la somministrazione di dosi controllate (MDI) per la cura dell'asma di altre insufficienze respiratorie ostruttive croniche: CFC 11, 12, 113 e 114

*(in tonnellate)*

Impresa	Quantità
3M (UK)	514
Aldo-Union (E)	57,2
Astra (E)	17
Bespak (UK)	156
Boehringer (D)	825
CCL Industries (UK)	591
Chiesi Farmaceutics (I)	120
Fisons Pharmaceuticals (UK)	489
G. Pohl-Boskamp (D)	10
Gas Servei (E)	140
Glaxo (UK)	3 624
I.G. Sprühtechnik (D)	174,5
Lacer (E)	0,834
Liquid Carbonic (E)	800
Norton (IR)	667
Pharmasol (UK)	6
Resolution Chemicals (UK)	3
Schering-Plough (B)	167
Servier (F)	124
Valeas (I)	187
Valois (F)	136
Vari (I)	1,7
<b>Totale</b>	<b>8 810,234</b>

## ii) Pulizia delle protesi mediche: CFC 113

*(in tonnellate)*

Impresa	Quantità
Cordis (F)	30
Dideco (I)	10
Dimso-Stryker (F)	0,75
Domilens (F)	1,2
Fresenius-Smad (F)	80
Medinov (F)	1,4
<b>Totale</b>	<b>123,35</b>

## iii) Solventi per la preparazione di soluzioni al silicone per il rivestimento per immersione dei dispositivi medici: CFC 113

*(in tonnellate)*

Impresa	Quantità
Dideco (I)	10
Terumo (B)	13
<b>Totale</b>	<b>23</b>

- iv) **Diluenti per l'ossido di etilene impiegato nella sterilizzazione della polvere di cloramfenicolo utilizzata nella produzione di pomate per gli occhi: CFC 12**

*(in tonnellate)*

Impresa	Quantità
Parke-Davis & Co. Ltd (UK)	0,4224
<b>Totale</b>	<b>0,4224</b>

## B. SOLVENTI

### B.1. CFC

- i) *Reagenti attivi utilizzati per rilevare le impronte digitali sulla carta: CFC 113*

*(in tonnellate)*

Impresa	Quantità
Home Office (UK)	9
<b>Totale</b>	<b>9</b>

- ii) *Solventi inerti utilizzati nella produzione di membrane ad osmosi inversa utilizzate nei prodotti alimentari e farmaceutici: CFC 113*

*(in tonnellate)*

Impresa	Quantità
PCI (UK)	10
<b>Totale</b>	<b>10</b>

### B.2. Tetracloruro di carbonio (CCl<sub>4</sub>)

- i) *Per la produzione di gomma clorurata, paraffina clorurata e come prodotto intermedio nei preparati per il trattamento dei vegetali*
- ii) *Per la produzione di gomma clorurata*

*(in tonnellate)*

Impresa	Quantità
Caffaro (I)	20
<b>Totale</b>	<b>20</b>

- iii) *Impiegato nella produzione di fibre ottiche*

- iv) *Impiegato come solvente di NCl<sub>3</sub> nella produzione di cloro*

*(in tonnellate)*

Impresa	Quantità
Albermarle (F)	20
Rhône-Poulenc (F)	500
<b>Totale</b>	<b>520</b>

v) *Purificazione e distillazione per assorbimento del cloro**(in tonnellate)*

Impresa	Quantità
Akzo Nobel (NL)	50
Totale	50

vi) *Per la produzione di tereftaloil dicloruro**(in tonnellate)*

Impresa	Quantità
Akzo Aramid (NL)	72
Totale	72

## C. USO PER SCOPI DI LABORATORIO

## C.1. CFC

*(in tonnellate)*

Impresa	Quantità
Acros Chimica NV (B)	0,425
Agmarin (GR)	0,03
Ausimont (I)	0,2
Bacacos P. (GR)	0,035
Bie & Bern. (DK)	1,5
Carlo Erba (F)	2,1
Carlo Erba (I)	6,4
Fisons Sc. (UK)	7,8
Fluorochem (UK)	0,269
Hoechst (DK)	0,8
J. T. Baker (NL)	20
Liquid Carbonic (E)	25
Merck (D)	76
Merck (UK)	12
Prolabo (F)	5
Promochem (D)	33
Rathburn Chemicals (UK)	6
Riedel (D)	16
Roumboulakis M. (GR)	0,035
SDS (F)	4
Sigma-Aldrich (F)	0,18
Sigma-Aldrich (D)	1,94
Sigma-Aldrich (UK)	2,101
Struers (DK)	0,45
Vel (B)	0,02
Totale	221,3

i) *Impiego del CFC 113 nell'estrazione dei composti organici.*ii) *Prove di qualità dei filtri ad essiccazione per i sistemi di refrigerazione: CFC 113.*iii) *Ricerca e sviluppo di propellenti alternativi per le schiume solide di poliuretano: CFC 11.*iv) *Impiego del CFC 113 nell'analisi del contenuto in olio delle acque.*

**C.2. Tetracloruro di carbonio (CCl<sub>4</sub>)**

<i>(in tonnellate)</i>	
Impresa	Quantità
Acros Chimica NV (B)	0,3
Agmartin (GR)	0,035
Bacacos P. (GR)	0,03
Bie & Bern. (DK)	1,9
Carlo Erba (F)	6,5
Carlo Erba (I)	20,5
Fisons Pharm. (UK)	1
Fisons Sc. (UK)	1,5
J. T. Baker (NL)	20
Merck (D)	80
Merck (UK)	23
Prolabo (F)	13,5
Promochem (D)	3
Rathburn Chemicals (UK)	3
Ringsted (DK)	250 litri
Roumboulakis M. (GR)	0,035
SDS (F)	20
Sigma-Aldrich (F)	0,333
Sigma-Aldrich (D)	2,5
Sigma-Aldrich (UK)	1,6
Struers (DK)	0,4
Vel (B)	5
<b>Totale</b>	<b>205,033 + 250 litri</b>

- i) *Utilizzo nell'analisi delle acque.*
- ii) *Impiego nelle prove relative ai filtri per gas.*
- iii) *Impiego nelle reazioni di alogenazione nelle ricerche di laboratorio.*
- iv) *Impiego come campione di misura per il controllo dei prodotti chimici e il monitoraggio dell'inquinamento organico delle acque, dell'atmosfera, ecc.*
- v) *Impiego come agente estrattivo e solvente nelle analisi per scopi imprevisti.*
- vi) *Utilizzo ai fini di laboratorio e ricerca in generale: ricerca sugli ODS, la termodinamica, la termofisica, la cinetica chimica e la tossicologia.*

**D. USI VARI****i) Impiego del CFC 11 come fluido termovettore per l'arricchimento dell'uranio**

<i>(in tonnellate)</i>	
Impresa	Quantità
Eurodif Prod. (F)	30
<b>Totale</b>	<b>30</b>

*ANEXO 4 / BILAG 4 / ANHANG 4 / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 / ANNEX 4 / ANNEXE 4 / ALLEGATO 4 /  
BIJLAGE 4 / ANEXO 4*

Aldrich Chemical Company  
Dr. C. D. Hewitt  
The Old Brickyard  
New Road  
Gillingham  
UK-Dorset SP8 4JL

Ausimont SpA  
Dr. E. Giannetti  
Viale Lombardia 20  
I-20021 Bollate (MI)

Bie & Berntsen A-S  
Mr. Merete Hermann  
Sandbækvej 7  
DK-2610 Rødovre

Carlo Erba Reactifs  
Mr. J.M. Ervay  
BP 616  
Chaussée du Vexin  
Parc d'affaires des Portes  
F-27106 Val-de-Reuil

Carlo Erba Reagenti  
Dr. R. Baschieri  
Via Winckelmann 1  
I-Milano

Chiesi Farmaceutici SpA  
Master Pharma Officina Consortile  
Dr. P. Chiesi  
Via Palermo 26/A  
I-43100 Parma

Fiat Avio SpA  
Dr. F. Davico  
Via Nizza 312  
I-10127 Torino

Fisia SpA  
Centro Servizi Ecologici  
Dott. I. Scola  
Strada Torino 50  
I-10043 Orbassano

Fisons Pharmaceuticals plc  
Dr. K.J. Gould  
12 Derby Road  
Loughborough  
Leicestershire LE11 0BB

Fisons Scientific Equipment  
Mr. G. Smith  
Product Support Manager  
Bishop Meadow Road  
Loughborough  
Leicestershire UK - LE11 0RG

Fluorochem Ltd  
Mr. Peter Whitehead  
Wesley Street  
Old Glossop  
Derbyshire SK13 9RY

Hoechst Danmark A/S  
Mr. R. E. Andersen  
Islevdalvej 110  
DK-2610 Rødovre

IREOS SpA  
Dr. G. Castiello  
Via Lagustena 166A  
I-Genova

Ismar Chemica SRL  
Dr. Fabio de Paz  
Via Isocorte 16  
I-16164 Genova

J.T. Baker BV  
De Heer F. Leurink  
Rijsterborgherweg 20  
Postbus 1  
NL-7400 AA Deventer

Lancaster Synthesis Ltd  
Dr. M. L. Jasiewicz  
A Division of British Tar products  
Eastgate, White Lund  
Morecambe  
UK-Lancashire

Merck  
Dr. Reiner Hesse,  
Gen/P  
Frankfurter Strasse 250.  
D-64293 Darmstadt

Merck Ltd  
Mr. P. E. Wall  
Merck House, Poole  
UK-Dorset BH15 1TD

Miramed SpA  
Mr. M. Filippini  
Via Morandi 16  
I-41037 Mirandola (MO)

Prolabo  
Mr. H. Doucerain  
54, rue Roger Solengro  
F-94126 Fontenay-sous-Bois Cedex

Promochem GmbH  
Mr. T. Karrer  
Mercatorstr. 51  
D-46485 Wesel

Riedel-de Haën  
Dr. C. Creutzburg  
Postfach 10 02 62  
D-30918 Seelze

Ringsted & Semler A/S  
Lykke Andersen  
Literbuen 9  
DK-2740 Skovlunde

Société SDS  
Mr. Ph. Coste  
BP 4  
Zone industrielle de Valdonne  
F-13124 Peypin

Sigma-Aldrich Chemie GmbH  
Ms Renate Reinhardt  
Geschäftsbereich Fluka  
Messerschmittstr. 17  
D-89231 Neu-Ulm

Sigma-Aldrich (F)  
Mr. Denis Micol  
F-38070 Saint-Quentin-Fallavier

Struers Kebo Lab A/S  
Ms Lisbeth Hansen  
Roskildevej 16  
DK-2620 Albertslund

Studio Chiono SRL  
Mr. R. Chiono  
Via Ivrea 42  
I-10086 Rivarola C. SE (TO)

VEL NV  
Mr. R. Kennis  
Geldenaaksebaan 464  
B-3001 Leuven

Rathburne Chemicals  
Dr. A.C. Mackay  
Caberston Road  
Walkerburn  
Scotland EH 43 6AU

J. T. Baker BV  
De Heer F. Leurink  
Rijsterborgherweg 20  
Postbus 1  
NL-7400 AA Deventer

Sigma-Aldrich Chemie GmbH  
Ms Renate Reinhardt  
Geschäftsbereich Fluka  
Messerschmittstr. 17  
D-89231 Neu-Ulm

Liquid Carbonic  
Mme Teresa Larrondo Climent/  
Mme Guadeloupe Melero Romera  
Pso. de la Castellana, 147 - 8 a Planta  
E-28046 Madrid

---

**RETTIFICHE**

**Rettifica del regolamento (CE) n. 3277/94 della Commissione, del 28 dicembre 1994, che modifica il regolamento (CE) n. 2869/94 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 339 del 29 dicembre 1994)*

A pagina 75, allegato :

— per il codice prodotto « 0201 30 00 150 », nella colonna « Destinazione » :

*anziché* : « 10 »,

*leggi* : « 09 »;

*anziché* : « 11 »,

*leggi* : « 10 »;

*anziché* : « 09 »,

*leggi* : « 07 »;

— per il codice prodotto « 0201 30 00 190 », nella colonna « Destinazione » :

*anziché* : « 10 »,

*leggi* : « 02 ».

---